



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

340^a seduta pubblica
martedì 28 ottobre 2014

Presidenza del presidente Grasso

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-68

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 69-109

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 111-179

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 5

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 5

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 6

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Discussione e reiezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE 7, 9, 10 e *passim*
 AIROLA (M5S) 9
 DE PETRIS (Misto-SEL) 10
 ROMANI Paolo (FI-PdL XVII) 11
 ZANDA (PD) 11

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1119) Deputato COSTA. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(734) CASSON ed altri. – *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

(845) CHITI ed altri. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(903) TORRISI. – *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

(1067) STEFANI ed altri. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione:*

LUMIA (PD) Pag. 13, 28
 FILIPPIN (PD), relatrice 16, 21, 30
 FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia 19, 21, 30
 BUCCARELLA (M5S) 21
 CASSON (PD) 22
 MALAN (FI-PdL XVII) 23
 FUCSIA (M5S) 24
 FALANGA (FI-PdL XVII) 25
 BARANI (GAL) 26, 27
 PALMA (FI-PdL XVII) 27
 CALIENDO (FI-PdL XVII) 29

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE INDONESIANA

PRESIDENTE 30

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1119, 734, 845, 903 e 1067:

PRESIDENTE 30, 31, 32 e *passim*
 FILIPPIN (PD), relatrice 30, 31, 32 e *passim*
 BUCCARELLA (M5S) 31, 41, 46 e *passim*
 CASSON (PD) 32, 41, 53 e *passim*
 FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia 32, 44, 52 e *passim*
 MONTEVECCHI (M5S) 32, 44, 52 e *passim*
 CALIENDO (FI-PdL XVII) 33, 47
 MALAN (FI-PdL XVII) 34
 ZANDA (PD) 36
 BONFRISCO (FI-PdL XVII) 36
 ZIN (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) 37
 PALMA (FI-PdL XVII) 37, 45, 47 e *passim*
 BARANI (GAL) 38, 39
 CAPACCHIONE (PD) 39, 57, 61
 GIOVANARDI (NCD) 40, 42, 48
 FALANGA (FI-PdL XVII) 40, 49
 GASPARRI (FI-PdL XVII) 42, 46
 DE CRISTOFARO (Misto-SEL) 57, 59

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

SUSTA (<i>SCpI</i>)	Pag. 61	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE	
D'ANNA (<i>GAL</i>)	62	NEL CORSO DELLA SEDUTA	Pag. 112
INTERVENTI SU ARGOMENTI NON		CONGEDI E MISSIONI	140
ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO		COMMISSIONI PERMANENTI	
D'AMBROSIO LETTIERI (<i>FI-PdL XVII</i>)	64, 65	Variazioni nella composizione	140
CASTALDI (<i>M5S</i>)	65	Trasmissione di documenti	140
DE PIN (<i>Misto</i>)	66	COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN-	
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE		CHIESTA SUL FENOMENO DELLE MA-	
DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014	67	FIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI	
<i>ALLEGATO A</i>		CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
DISEGNO DI LEGGE N. 1119		Trasmissione di documenti	142
Ordine del giorno	69	DISEGNI DI LEGGE	
Emendamento tendente a premettere un arti-		Trasmissione dalla Camera dei deputati	142
colo all'articolo 1	71	Annunzio di presentazione	142
Articolo 1 ed emendamenti	72	Richieste di parere	143
Articolo 2 ed emendamenti	94	CAMERA DEI DEPUTATI	
Articolo 3, proposta di stralcio ed emenda-		Trasmissione di atti	143
menti	101	GOVERNO	
Articolo 4 ed emendamenti	102	Trasmissione di documenti e assegnazione ..	144
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-		Trasmissione di atti e documenti	144
giuntivi dopo l'articolo 4	105	CORTE DEI CONTI	
Articolo 5 ed emendamento	107	Trasmissione di relazioni sulla gestione finan-	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-		ziaria di enti	146
giuntivi dopo l'articolo 5	108	Trasmissione di documentazione	146
<i>ALLEGATO B</i>		INTERROGAZIONI	
PARERI		Apposizione di nuove firme	146
Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commis-		Interrogazioni	147
sione permanente sul testo dei disegni di		Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo	
legge nn. 1119, 734, 845, 903 e 1067 e sui re-		151 del Regolamento	165
lativi emendamenti	111	Da svolgere in Commissione	179

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).
Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 23 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,33*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha integrato il calendario di questa settimana con l'esame congiunto delle relazioni della Commissione antimafia sulle candidature alle elezioni europee e nazionali, sulla lotta alla criminalità mafiosa in ambito europeo ed extraeuropeo, sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia. Inoltre, nella seduta

antimeridiana di giovedì 30 l'Assemblea discuterà la Relazione del Governo sugli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Ciascun Gruppo potrà intervenire in discussione generale e in dichiarazione di voto per un tempo complessivo di dieci minuti. L'orario di chiusura della seduta sarà stabilito in relazione alla convocazione del Parlamento in seduta comune.

Nella seduta pomeridiana di *question time* il Ministro dell'interno risponderà a quesiti sulla gestione dei flussi migratori e sulle risorse e l'organizzazione delle Forze di polizia.

Il calendario della prossima settimana prevede l'esame del decreto-legge sulla ripresa delle attività produttive, nonché dei disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati, ove conclusi dalla Commissione.

Nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 novembre si svolgerà nell'Aula del Senato la riunione interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Pertanto in tali date l'Assemblea non terrà seduta.

Dall'11 al 13 novembre proseguirà l'esame degli argomenti non conclusi. Saranno inoltre discussi il disegno di legge recante divieto di benefici ai condannati ai sensi dell'articolo 416-ter del codice penale, nonché le mozioni sul futuro dello stabilimento Acciai Speciali Terni e sulla crisi di Meridiana e sulla continuità territoriale con la Sardegna.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 12 si procederà alla votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di un senatore Segretario.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014:

- Documento XXIII, n. 2 – Relazione sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea e sulla lotta alla criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea
- Documento XXIII, n. 4 – Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia
- Disegno di legge n. 1344 – Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 13 novembre 2014:

Martedì	28 ottobre	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16,30-20)	}	– Seguito disegno di legge n. 1119 e connessi – Diffamazione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	29 »	<i>(antimeridiana)</i> (h. 9,30-13)		– Discussione congiunta dei documenti: – Doc. XXIII, n. 2 – Relazione Commissione Antimafia su semestre Presidenza italiana UE e lotta a criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea;
»	» »	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16,30-20)		– Doc. XXIII, n. 3 – Relazione Commissione Antimafia su liste candidature elezioni europee e nazionali;
Giovedì	30 »	<i>(antimeridiana)</i> (h. 9,30)		– Doc. XXIII, n. 4 – Relazione Commissione Antimafia su sistema protezione testimoni di giustizia
				– Disegno di legge n. 1167 e connessi – Delega riforma codice nautica da diporto (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
				– Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014 (<i>giovedì 30, ant.</i>)
Giovedì	30 ottobre	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16)	}	– Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art. 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro dell'interno su:
				– gestione dei flussi migratori; – risorse e organizzazione delle forze di polizia

Martedì	4 novembre	(pomeridiana)	} – Disegno di legge n. ... – Decreto-legge n. 133, ripresa attività produttive (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade l'11 novembre</i>)
		(h. 17)	
Mercoledì	5 »	(antimeridiana)	
		(h. 9,30-13,30)	} – Disegno di legge n. 1070 e connessi – Responsabilità civile dei magistrati (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
»	» »	(pomeridiana)	
		(h. 16)	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 133, ripresa attività produttive) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1070 e connessi (Responsabilità civile magistrati) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Giovedì 6 e venerdì 7 novembre l'Aula del Senato sarà impegnata per una riunione interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

Martedì	11 novembre	(pomeridiana)	} – Eventuale seguito argomenti non conclusi – Disegno di legge n. 1344 – Divieto di benefici ai condannati ex art. 416-ter codice penale
		(h. 16,30-20)	
Mercoledì	12 »	(antimeridiana)	
		(h. 9,30-13)	} – votazione per l'elezione di un senatore segretario (<i>Votazione a scrutinio segreto mediante schede</i>) (mercoledì 12, pom.)
»	» »	(pomeridiana)	
		(h. 16,30-20)	} – Discussione della mozione n. 300, Rossi Gianluca, sul futuro dello stabilimento Acciai Speciali Terni – AST
Giovedì	13 »	(antimeridiana)	
		(h. 9,30-14)	} – Discussione della mozione n. 284, Uras, sulla crisi di Meridiana e sulla continuità territoriale della Sardegna
Giovedì	13 novembre	(pomeridiana)	
		(h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1344 (Divieto di benefici ai condannati ex articolo 416-ter codice penale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 10 novembre.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 133 – Ripresa attività produttive)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
 <i>Gruppi 5 ore, di cui:</i>	
PD	1h 06'
FI-PdL XVII	43'
M5S	34'
NCD	30'
Misto	26'
LN-Aut	22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI - MAIE	21'
GAL	20'
PI	20'
SCpI	18'
Dissenzienti	5'

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei chiedere, non approvando questo calendario, la calendarizzazione, come già esplicitato, a questo punto nella settimana dall'11 al 13 novembre, che mi sembra sia la prima utile, sia del pacchetto anticorruzione, che giace in Commissione giustizia, essendo quello uno degli argomenti che riteniamo più importanti per il nostro Paese, e su cui avevamo già chiesto una procedura di urgenza che poi si era fermata nell'attesa di un disegno di legge del Governo che però non è mai arrivato, sia del nostro disegno di legge, il n. 624, l'istituzione di una Commissione parlamentare sul dissesto finanziario dell'istituto di credito del Monte dei Paschi di Siena. Lo chiedo perché è notizia di oggi che l'MPS versi in gravissime condizioni, nonostante l'abbondante finanziamento ricevuto, sia dal Governo Monti sia successivamente, quando si chiedevano agli italiani grossi sacrifici e ci siamo trovati a dare quasi 4 miliardi al Monte dei Paschi. Inoltre chiederei – magari per giovedì o venerdì – la possibilità di un'informativa del Ministro in merito appunto alla situazione attuale dell'MPS.

Siccome bisogna anche salvaguardare i piccoli risparmiatori che in questa vicenda bancaria potrebbero avere la peggio, per assicurare l'Aula, propongo un'eventuale seduta segreta, come previsto nell'articolo 57 del Regolamento, per evitare un turbamento dei mercati. Tale richiesta, che può essere avanzata da un certo numero di senatori, potrebbe essere prov-

videnziale perché la questione è veramente importante, soprattutto in considerazione del lasso di tempo trascorso in cui abbiamo creduto che l'istituto bancario si potesse risollevare, mentre invece affonda.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori, presentata dal senatore Airola.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, nel corso dell'approvazione del calendario, soprattutto in riferimento alle modifiche intercorse a causa del fatto che sono cambiati i saldi e che quindi la Nota di aggiornamento del DEF deve essere discussa nuovamente, nella riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari tutte le opposizioni hanno fatto rilevare che l'autorizzazione al discostamento dovrebbe essere votata di nuovo con maggioranza assoluta. Lo dico perché si tratta di una questione certamente non secondaria.

Mi era sembrato che la Presidenza volesse approfondire per poi comunicare all'Aula le relative determinazioni. Vorrei pertanto capire, signor Presidente, qual è la proposta se, cioè, intende procedere con la votazione a maggioranza semplice o votare l'autorizzazione al discostamento, premesso che noi – come lei sa – riteniamo che essendo intervenuta una modifica rispetto alla risoluzione che è stata votata a maggioranza assoluta, sia necessario votare l'autorizzazione al discostamento.

Ho preso inoltre la parola, signor Presidente, perché credo che quest'Aula, al di là della riunione dei Capigruppo, dovrebbe non dico discutere ma certamente fare mente locale su quello che avviene in riferimento al decreto-legge cosiddetto sblocca Italia. Tale provvedimento sarà presumibilmente votato dalla Camera dei deputati, con la conclusione della procedura di fiducia, nella mattina di giovedì 30 ottobre, ma poiché scade l'11 novembre il Senato non avrà modo non solo di svolgere una discussione un pochino approfondita, ma neanche di osare pensare di proporre delle modifiche.

Inoltre, ripetendo in Aula la questione sollevata nel corso della riunione dei Capigruppo (vedo che sono presenti molti colleghi della Commissione ambiente che credo concorderanno con me), ritengo assolutamente necessario che il decreto-legge sia deferito non soltanto all'esame della Commissione lavori pubblici, ma anche della Commissione ambiente. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, riallacciandomi all'intervento della senatrice De Petris, intervengo anch'io in riferimento alla richiesta avanzata nella riunione dei Capigruppo di avocare a sé stesso, alle proprie competenze di Presidente, la decisione circa il voto a maggioranza assoluta dei componenti rispetto allo scostamento che è stato preannunciata dalla lettera che il Governo italiano ha inviato al commissario Katainen. Rimane comunque il problema legato ad uno scostamento pur in vigenza del termine comunemente noto come MTO, cioè dell'obiettivo di medio termine.

Nel momento in cui il Governo le presenterà la Nota di aggiornamento, ci auguriamo che lei decida perché quest'Aula si possa esprimere esattamente nei termini in cui si è già espressa, ovvero con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Con riferimento invece al provvedimento sblocca Italia, ritengo che la senatrice De Petris abbia correttamente posto il problema. Ci troviamo ancora una volta a subire il fatto che la Camera agisce come fossimo in un sistema monocamerale per cui avremo pochissimi giorni a disposizione per esaminare un provvedimento fondamentale, dei tanti annunciati come tali dal Governo Renzi, che noi riteniamo sia autenticamente fondamentale, come, appunto, lo sblocca Italia.

La discussione su questo provvedimento, con tutta probabilità, sarà svolta essenzialmente in Commissione e pochissimo in Aula, non avendo la Camera il tempo necessario per esaminare le eventuali modifiche apportate dal Senato.

Penso però che con un po' di buona volontà degli spazi si possano trovare. Abbiamo anche dato la nostra disponibilità al Governo a presentare poche modifiche. Non vorremmo che su un provvedimento tanto importante la decisione, la discussione, il voto e l'approfondimento fosse svolta in una sola delle due Camere dell'attuale Parlamento.

Anche su questo punto, quindi, la preghiamo di fare una riflessione che contenga tutti gli elementi riferiti al ruolo fondamentale di questo ramo del Parlamento, in modo tale che non venga penalizzato, com'è già accaduto in passato e come non vorremmo che succedesse in questa occasione. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

ZANDA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, anche noi naturalmente ci rimettiamo a quelle che saranno le sue decisioni sulle modalità di svolgimento della discussione e sulle modalità di voto del documento che, come lei ha annunciato, verrà portato la prossima settimana all'esame dell'Aula. Ov-

viamente ci asteniamo dal fare qualsiasi previsione, perché sappiamo bene che le condizioni del voto saranno molto diverse a seconda del contenuto del documento, perché è chiaro che, se i saldi andranno a migliorare rispetto a quelli che il Senato ha approvato con la prescritta maggioranza, è un conto; se andranno invece a peggiorare, è un altro.

Sono certo, Presidente, che lei deciderà tenendo conto dei contenuti della Nota che verrà trasmessa al Senato.

PRESIDENTE. Come ho già anticipato nel corso della Conferenza dei Capigruppo, dobbiamo prima vedere la Nota di aggiornamento, dopo di che verrà audito, questa sera stessa, il ministro Padoan, che penso in sede di Commissione potrà chiarire il punto sulla variazione. Domani decideremo poi di conseguenza.

Per quanto riguarda i tempi di trasmissione dei decreti-legge in genere e del cosiddetto sblocca Italia, in particolare, ho già detto in Conferenza dei Capigruppo – e lo ribadisco – che invierò una mia nota alla Presidente della Camera. Naturalmente tutti i tempi possibili saranno utilizzati per poter eventualmente procedere alle necessarie discussioni o ad eventuali variazioni. Sarà poi l’Aula, come sempre, ad essere sovrana su questo punto.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1119) Deputato COSTA. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(734) CASSON ed altri. – *Modifica dell’articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

(845) CHITI ed altri. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(903) TORRISI. – *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

(1067) STEFANI ed altri. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (ore 16,46)*

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati, 734, 845, 903 e 1067.

Nella seduta antimeridiana del 9 ottobre la relatrice ha integrato la relazione scritta e ha avuto inizio la discussione generale.

Annuncio all’Aula che la relatrice, senatrice Filippin, ha presentato un emendamento all’articolo 1, che recita come segue: «Sostituire il comma 6 con il seguente: »6. All’articolo 21 della legge 8 febbraio

1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata»».

Concedo a partire da questo momento il termine di 30 minuti per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento della relatrice.

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, colleghi, con la votazione degli emendamenti – cui mi auguro seguirà l'approvazione – ci apprestiamo ad entrare nel vivo dell'esame di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si interviene sul reato di diffamazione. E questo reato, colleghi, deve essere valutato attentamente, cercando di coniugare l'esigenza di tutelare la libertà di informazione con l'altro importante diritto del cittadino a non essere diffamato.

Spesso questi due beni importanti sono posti in conflitto. Spesso il conflitto è rovinoso. Spesso questo conflitto si scarica a danno, da una parte, dei cittadini e, dall'altra, della stessa democrazia. Ecco perché finalmente il Parlamento ha il coraggio d'intervenire ed ecco perché fa bene il Parlamento ad intervenire. Dobbiamo avere, infatti, la capacità e la maturità di evitare e disinnescare un conflitto che fa solo danno alla vita civile e democratica del nostro Paese e relega, nello stesso tempo, il nostro Paese ai margini delle grandi democrazie avanzate.

Non è facile tutelare la libertà di informazione unitamente al diritto del cittadino a non essere diffamato. Nel passato il Parlamento ci ha provato, ma tutte le proposte, i disegni di legge, tutti i tentativi si arenavano lungo il lavoro delle Commissioni e spesso, anche quando si superava l'ostacolo della Commissione, tutto poi si bloccava nei lavori d'Aula.

Questa volta non deve essere così. La Camera ce l'ha fatta e ha varato un testo. In Commissione giustizia al Senato si è fatto un lavoro attento, per provare a migliorare il testo della Camera. Adesso, siamo chiamati qui in Aula ad approvare tale testo.

Collegli, noi facciamo riferimento a un grande aspetto, contenuto nell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nella Convenzione, colleghi, si dice con chiarezza che «ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».

Naturalmente si sostiene, sempre all'articolo 10, che questo «non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive». Inoltre, si sostiene sempre all'articolo 10 che «l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla preven-

zione dei reati, alla protezione della salute o della morale», e poi, ecco il punto, «alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

Nella sua giurisprudenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo è stata sempre attenta a sottolineare il ruolo esercitato dagli organi di stampa, da cui consegue la loro funzione di riferire al grande pubblico su fatti di interesse e ha considerato le sanzioni a carico dei giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto.

La Corte europea ritiene tale ingerenza legittima, colleghi, solo a tre condizioni, che la relatrice, nel suo intervento iniziale, aveva sottoposto all'attenzione dall'Aula, e che io voglio richiamare: che sia prevista dalla legge; che sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che sia proporzionata al fatto.

C'è stata una sentenza del 2 aprile 2009 in cui la Corte di Strasburgo ha condannato la Grecia al risarcimento di un giornalista. In questa importante sentenza la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le pene detentive non sono in linea di massima compatibili con la libertà di espressione, perché il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che, a sua volta, ha diritto a ricevere informazioni. Inoltre, sempre in questa sentenza, si sottolinea che la previsione di una pena carceraria inflitta per un'infrazione commessa nel campo della stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica garantita dall'articolo 10 della Convenzione che prima richiamavo, se non in circostanze eccezionali. In particolare, non è compatibile quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio o di incitazione alla violenza.

La stessa giurisprudenza della Corte europea ha offerto in molti precedenti diversi criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito delicato della proporzione. Insomma, non navighiamo a tentoni. Abbiamo questa consolidata giurisprudenza della Corte europea e siamo quindi in grado di ancorare nella legislazione sia il diritto all'informazione sia il diritto alla tutela dei cittadini a non essere diffamati.

Sia alla Camera che qui in Senato confermiamo che non è prevista la pena detentiva e predisponiamo una serie di strumenti diretti a ristabilire la verità in maniera efficace ed adeguata con la nuova disciplina della rettifica. La rettifica alle condizioni descritte nella legge consente la non punibilità dell'autore e dei responsabili per l'offesa ottenuta. Ci sono anche diversi contributi che la Commissione giustizia ha accolto e che ci consentono di lavorare, qui in Aula, su un testo abbastanza maturo, equilibrato e pronto per essere varato.

Collegli, faccio alcuni riferimenti importanti che possono attrarre la vostra attenzione, perché oggetto di discussione continua, non solo all'interno delle istituzioni, ma nella società civile.

Ad esempio, al comma 1 dell'articolo 1 si estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche *on line* re-

gistrate presso le cancellerie dei tribunali, sia alle testate giornalistiche radiotelevisive.

Al comma 2, poi, come prima accennavo, la disciplina della rettifica prevede che essa debba essere pubblicata gratuitamente, senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione che si tratta di rettifica riferita ad un certo articolo individuato con la data di pubblicazione e il nome dell'autore. Inoltre, la Commissione giustizia del Senato ha individuato i casi in cui le dichiarazioni o le rettifiche non sono pubblicabili, cioè quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false. Si è poi introdotta una specifica modalità di esecuzione delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on line*.

Inoltre, per i periodici la Commissione giustizia del Senato ha previsto che le dichiarazioni o le rettifiche non sono pubblicabili quando sono documentalmente false. Per la stampa non periodica si stabilisce che della stessa procedura di rettifica possa avvalersi l'autore dell'offesa, nel caso di inerzia del direttore del giornale, del periodico, della testata *on line* o del responsabile della trasmissione radio o tv. Il direttore o comunque il responsabile, in caso di richiesta dell'autore, è comunque obbligato a pubblicare o diffondere la rettifica.

Sempre in Commissione giustizia del Senato si è previsto che, nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione sul sito Internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale. Inoltre, quando siano trascorsi i termini per la pubblicazione della rettifica, colui che l'ha chiesta invano può rivolgersi al giudice affinché ne sia ordinata la pubblicazione. In particolare, la Commissione giustizia, sempre del Senato, ha previsto che la richiesta di rettifica debba essere accolta in ogni caso dal giudice quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato.

Inoltre, la Commissione giustizia ha previsto che, nel caso in cui la pubblicazione sia ordinata dal giudice, questi ne dia comunicazione al prefetto ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione e trasmetta la comunicazione all'ordine professionale per l'adozione delle determinazioni di competenza.

Si è modificato, inoltre, l'importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica, portandolo a 8.000 euro nel minimo e a 16.000 euro nel massimo.

Onorevoli colleghi, ho voluto fare un dettagliato riferimento ai lavori della Commissione per far comprendere che si è cercato di non lasciare in sospeso quel tentativo di mettere in coerenza il diritto intangibile all'informazione con il sacro diritto a non essere diffamati e che, anzi, esso ha trovato, nella normativa che vi proponiamo, la possibilità di concrete forme di attuazione.

Onorevoli colleghi, anche per quanto riguarda la determinazione del risarcimento del danno in seguito a diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si prevede che il giudice debba tener

conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per consumare il reato. Deve tener conto anche della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica. L'azione per il risarcimento del danno si prescrive in due anni. Cari colleghi, questo è un altro punto qualificante, che è stato oggetto di valutazione e di discussione e, poi, di decisione equilibrata e razionale.

Siamo pronti, pertanto, a fare in modo che il Parlamento possa finalmente intervenire.

Signor Presidente, sono diversi i disegni di legge che in questa legislatura siamo riusciti a portare a termine. Chi, come me, ha memoria dei lavori parlamentari, sa che spesso questo non è stato possibile e che il lavoro d'Aula, paradossalmente, diventava il cimitero di tutti i provvedimenti innovativi per quanto riguarda alcuni profili di cambiamento del nostro sistema giudiziario e di tutela dei moderni diritti di cittadinanza. Penso che oggi, invece, l'Assemblea possa diventare una risorsa, un'occasione non solo per riflettere e migliorare il testo delle Commissioni, ma anche per approdare, alla fine, ad una decisione, all'approvazione di un testo di legge. La Camera l'ha fatto, lo faremo noi qui in Aula, poi vi sarà una terza lettura, se così decideremo, alla Camera e finalmente il nostro Paese sarà dotato di un moderno sistema.

Il Partito Democratico ha contribuito anche con propri disegni di legge. Ci tengo a dirlo, perché anche noi abbiamo considerato la riforma del reato di diffamazione una priorità. Abbiamo presentato due disegni di legge: un disegno di legge del Gruppo del PD a prima firma del senatore Casson e un altro disegno di legge a prima firma del senatore Chiti, che aveva trovato il consenso e la firma di altri senatori, anche dell'opposizione.

Adesso ci siamo. Ringrazio anche la relatrice e quei parlamentari come la senatrice Capacchione: grazie alla sua esperienza, maturata sul campo, ci ha aiutato ad evitare errori e a fare in modo che l'equilibrato rapporto tra il valore dell'informazione e quello della tutela dei diritti dei cittadini potesse poi concretamente non inciampare nella realtà, ma anzi migliorarla e sbloccarla.

Per questo siamo pronti al concreto lavoro dell'Aula per l'esame degli emendamenti e a varare questo importante testo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi senatrici e colleghi senatori, vi chiedo scusa se in realtà non solo risponderò a voi ma anche a chi si è occupato di questo disegno di legge fuori da quest'Aula. Mi è capitato di leggere – forse sarà capitato anche a voi – alcuni articoli e definizioni di questo testo e una delle più gentili era del tipo: «Bavaglio all'informazione: la politica vuole di nuovo mettere a tacere la libera stampa». Vediamo allora di definire con chiarezza quali sono i confini

e i limiti di questo testo di legge. L'obiettivo principale è l'eliminazione della pena detentiva per i giornalisti, richiesta che ci è stata manifestata in tutti i modi da parte dell'Europa che considera ormai questa punizione nei confronti del giornalista che si renda responsabile del reato di diffamazione come arcaica e non più rispondente ai diritti di opinione e d'informazione esistenti nel mondo reale. Certo, la pena detentiva viene sostituita con una pena pecuniaria; anche su questo sono state espresse critiche. Ricordo a tutti che la pena pecuniaria prevista nel testo prevede un massimo di 10.000 euro, senza indicare un importo minimo di partenza. La determinazione della pena pecuniaria è lasciata alla discrezione del giudice che dovrà calcolarla sulla base della diffusione della notizia e delle conseguenze che essa ha avuto.

È prevista anche una pena pecuniaria con limite massimo di 50.000 euro, ma solo in un'ipotesi particolare che voglio citare: se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità. Credo che un giornalista che si renda responsabile di questo, vale a dire di diffondere consapevolmente, volontariamente una notizia che sa essere falsa, quantomeno meriti di subire conseguenze sul suo patrimonio.

Quanto alla rettifica, essa è prevista senza risposta, senza commento e senza titolo; è vero, è pesante come conseguenza, ma la rettifica fatta ai sensi di questo testo consente una condizione di non punibilità. Quindi, l'autore dell'articolo che si suppone diffamatorio con la pubblicazione della rettifica non va più incontro ad alcuna conseguenza di carattere penale. In Commissione giustizia è stato espressamente previsto che la rettifica va esclusa, quindi il giornalista, il direttore o il vicedirettore responsabile possono non pubblicare la rettifica richiesta, qualora la dichiarazione sia documentalmente falsa.

La legge in esame, oltre ad avere quest'obiettivo, vale a dire sostituire la pena pecuniaria alla pena detentiva per i giornalisti, ne ha anche un altro: estendere l'applicazione della diffamazione a mezzo stampa, non solo alle testate giornalistiche che tutti siamo abituati a conoscere, vale a dire quelle cartacee, ma anche ai mezzi radiotelevisivi e alle testate giornalistiche *on line*, quelle registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge sulla stampa, quelle, per intendersi, che hanno registrato la propria testata presso un tribunale, con una sede certa. Ecco perché, avendo esteso la stessa materia (diffamazione a mezzo stampa) a tutte queste testate giornalistiche, come relatore ho presentato un emendamento per avere la stessa competenza (determinata sulla base del luogo di registrazione) per tutte queste testate, a prescindere che siano cartacee o *on line*.

Se questa legge ha come obiettivo la modifica delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, essa non può riguardare altre espressioni dell'opinione o della comunicazione. È questa la ragione per cui devo già annunciare il parere negativo che sono costretta a dare all'emendamento 2.105, presentato dai senatori Torrisi e D'Ascola. Per quale motivo? Perché estendere ai *blog* (questo è il tema) la responsabilità del direttore o del vice direttore responsabile, ai sensi dell'articolo 57 del codice penale, è un

intervento complesso, che richiede una meditazione e un confronto e merita di essere valutato all'interno di una revisione o, meglio, di una legislazione complessiva della comunicazione e del mondo di Internet, che è quantomai doverosa e non più rinviabile. A questo proposito, ricordo che è iniziato un percorso di condivisione, che è stato chiamato la *magna charta* di Internet, e che alla Camera dei deputati è iniziata una riflessione su questo tema, cioè sulle regole del mondo dei *blog* e di Internet, sulle regole che si possono dare alla rete, senza voler limitare la libertà di nessuno, ma dando precisi confini a questo mondo. Ciò deve essere fatto all'interno di un testo e di un lavoro organico, che richiede confronto, discussione e partecipazione di tutte le categorie e di tutti i soggetti interessati, e quindi non può essere fatto con un emendamento inserito in un testo concernente la diffamazione a mezzo stampa, che ha un altro obiettivo.

Poi abbiamo l'articolo 3, concernente il diritto all'oblio, inserito per la prima volta nel nostro ordinamento. Permettetemi di raccontarvi una storia: è la storia del signor Gonzalez. Il signor Gonzalez è un signore spagnolo che, ad un certo punto, ha delle traversie economiche. Bene, viene pignorato il suo patrimonio e i suoi beni vengono venduti all'asta o, meglio, viene pubblicato un avviso di vendita dei suoi beni all'asta. Sennonché il signor Gonzalez riesce a risollevarsi dalla sua condizione di difficoltà economica, riesce a pagare i suoi debiti e quindi i suoi beni non vengono più venduti. Ma a distanza di dieci anni, quando qualcuno digita il nome del signor Gonzalez su un motore di ricerca, chissà come mai salta fuori il bando di vendita dei suoi beni; quindi il signor Gonzalez continua, come dire, ad avere sul suo petto l'indicazione di un debitore non propriamente capiente. Cosa fa il signor Gonzalez? Chiede la rimozione di quell'avviso. Ma quell'avviso e quella notizia sono stati ormai agganciati da un noto motore di ricerca, che comincia per «go» e finisce con «gle»: Google. Quindi il signor Gonzalez chiede anche a Google di eliminare quell'avviso di vendita dei suoi beni, che non corrisponde più alla realtà, perché sono passati dieci anni e la sua situazione economica è cambiata. Il signor Gonzalez perde, ma le cose vanno avanti e nel maggio del 2014 arriva una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che dice che il signor Gonzalez e qualunque altro cittadino degli Stati d'Europa – che speriamo diventino presto Stati Uniti d'Europa – ha il diritto di chiedere al motore di ricerca l'eliminazione delle notizie che sono state pubblicate in violazione del trattamento dei suoi dati personali o non più rispondenti alla situazione reale; ha diritto di chiedere, poi sarà un giudice, in caso di inottemperanza da parte del motore di ricerca, a ordinare la rimozione. Questo è l'articolo 3 di questo testo, che prevede il diritto all'oblio. Faccio a voi la domanda: un cittadino ha diritto prima o poi di chiedere a un motore di ricerca la cancellazione di una notizia non più rispondente al vero oppure che è stata agganciata o è nata dodici anni fa? Questa è la questione. Tutto ciò avviene, lo ripeto, attraverso il vaglio di un giudice.

Ritorno, infine, su un punto già da me trattato in sede di relazione: la giustizia incontra molte difficoltà, una in particolare è l'uso a scopo inti-

midatorio della giustizia stessa. Nel mondo della comunicazione, dei giornali, delle testate giornalistiche e dei giornalisti, questo è un tema molto sentito perché tutti hanno dovuto sopportare querele temerarie o azioni civili e temerarie dove venivano richiesti ammontari di risarcimento estremamente consistenti per paralizzare l'azione di informazione di quel giornalista. Io chiederò a questa Aula, proponendo la riformulazione di due emendamenti che sono stati proposti, di decidere se, di fronte a quello che è stato previsto in questo testo di legge, ovvero una rettifica senza commento, risposta o titolo, ci può essere come bilanciamento la punizione o comunque un'azione dissuasiva nei confronti di coloro che abusino della giustizia per proporre azioni civili temerarie o querele temerarie.

Onestamente credo che in Commissione giustizia abbiamo fatto un buon lavoro e ringrazio indistintamente tutti i partecipanti; sono convinta che questo migliorerà il mondo dell'informazione, lo stato dei giornalisti e che faremo un buon servizio a questo Paese e alla sua stampa. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Susta*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho seguito il dibattito con interesse.

Ringrazio la Commissione giustizia del Senato, il Presidente, la relatrice e tutti i componenti perché è stato fatto un lavoro che certamente ha migliorato il testo. Come ha evidenziato la relatrice, sono state inserite delle modifiche importanti in tema di rettifica, perché ora, per esempio, è prevista la possibilità per lo stesso giornalista e non solo per la persona offesa di chiedere al suo direttore di provvedere alla rettifica. Infatti, a fronte della concorrente responsabilità del direttore e del giornalista per il reato di diffamazione e della nuova introduzione della rettifica come causa di non punibilità, le posizioni e le responsabilità devono necessariamente essere trattate diversamente l'una dall'altra nel caso in cui solo uno dei due voglia procedere alla rettifica. Da questo punto di vista la Commissione giustizia del Senato ha inserito una novità significativa introducendo la norma che prevede espressamente la non punibilità dell'autore nel caso in cui abbia chiesto al direttore la rettifica, ma questi l'abbia rifiutata. Questo è sicuramente un aspetto che volevo evidenziare e che è condivisibile anche dal Governo.

Importanti sono, inoltre, le previsioni inserite nel testo in merito ai requisiti formali che deve avere la rettifica per poter operare come causa di non punibilità. La rettifica, in particolare, per determinare la non punibilità, non solo dovrà essere effettuata entro due giorni dalla richiesta della persona offesa, non essere accompagnata da commenti ed avere il medesimo risalto della precedente notizia diffamatoria, ma dovrà specificare con precisione a quale precedente articolo si riferisce riportandone il titolo, la data e il nome dell'autore.

A dette novità va poi aggiunto che l'applicazione della legge sulla stampa anche alle testate giornalistiche *on line* è prevista limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni. In questo modo si dovrebbe evitare il rischio di una responsabilità del direttore o del giornalista per i commenti inseriti dal lettore. È un aspetto molto importante, perché se il direttore o il giornalista gestiscono una rubrica *on line* di dialogo con i lettori, senza avere un'effettiva possibilità di controllare preventivamente e filtrare i commenti degli utenti, appare condivisibile che solo questi ultimi rispondano di quanto viene scritto, ma non anche il direttore o il giornalista, i quali saranno invece responsabili solo dei contenuti direttamente attribuibili alla redazione. Si tratta di una norma rilevante perché distingue e, quindi, esonera da responsabilità il direttore o il giornalista nei confronti dell'utente che si inserisce direttamente, con un messaggio potenzialmente diffamatorio, nella testata giornalistica *on line*. Si richiama, pertanto, l'utente ad una responsabilità che si distingue da chi non ha effettivamente un controllo.

Queste sono le modifiche più significative. Come ha poc'anzi detto la relatrice, il testo in esame è importante perché pone fine alla pena detentiva, e quindi al carcere, per questo tipo di reati, e la sostituisce con pene pecuniarie. Inoltre, prevede la rettifica come causa di non punibilità, che è un'altra novità, come lo è anche l'estensione alle testate giornalistiche *on line* delle norme previste dalla legge sulla stampa.

Un'altra particolarità che desidero sottolineare, e su cui il Governo è d'accordo, è l'istituto della delega di funzioni di cui potrà avvalersi il direttore del giornale, il quale potrà delegare ad un giornalista il controllo sugli articoli pubblicati sul giornale da lui diretto.

Un'ulteriore significativa novità introdotta dalla Commissione giustizia del Senato è la previsione dell'obbligo posto, a carico dei siti Internet e dei motori di ricerca di eliminare la notizia diffamatoria a richiesta dell'interessato. Si tratta di un obbligo che si aggiunge a quello della rettifica, rispetto al quale si prevede, in caso di inottemperanza, che l'interessato possa rivolgersi al giudice affinché ordini la predetta rimozione.

In ogni caso, il Governo è disponibile, anche nella fase emendativa, a dare il proprio parere favorevole ad alcuni emendamenti presentati, proprio perché ha interesse non solo ad un *iter* spedito del provvedimento, ma anche ad un suo miglioramento. Sull'articolo 3 – per esempio – sono stati accolti degli emendamenti dell'opposizione che hanno portato ad una nuova formulazione; la sua rubrica è ora: «Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione». Si era discusso in Commissione se prevedere anche una sanzione per chi veniva meno al dettato di questa norma.

Ho visto poi l'emendamento presentato oggi dalla relatrice, per il quale la Presidenza ha fissato il termine per la presentazione di subemendamenti. Il Governo è disponibile ad accogliere questa proposta emendativa e, come poi dirò nel corso dell'esame, anche rispetto ad altri emendamenti presentati dai senatori.

Non ho altro da aggiungere, salvo ringraziare nuovamente la Commissione giustizia per questo lavoro.

Ci auguriamo che presto questa norma sia approvata, anche perché per quanto riguarda il porre fine alla carcerazione, proprio al Ministero della giustizia abbiamo ricevuto anche la Commissione di Venezia, che come sapete è un organo di ausilio al Consiglio d'Europa, che ha richiamato l'attenzione del legislatore e del Governo su questo tema per cercare di porre fine alle pene detentive per questi tipi di reato, che rientrano fra i reati di opinione, per i quali occorre garantire il rispetto dell'articolo 21 della Costituzione.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza – e sono in distribuzione – i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno G100, che è preliminare rispetto all'esame degli emendamenti e sul quale invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, propongo ai presentatori dell'ordine del giorno, lasciando inalterate le premesse, la seguente riformulazione del dispositivo: «Il Governo si impegna a considerare l'adozione di misure idonee a superare le criticità evidenziate, riservandosi di valutare se sia opportuno rivisitare l'intero sistema ordinistico relativo a tutte le professioni che a tale regime si ispirano e non necessariamente soltanto a quello relativo alla professione giornalistica». Se la riformulazione viene accolta, il parere sul suo accoglimento è positivo.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accoglie la proposta di riformulazione?

BUCCARELLA (*M5S*). No, signor Presidente, non accogliamo la proposta di riformulazione, in quanto la specificità della tematica evidenziata nell'ordine del giorno attiene evidentemente proprio all'Ordine dei giornalisti per le motivazioni che sono esplicitate nel testo dell'ordine del giorno stesso.

Chiedo inoltre che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è favorevole previa riformulazione, conformemente a quanto detto dalla relatrice.

PRESIDENTE. Il parere del Governo, quindi, è contrario.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Buccarella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G100, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1119, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, illustrerò soltanto l'emendamento 01.100, perché si pone in un'ottica completamente innovativa, in quanto accogliendo le indicazioni che sono state formulate da diversi organismi internazionali, tra cui il Commissario per i diritti umani, il Consiglio d'Europa, l'OSCE, il relatore speciale delle Nazioni Unite, Article 19 e, da ultimo, anche il Committee to protect journalists di New York, propone una depenalizzazione della materia.

Si tratta di una delega legislativa proposta per un'organica riforma dei delitti contro l'onore, basata in primo luogo sulla depenalizzazione dei reati di ingiuria e diffamazione secondo l'indirizzo di politica penale adottato con la legge n. 67 del 2014 che, al fine di deflazionare la giustizia penale e valorizzare sanzioni a volte addirittura più efficaci di quella penale, ha previsto la depenalizzazione di diverse fattispecie di reato contravvenzionali, ovvero di pericolo meramente astratto, prive di offensività a terzi o comunque lesive di beni giuridici meglio tutelabili con sanzioni quali quelle extrapenali che non sono soggette a sospensione condizionale della pena, che non esigono un accertamento così complesso quale quello del processo penale, che hanno un'efficacia deterrente a volte addirittura maggiore perché più effettive. Si pensi come esempio alle misure interdittive.

Se dunque il nostro sistema penale sta finalmente accogliendo in linea generale un indirizzo minimalista, esso deve valere *a fortiori* nel campo dei reati di stampa, a volte addirittura reati di opinione, laddove, cioè, la sanzione penale rischia di colpire l'esercizio della libertà: di una libertà fondamentale tanto per il singolo (la libertà di espressione, il diritto di informazione) quanto per la collettività (il diritto di ciascun cittadino di essere informato).

La depenalizzazione dei delitti contro l'onore non comporterebbe poi ovviamente in alcun modo una diminuzione della tutela per il soggetto leso, tutt'altro: come prevederebbe l'emendamento 01.100, la valorizzazione di misure quali il risarcimento del danno, la responsabilità civile

da illecito *ex* articolo 2043 del codice civile, un'adeguata rettifica, direttamente soddisfattive per la persona offesa, determinerebbero semmai un innalzamento del livello di tutela accordatogli, secondo il paradigma della giustizia riparativa. In tal senso si è pronunciata, tra l'altro, quasi unanimemente da tempo la dottrina penalistica, rilevando come la sanzione penale nel campo dei reati di stampa sia ormai inappropriata, richiamando quale esempio significativo la specifica disciplina inglese che, soprattutto alla luce della nostra novella del 2013, finisce con l'assorbire nelle misure civilistiche di carattere risarcitorio e riparativo ogni tipo di reazione sanzionatoria dell'ordinamento. Significativamente, l'emendamento in questione prevede infatti, quali parametri per la determinazione giudiziale del risarcimento del danno, la gravità dell'offesa, anche desumibile dal grado di diffusione della testata, e l'effetto riparatorio della rettifica, suscettibile di richiesta anche da parte dello stesso giornalista, nel caso di inerzia del direttore, o comunque del responsabile della trasmissione.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, illustro collettivamente alcuni emendamenti che si propongono semplicemente questo: che la diffamazione non risulti conveniente. Infatti, se la pena per la diffamazione in termini pecuniari – perché giustamente vogliamo abolire il carcere – risulta in alcuni casi inferiore al beneficio che una testata giornalistica, comunque registrata, ha in termini di maggiori ascolti, maggiori copie vendute, maggiori accessi nel caso di Internet, non mi pare che sia un approccio giusto.

Specificamente, mi soffermo sull'emendamento 1.25, che propone di modificare il comma 1 del nuovo articolo 13 della legge sulla stampa, dove si dice che la multa è fino a 10.000 euro per diffamazione commessa con mezzo della stampa e della radiotelevisione, e può superare i 10.000 euro solo se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità. Qualcuno dice che in casi del genere il dolo deve essere sempre previsto, ma qui siamo in presenza di una situazione particolare. Dire che qualcuno ha commesso un reato infamante – e ciascuno pensi al reato più infamante che possa immaginare, magari attribuito a se stesso – non è una cosa da poco; non è che uno lo può fare, a meno che non sia sicuro del contrario: dovrebbe farlo solo se è sicuro che quella persona ha commesso quel reato. Sarebbe come dire, passando dal giornalista al chirurgo, che il chirurgo che amputi un arto sano viene condannato solo se era consapevole che quell'arto era sano; se invece lo ha fatto per disattenzione, per incuria, o per chissà per quale altro bizzarro motivo, pazienza, ha amputato una gamba sana: d'altronde, non era proprio sicuro che fosse sana. Non mi sembra un approccio corretto da parte di un giornale prendere personalità famose della politica, dello spettacolo, dello sport attribuire loro un po' di reati (ma di quelli tosti, mica reati da poco!) per aumentare le proprie vendite, incassare centinaia di migliaia di euro e poi, siccome non si hanno certezze (magari il reato è stato commesso davvero), al massimo si mette in conto un costo di 10.000 euro ogni articolo. Non mi sembra un modo

per incoraggiare il buon giornalismo e per tutelare la dignità delle persone.
(*Applausi del senatore Alicata*).

FUCKSIA (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti 1.4 e 1.33.

Con l'emendamento 1.4 si tende ad introdurre due novità di grande rilevanza in materia di diritto di rettifica. La prima prevede che si consenta al soggetto danneggiato di avvalersi del diritto di rettifica potendo immediatamente sapere a chi e in che modo egli possa rivolgersi per esprimere tale diritto, in quanto ciò viene reso esplicito all'interno dell'apposita sezione «contatti» generalmente utilizzata che dovrà obbligatoriamente essere posta nella prima pagina dei giornali e nella *home page* dei siti *web* delle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5. Più nello specifico, nelle prime pagine dei giornali, testate *on line* e radiotelevisive dovranno indicare il nominativo di un responsabile delle rettifiche che prenda in carico le richieste e provveda ove queste risultino fondate.

Se poi la testata giornalistica non pubblica la rettifica allora ecco la seconda novità: viene introdotta una procedura più celere e semplificata che introduce la possibilità di rivolgersi immediatamente e gratuitamente all'AGCOM che svolgerà un ruolo di arbitro circa la fondatezza delle richieste di rettifica, ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi. Grazie a questo intervento emendativo si conferisce finalmente a questo ente una funzione concreta che consentirà di avere risposte veloci ai soggetti che si ritengano lesi da quanto riportato da un organo di stampa. Il tutto in massimo sette giorni. Inoltre, sarebbe un modo per ridurre il carico dei tribunali perché molti potrebbero scegliere questa via alternativa più celere e meno costosa. Insomma, se proprio vogliamo tenere in piedi l'AGCOM che la si faccia lavorare di più e meglio.

Con l'emendamento 1.4 si bilanciano libertà di stampa e tutela dell'onorabilità di ognuno che significa anche avere una risposta celere alla richiesta di rettifica. Procedure del genere, d'altronde, sono previste in altri Stati, per esempio in Francia. Prendiamo esempio, per una volta, da chi prescrive nel proprio ordinamento delle buone pratiche e applichamole anche in Italia!

Circa l'emendamento 1.33 invece, come si fa a reprimere le indagini e le inchieste di un giornalista e a impedire ai cittadini di sapere la verità? In Corea del Nord, a qualcuno di voi tanto cara, sanno come fare. Esistono però espedienti più moderni con cui attuare la censura preventiva e l'intimidazione. Si tratta di strumenti solo apparentemente meno perversi e repressivi. Uno di questi, ad esempio, può essere quello di intentare una causa nei confronti di un giornalista reclamando un risarcimento milionario per il solo fatto che una sua inchiesta ha voluto fare luce sugli affari non limpidi di una multinazionale. È quanto ha fatto, per esempio, il sesto gruppo petrolifero mondiale per giro di affari (l'ENI) che, con ben 145 pagine di querela, ha accusato Report, il programma di Milena Gabanelli,

di aver danneggiato la propria immagine con un'inchiesta del dicembre 2012 chiedendo un risarcimento, addirittura, di 25 milioni di euro.

Sia ben chiaro, chi si sente diffamato ha tutto il diritto di tutelarsi, ma è chiaro che in alcuni casi l'obiettivo è un altro: un palese tentativo di intimidazione. Il termine tecnico è «querela temeraria», un'azione di sbarramento compiuta spesso in sede civile nei confronti di un giornalista per dissuaderlo dal proseguire il suo filone di inchiesta e, ovviamente, per disincentivare altri cronisti dall'occuparsi dello stesso tema. Ma questo non avviene solo nei confronti di giornalisti noti come la Gabanelli. È la sorte di molti giornalisti *freelance* o a contratto.

Per carità, lo ribadisco, semmai non si fosse inteso appieno: se un articolo ha contenuto diffamatorio, il responsabile deve renderne conto. Bisogna però sottolineare che molte sentenze di condanna evidenziano le responsabilità di chi ha titolato l'articolo e di chi ha deciso la sua collocazione in pagina, due cose che non competono a nessun collaboratore esterno alle redazioni, al quale tantomeno compete alcuna responsabilità circa l'inadeguatezza della rettifica tardivamente pubblicata.

Pertanto, reputo indispensabile introdurre meccanismi per scoraggiare la querela temeraria e le richieste spropositate di risarcimento danni, anche promosse direttamente in sede civile, che troppo spesso sono finalizzate ad intimidire i giornalisti.

Con l'emendamento 1.4 si esclude la possibilità per l'editore di rivadersi sul giornalista *freelance* o comunque non assunto e questo perché gli è dato tutto il tempo e il modo di visionare con ampio anticipo il contenuto del *reportage*, valutando la presenza di eventuali contenuti diffamatori. L'editore, d'altro canto, ha le spalle più robuste del singolo giornalista per affrontare eventuali querele temerarie. Insomma, una norma di buon senso e di tutela di una categoria debole e della libertà di informazione.

Mi auguro allora, con tutto il cuore, che accogliate questo emendamento e che magari, con questo piccolo passo di civiltà, quest'Aula aiuti il Paese a risollevarsi dal desolante 49° posto che, in materia di libertà di stampa, l'Organizzazione non governativa internazionale Freedom House ci ha assegnato nel 2014. Vi ringrazio. (*Applausi del senatore Puglia*).

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo per illustrare il subemendamento da me presentato all'emendamento 1.600 della relatrice, senatrice Filippin, del quale è stato dato annuncio pochi minuti fa in quest'Aula e nel quale si propone una diversa regolamentazione della competenza per il delitto di diffamazione commessa mediante comunicazione telematica.

Ebbene, credo che il relatore possa proporre e presentare emendamenti in Aula quando l'argomento non sia stato già discusso, licenziato e deciso in sede di Commissione. L'argomento di cui l'emendamento tratta, per la verità, è stato già oggetto di deliberazione della Commissione giustizia, con quella formulazione oggi all'esame dell'Assemblea ed adottata nel testo licenziato dalla Commissione stessa.

Credo che il relatore in Aula debba rappresentare la Commissione, per cui la senatrice Filippin non rappresenta qui se stessa, ma l'intera Commissione ed ha, a mio avviso, l'onere di presentare all'Aula ciò che la Commissione ha deciso, salvo appunto quegli emendamenti estranei alla discussione sviluppata e alle decisioni licenziate della Commissione stessa.

Mi rendo conto che con un subemendamento non posso chiedere la soppressione dell'emendamento della relatrice, perché me lo impedisce il Regolamento, ma è anche vero che, dopo aver già assunto a maggioranza in Commissione una determinata scelta, veniamo in Aula e ci ritroviamo con l'emendamento della senatrice Filippin annunciato poco fa e che, come ho detto, per Regolamento non possiamo sopprimere. Per questo ho presentato un subemendamento che in qualche modo lascia lo spazio alla tesi della senatrice Filippin dell'ultimo momento e, nel contempo, lascia spazio anche alle determinazioni della Commissione giustizia.

Ci tengo peraltro a dire che quanto da me previsto nel subemendamento – vale a dire la competenza alternativa tra il giudice del luogo di registrazione della testata e quello del luogo di residenza della persona offesa nel caso di diffamazione commessa mediante comunicazione telematica – mutua il principio dallo stesso articolo 18 del codice di procedura civile. È vero, mi si dirà che quell'articolo riguarda la materia civilistica, mentre nel caso che stiamo esaminando ci muoviamo nel campo penale, però è un principio generale che può essere tranquillamente mutuato. Noi sappiamo che l'articolo 18 del codice di procedura civile recita testualmente che quando il convenuto non ha residenza, né dimora, né domicilio in Italia, la competenza è quella del foro dell'attore. Ora, io mi chiedo: se una testata *on line* non è stata registrata in Italia e il soggetto offeso vive in Italia, come potrà mai costui far valere le proprie ragioni? Andando magari in America o in uno Stato straniero?

Nella ipotesi in cui non vi sia in Italia la registrazione di quella testata, con il mio subemendamento 1.600/1 io ho previsto che la competenza possa essere del foro della persona offesa. Ma resta, per la verità, prevalente la mia prima osservazione sulla possibilità, per la relatrice, di presentare un emendamento relativo ad una questione che è stata oggetto di discussione in Commissione ed è stata decisa con una determinata, precisa e puntuale scelta.

Io non credo che ciò sia nei poteri del relatore, che non dovrà mai dimenticare che in Aula rappresenta l'intera Commissione e non soltanto se stesso. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BARANI (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, voglio solo invitare la relatrice, senatrice Filippin, a riformulare l'emendamento 1.600: già solo in base alle questioni meramente tecniche che il senatore Falanga ha testé enunciato, ma anche perché non si riesce a capire perché in esso si indichi il luogo di registrazione della testata e non già il luogo ove risiede la persona offesa.

Noi dobbiamo fare gli interessi dei cittadini, e non delle testate. È il cittadino che è offeso. Perché un cittadino che, ad esempio, risiede a Bolzano, se il giornale *on line* ha sede a Palermo o a Roma, deve recarsi a Palermo e a Roma, sostenendo le relative spese? Che siano i giornalisti e le testate, con i loro avvocati, a spostarsi nel luogo dove risiede la persona offesa.

Ciò verrebbe a colmare anche quel *gap* di cui il senatore Falanga diceva poc'anzi. Se infatti la testata fosse registrata all'estero, l'offeso non avrebbe la possibilità di ricevere alcun tipo di soddisfazione e di giustizia. Se noi riformuliamo l'emendamento 1.600, aggiungendo alla fine, invece delle parole: «del luogo di registrazione della testata», le parole: «del luogo di residenza della persona offesa», faremmo l'interesse delle persone offese e non delle testate giornalistiche.

Mi rendo conto che forse in campo ci sono anche interessi diversi e che avere le testate giornalistiche amiche faccia piacere, ma noi siamo qui a legiferare per il popolo sovrano e non per le testate giornalistiche.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, io non so se, sul piano regolamentare, il relatore possa o no presentare un emendamento in contrasto con i lavori della Commissione. Non trovo una risposta certa. Una risposta che, però, può provenire dal complesso del nostro Regolamento.

Personalmente, ritengo che il relatore, e lo dico con molta umiltà, rappresenti la Commissione perché, ove ciò non fosse, si consentirebbe al relatore, in quanto singolo parlamentare, di presentare degli emendamenti singoli al di fuori del tempo che viene consentito a tutti gli altri parlamentari.

In altri termini, voglio dire che il relatore è facultato a presentare degli emendamenti fuori dal termine stabilito, in linea generale, proprio cercare, per un verso, di sopperire a determinati errori, ovvero di portare le novità che possono nascere da un dibattito all'interno della Commissione. Questo è un problema regolamentare che – devo dire la verità – potrà avere la sua importanza, ma che, dal mio personale punto di vista, può essere superato in maniera completamente diversa, con l'ausilio – evidentemente – della senatrice Filippin.

La senatrice Filippin sa perfettamente come su questo punto specifico ci si sia soffermati in Commissione e come sia prevalsa l'idea di confermare il testo che era stato licenziato dalla Camera, proprio per le motiva-

zioni che sono state adottate prima dal senatore Falanga e – poi – dal senatore Barani. Si tratta di motivazioni che sono ancora più pregnanti nel caso delle comunicazioni telematiche rispetto a quelle delle testate giornalistiche. In primo luogo, perché, come è stato ricordato, il luogo della registrazione può essere diverso da quello tipicamente italiano e perché, a differenza dei giornali, difficilmente si trova il luogo della registrazione per le testate o quant'altro di simile si trova su Internet. Con questo si impone sostanzialmente alla parte offesa o a chi si ritiene leso da una comunicazione telematica, di attivare delle ricerche e – quindi – di affrontare delle spese economiche per far valere i propri diritti in sede di autorità giudiziaria.

Questa era la ragione per cui noi, ben consapevoli di quanto previsto per la legge sulla stampa, ma non anche per la legge sulla televisione, avevamo immaginato di confermare il disposto che ci proveniva dalla Camera. Mi riferisco al favorire, rispetto ad un qualcosa di molto astratto e fumoso, le esigenze del singolo cittadino ed anche la possibilità per il cittadino di adire le vie giudiziarie senza un eccesso di spesa ricadente sulle proprie possibilità economiche.

È per questo che mi permetto di chiedere alla senatrice Filippin, indipendentemente dalle questioni regolamentari, di voler riflettere sulla possibilità di ritirare questo emendamento. In primo luogo perché, come la senatrice Filippin ben sa, esso è in netto contrasto con un punto che è stato trattato, sviscerato e votato in Commissione. In secondo luogo perché, come è facile comprendere a tutti quanti, consentire la tutela giudiziaria nella sede della persona offesa costituisce sicuramente, per la persona offesa, un minore aggravio di spesa rispetto al doversi difendere in una sede lontana dalla propria sede di residenza (si pensi agli avvocati e a tutto quello che da esso ne consegue). So bene che questa norma favorisce i titolari delle testate o similari che possono dar luogo a delle comunicazioni telematiche, ma devo dire la verità: nel bilanciamento degli interessi tra chi controlla la testata ed il soggetto che viene offeso da una comunicazione telematica, credo che il legislatore non possa che privilegiare il singolo cittadino.

Queste sono le ragioni per cui, molto sommessamente, mi permetto di chiedere alla senatrice Filippin di ritirare l'emendamento da lei presentato.

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, anche questo punto è stato discusso in Commissione.

Per quanto riguarda i profili che prima venivano evidenziati, il nostro Gruppo ritiene che sia nelle prerogative del relatore tener conto della discussione che è stata fatta e fare in modo che l'Assemblea possa ritornare su alcuni argomenti. Diversamente, in Aula arriverebbero semplicemente

quei testi che sono stati approvati attraverso emendamenti condivisi e basta. Devono arrivare anche in Aula delle discussioni aperte in Commissione e che si riproducono – anche qui – con una discussione che deve essere virtuosa e positiva, atta a rappresentare la sovranità dell'Assemblea.

Per quanto riguarda il merito, invece, signor Presidente, la questione che è stata posta non è peregrina ed è stata valutata. Vorrei, però, che i colleghi soppesassero un'altra considerazione: le testate tradizionali vengono chiamate in causa nel luogo della pubblicazione. Onorevoli colleghi, ripeto: le testate tradizionali rispondono nel luogo dove esse vengono pubblicate. Creare, allora, un'Italia a diverse velocità e chiedere qualcosa di diverso alle testate *on line* registrate, che sono oggetto della nostra riflessione sul reato di diffamazione, costituisce una disparità che penso che il nostro Paese, moderno e avanzato, non debba più sopportare.

La proposta deve essere sicuramente valutata, ma mettere in linea le testate tradizionali e le testate *on line* mi pare costituisca un elemento comprensibile, logico, di giustizia di base nell'accesso alla giurisdizione, che, tra l'altro, presenta anche evidenti profili costituzionali che dovrebbero essere valutati. Il diritto alla tutela della persona offesa c'è e viene agito come viene agito nei confronti delle testate tradizionali.

Ecco perché, anche nel merito, questa è una proposta seria, che può essere accolta e può evitare un conflitto che penso non abbia ragion d'essere.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non credo sia una questione di merito, dal momento che lei ha avuto consapevolezza solo ora di come si sono svolti i fatti: si tratta di una norma, approvata dalla Camera dei deputati, discussa in Commissione e approvata nello stesso testo. Credo che sia sufficiente il Regolamento: il relatore può presentare in Aula degli emendamenti con l'autorizzazione del Presidente; penso che l'autorizzazione del Presidente non dovrebbe essere concessa in un'ipotesi, come questa, di conforme deliberazione della Commissione rispetto al testo licenziato dalla Camera, dopo una lunga discussione, come è stato richiamato dai senatori Lumia e Palma.

Chiederei pertanto che lei, signor Presidente, riprenda in considerazione l'ipotesi di non autorizzare l'emendamento 1.600.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, l'emendamento 1.600 in realtà è già stato autorizzato e discusso.

Ritengo che rimanga una questione di opportunità.

Invito la relatrice, senatrice Filippin, a dire se intende confermare il proprio emendamento oppure no. Ridiscutere quello che è stato discusso in Commissione è comunque un diritto sovrano dell'Assemblea. Sotto

questo profilo, quindi, ne faccio una questione di opportunità, su cui lascio alla relatrice e al Governo esprimere un parere.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, confermo che sul punto in Commissione giustizia si è svolta una discussione molto attenta e approfondita. Tuttavia, come relatore, ritengo che le motivazioni che mi hanno spinto a presentare questo emendamento, cioè non creare disparità di trattamento tra le testate giornalistiche tradizionali e quelle *on line*, che presumibilmente diverranno un mezzo di comunicazione e d'informazione sempre più importante, sia prevalente su ogni altra considerazione. Mantengo, quindi, l'emendamento 1.600.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Saluto ad una delegazione indonesiana

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea ad una delegazione del Ministero dei trasporti indonesiano, accompagnata dal Presidente del Comitato per il coordinamento degli investimenti e dall'ambasciatore della Repubblica di Indonesia, che segue i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1119, 734, 845, 903 e 1067 (ore 17,58)

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti in esame.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 01.100. Esiste già una legge, che abbiamo ricordato poc'anzi, la n. 67 del 28 aprile 2014, che ha già conferito delega al Governo per la depenalizzazione dell'ingiuria e di alcuni reati minori, tra i quali potrebbe tranquillamente estendersi anche la diffamazione. Ritengo, però, che il salto dall'eliminazione di una pena detentiva e la sua sostituzione con una pena pecuniaria, con la completa depenalizzazione, sia in questo momento prematuro.

PRESIDENTE. Quindi, in caso di mancato ritiro evidentemente il parere è contrario.

FILIPPIN, *relatrice*. Sì.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.100 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

FILIPPIN, *relatrice*. Invito i presentatori a ritirare, altrimenti il parere è contrario, gli emendamenti 1.101, 1.4, 1.102 e 1.6, perché si tratta sempre di richieste volte a mettere condizioni alla rettifica, che non posso accogliere per i motivi che ho spiegato in replica. Anche sull'emendamento 1.103 c'è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, semplicemente perché la formulazione dell'emendamento da parte del senatore Caliendo aumenta i tempi per la rettifica portandoli complessivamente a 10 giorni, quando invece serve una rettifica completa.

Invito anche al ritiro dell'emendamento 1.104. Esprimo parere contrario e invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.13, sempre perché la rettifica deve essere tempestiva. Anche sull'emendamento 1.105 c'è un invito al ritiro o un parere contrario, perché l'articolo 700 prevede già l'ordine di pubblicazione. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 1.106 o esprimo parere contrario, perché non è il giudice che applica la sanzione amministrativa; lo stesso parere vale per l'emendamento 1.18, perché in questo caso non si mettono limiti alla determinazione del possibile risarcimento del danno. La stessa motivazione vale l'emendamento 1.19; anche il parere è quindi lo stesso. Per l'emendamento 1.107 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario e invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.108 perché estende il termine della prescrizione. Invito il senatore Casson a ritirare l'emendamento 1.109, perché si tratta della ripetizione dell'articolo 185 del codice penale.

Sull'emendamento 1.21 esprimo parere favorevole.

Esprimo invece parere contrario e invito il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.25, perché il testo di base è più chiaro.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.110 è stato ritirato.

FILIPPIN, *relatrice*. Sull'emendamento 1.28, identico all'emendamento 1.111, se i presentatori sono d'accordo, proporrei la seguente formulazione: «*Al comma 5, capoverso* »Art. 13« *al comma 2, sostituire le parole:* »e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice« *con le seguenti:* »e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma«. Spiego. Si tratta della duplicazione della sanzione accessoria dell'interdizione che sposterei, se i proponenti sono d'accordo ad accogliere questa riformulazione, ai casi di recidiva reiterata specifica.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accetta la riformulazione dell'emendamento 1.28?

BUCCARELLA (*M5S*). Sì, accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Senatore Casson, accoglie la riformulazione dell'emendamento 1.111?

CASSON (*PD*). Signor Presidente, colgo l'occasione per intervenire su tre emendamenti da me presentati. Sull'emendamento 01.100 è stato espresso un invito al ritiro, che accolgo, pur rilevando che la legge delega 28 aprile 2014, n. 67, prevedeva e prevede la depenalizzazione di reati minori che però riguardano l'ingiuria e non la diffamazione. Peraltro, mi rendo conto delle perplessità e probabilmente della non sufficiente maturazione del Paese in ordine ad una depenalizzazione dell'intera materia della diffamazione, per cui accolgo l'invito della relatrice al ritiro.

Per quanto concerne l'emendamento 1.109, per il quale c'è un invito al ritiro, accolgo tale invito.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.111, per il quale è stata proposta una riformulazione, si tratta di una soluzione di compromesso. Piuttosto che ricadere nelle fattispecie, così come risultavano nel testo che è arrivato a quest'Assemblea per l'esame e per il voto, il relatore propone una via di mezzo. Quindi accetto questa come soluzione di mezzo.

PRESIDENTE. Invito la relatrice a concludere l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro, o altrimenti esprimo parere contrario, sugli emendamenti 1.30, 1.112, 1.113, 1.33 e 1.114. Esprimo infine parere contrario sul subemendamento 1.600/1.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme alla relatrice, signor Presidente, anche per quanto riguarda le proposte di riformulazione.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

L'emendamento 01.100 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «e senza commento.».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.102 e l'emendamento 1.6.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Caliendo, purtroppo c'è una votazione in corso.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Non fa nulla, signor Presidente. Si vede che il Regolamento vale solo per una parte.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Caliendo, annulliamo la votazione; lei parli e poi riprenderemo la votazione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il testo che è passato in Commissione dice che le rettifiche vengono fatte ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Ora, di questo articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177 del 2005 non viene nulla specificato, ma viene richiamato per intero. Io mi sono permesso di proporre, avendo presentato una serie di emendamenti su questo disegno di legge, che sono stati accolti in Commissione, di sostituire il testo con le seguenti parole: «secondo i modi e i tempi, e al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 32-*quinquies* (...)» (come dice la norma). Dopodiché, non essendo stato previsto un termine per la rettifica, propongo di introdurre il termine di 10 giorni; entro 10 giorni deve essere fatta la rettifica. Non ho capito perché il parere è contrario: è la stessa norma approvata in Commissione, con una specificazione relativa ai presupposti richiamati nell'articolo 32-*quinquies*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «30.000 euro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.19 e l'emendamento 1.107.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.109 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.110 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28 (testo 2), presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 1.111 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.600/1.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per ribadire quanto già il senatore Lumia ha detto poco fa. L'emendamento 1.600 della relatrice serve per fare ordine al sistema. Unifica le competenze delle testate *on line* alla situazione già vigente per tutte le testate sia di carta stampata, periodici e quotidiani. Riguarda le testate televisive e radiofoniche. Sarebbe molto disordinato dal punto di vista ordinamentale del sistema che ci fosse un'eccezione non giustificata per le testate di comunicazione telematica. Penso che sia utile votare a favore di quell'emendamento.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le parole del presidente Zanda. Non so a quale tipo di ordine egli si riferisca. Penso che l'ordine principale al quale tutti noi dobbiamo rispondere sia l'interesse del cittadino. E l'interesse del cittadino è rappresentato certamente in modo più efficace da un impianto che gli garantisca l'accesso alla sua possibile difesa – è evidente – nel foro di competenza legato alla sua residenza, ovvero laddove per quel cittadino è più semplice andare a difendersi.

Diverso sarebbe accettare l'idea per testate giornalistiche o radiotelevisive aventi sede all'estero: se il foro competente è quello dell'estero, è chiaro che per quel cittadino sarà quasi impossibile – ritengo – potersi avvalere del ricorso alla giustizia; dovrebbe potere ottenerla nelle sedi competenti, che sono quelle del foro della propria residenza e della magistratura italiana.

Questo è quanto vorrei ribadire e che chiediamo di poter chiarire con il Governo grazie alla presentazione del nostro emendamento.

Penso sia importante che su questo tema si possa approfondire in modo migliore: ovviamente non pongo limiti di alcun genere alle eventuali composizioni e al fatto di ritornare a quel testo che la Camera aveva votato, il quale garantiva molto di più il diritto del cittadino e non quello delle testate considerato, tra l'altro, – questo è il tema di questo dibattito – il fatto che si apre lo scenario di Internet, nell'ambito del quale è ancora più difficile per il cittadino ottenere giustizia.

ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento dei senatori Falanga e Bonfrisco 1.600/1.

PRESIDENTE. Senatore Zin, la sua sottoscrizione è accettata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.600/1, presentato dal senatore Falanga e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*). (*Commenti dal Gruppo FI-Pdl XVII. Il senatore Palma fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Senatore Palma, il sistema elettronico ha riportato come risultato che il Senato non approva. Ci sono dodici astenuti.

PALMA (*FI-PdL XVII*). È giusto, Presidente. Intendevo intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.600.

PRESIDENTE. Non avevo capito. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.600. Prego, senatore Palma.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Presidente, tutto è opinabile fuorché la matematica dei numeri. I numeri, però – come dire – segnano il rilievo della questione, se è vero come è vero che si è finiti a parità con 114 voti e che l'emendamento non è stato approvato in ragione degli astenuti.

Vorrei chiedere cortesemente all'Aula di prestare un po' di attenzione. Il senatore Lumia e il presidente Zanda hanno fatto il seguente ragionamento: abbiamo modificato la norma con riferimento alle comunicazioni telematiche per adeguarla a quanto è previsto per le diffamazioni attraverso i giornali. Noi apprezziamo questo sforzo di sintonia sistematica, ma né il senatore Lumia né il presidente Zanda ci hanno detto che la norma prevista per le diffamazioni a mezzo stampa è più giusta e corretta rispetto alla norma licenziata dalla Camera.

La giustezza e la correttezza di una norma si desumono, dal mio personale punto di vista, dall'agevolazione che viene concessa ai cittadini, soggetti deboli in questo caso, di difendere i propri diritti a fronte di una aggressione che proviene da altri.

Allora, ai signori senatori vorrei fare una domanda semplice: nell'eventualità in cui uno di voi dovesse essere offeso da una comunicazione telematica, dovendo attivare delle ricerche, inevitabilmente private, per comprendere qual è il luogo di registrazione della testata produttiva di quella comunicazione telematica che si immagina lesiva del vostro interesse, sarebbe per voi più gravoso affidarvi alle cure del difensore che vive nel vostro stesso luogo di residenza, ovvero rivolgervi, per chi di voi vive ad esempio ad Agrigento, all'avvocato che per ipotesi stia a Trieste, perché chissà per quale strana ventura quella testata è stata registrata a Trieste?

Vi faccio questi esempi terra terra evidentemente non perché non abbia stima e considerazione delle vostre capacità, ma perché spesso proprio gli esempi terra terra manifestano in maniera lampante la giustezza o la non giustezza di una norma.

Prevedere che il soggetto passivo di una comunicazione telematica diffamatoria debba avere la possibilità di difendersi come per esempio capita, sia pure in modo alternativo, per i sistemi televisivi, presso il proprio luogo di residenza invece di dover armare tutto un impianto difensivo molto lontano da casa, con quello che ne consegue sotto il profilo delle spese, credo che sia una norma più giusta.

E non è un caso – lo hanno riconosciuto il presidente Lumia e la senatrice Filippin – che in Commissione questo punto sia stato trattato e sia stato risolto nel senso in cui l'avevamo risolto, proprio perché avevamo prestato attenzione, pur consapevoli degli interessi che potevano stare dietro ad una diversa immaginazione della competenza, perché ritenevamo di predisporre una norma che potesse essere d'aiuto ai cittadini. Solo di questo stiamo parlando.

La domanda che io vi pongo è molto semplice: nel vostro legiferare, ritenete voi che sia più utile legiferare nell'interesse dei singoli cittadini ovvero di testate, qualsivoglia esse siano, che sicuramente hanno un potere maggiore rispetto ai cittadini? E ritenete voi, una volta che sia appurata la non giustezza di una norma (faccio riferimento a quella sulla diffamazione a mezzo stampa), continuare ad adeguarsi a quell'errore e, anche per le comunicazioni telematiche, varare una norma che sia di aggravio per il Paese?

Capisco le folgorazioni sulla strada di Damasco, ma mi chiedo come mai in Commissione questo punto è passato sostanzialmente all'unanimità e poi, chissà per quale folgorazione, appunto, si immagina una soluzione diversa a tutto vantaggio delle testate e a tutto svantaggio dei singoli cittadini. Questa è la ragione per la quale il Gruppo di Forza Italia voterà contro l'emendamento 1.600.

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo voterà contro l'emendamento 1.600, non solo per le motivazioni tecniche ben fornite dal Presidente della Commissione Palma, ma anche perché l'intervento del capogruppo Zanda è stato un intervento di giustificazione.

Si è voluto giustificare verso gli italiani, chiedendo scusa a priori: lo fanno per uniformare le testate *on line* alle altre testate giornalistiche tradizionali. Così facendo, ci si giustifica dicendo: «lo sappiamo che gli italiani dovranno sopportare costi, che non potranno difendersi, e che quindi non c'è più garantismo ma solamente interesse verso le testate giornalistiche». Così non può essere: non si può ascoltare un Capogruppo di un partito che vuole governare questo Paese chiedere preventivamente scusa per quello che sta facendo: pur sapendo che è un errore, continua a farlo.

Invito la relatrice a ripensarci e soprattutto invito il Governo, nella persona del qui presente sottosegretario Ferri, a pensare alle difficoltà che tutti i cittadini avranno, dopo l'approvazione di questa norma, di poter ottenere giustizia, di avere una garanzia rispetto all'offesa che hanno ricevuto, poiché non avranno soddisfazione in tal senso.

Invito veramente a ripensarci perché stiamo facendo un danno. È come se, nel periodo dei vettori, si vuol continuare ad andare in carrozza perché i nostri avi andavano in carrozza. È ora che anche questo Paese si ammoderni sotto questo punto di vista ed è per questo che il nostro Gruppo voterà convintamente contro l'emendamento invitando ancora una volta la relatrice ed il Governo ad una riflessione.

CAPACCHIONE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE (PD). Signor Presidente, mi rendo conto che la questione è molto complicata, tant'è che l'esito della votazione effettuata sul punto ricalca in pieno le perplessità che abbiamo avuto anche noi nel corso del dibattito in Commissione. Vorrei fare però qualche annotazione, perché c'è un equivoco di fondo anche nel linguaggio.

Stiamo parlando del reato di diffamazione a mezzo stampa e non del contenzioso in sede civile: la parte che viene coinvolta non è un'azienda, una testata editoriale, ma è un giornalista, un cittadino singolo che risponde a titolo personale di fronte alla legge. Quindi, le preoccupazioni di tutela del cittadino forse danneggiato dovrebbero valere anche nei confronti del cittadino accusato ma non necessariamente colpevole. Quest'ultimo infatti – magari chi la fa la cronaca giudiziaria, che è il caso in cui più di frequente si incorre in una querela – per uno stesso fatto giudiziario che riguarda, poniamo, un'inchiesta di Tangentopoli in Lombardia che coinvolge personaggi calabresi, si vedrebbe querelato da un signore lombardo per un articolo e da un signore calabrese per un altro articolo sullo

stesso fatto, quindi quella persona singola, magari *freelance*, magari collaboratore pagato a pezzo, sarebbe costretta a fare il giro dell'Italia. Credo che i due interessi si equivalgano – quello della parte presunta offesa e della parte presunta colpevole – e che vadano quindi uniformati a quella che è la legislazione vigente.

Infatti, potremmo avere anche un altro paradosso: uno stesso articolo, se pubblicato su una testata cartacea, ha come competenza certa quella del luogo di stampa di quel giornale; pubblicato invece sulla stessa testata *on line*, registrata con la gerenza, ha un'altra competenza. Questo non è possibile e non è ammissibile: ci troveremmo di fronte ad un caos, non tanto nella difesa, ma soprattutto nell'organizzazione del lavoro, in particolare nell'organizzazione aziendale del lavoro, questo sì, perché anche il diritto di difesa da parte del giornalista che viene accusato di diffamazione, non sempre a ragione, deve essere tutelato.

Credo pertanto che questa norma, che non è perfetta – mi rendo conto – perché il giornale cartaceo è un pezzo di carta mentre il virtuale è altra cosa, ha bisogno comunque di aggiustamenti, ma credo che questo possa essere un inizio di una mediazione su una discussione.

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signor Presidente, per la verità, abbiamo approfondito e dibattuto in Commissione a lungo questo punto, e la Commissione ha deciso in conformità di quanto aveva già deciso la Camera. Quindi, come ci siamo astenuti sul subemendamento analogamente non vediamo ragione di votare un'iniziativa autonoma presa del relatore in Aula, e pertanto ci asterremo anche su questo emendamento.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo solo per rispondere alla senatrice Capacchione che ha detto, a mio avviso, un'inesattezza.

La senatrice ha fatto riferimento al giornalista, e quindi a colui che ha creato la notizia, e tutela questa posizione (ed è ben comprensibile, considerata l'attività professionale della senatrice Capacchione). Ovviamente ciò non è pertinente, rilevante, in questo caso, perché la competenza non va individuata nel luogo di residenza della giornalista o del giornalista: così come la relatrice Filippin ha immaginato la modifica con l'emendamento presentato va infatti individuata nel luogo dove ha sede la testata *on line* che ha pubblicato la notizia.

È dunque poco pertinente pensare di voler tutelare la posizione del soggetto che viene eventualmente accusato di diffamazione perché la sua residenza in questo caso non c'entra proprio nulla.

FILIPPIN, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, sottoscrivo interamente l'intervento della senatrice Capacchione, di cui condivido tutto: i ragionamenti, le spiegazioni e quanto altro. È esattamente questo il motivo per cui ho proposto l'emendamento.

Tuttavia, quello al nostro esame è un provvedimento importante, sul quale è necessario ci sia la massima condivisione possibile, ragione per cui ritiro l'emendamento 1.600. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e M5S*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 2.107 propone l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale che riguarda l'offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, una norma anacronistica che prevede una sanzione pesantissima (da uno a cinque anni di reclusione) per un reato datato e frutto di tempi passati, di monarchie o regimi autoritari.

Peraltro, vorrei ricordare che lo stesso Presidente della Repubblica nel 2009 si è espresso favorevolmente affinché sulla materia decidesse autonomamente il Parlamento affermando: «Giudichino i cittadini che cosa è libertà di critica, e cosa non lo è, nei confronti di istituzioni che dovrebbero essere tenute fuori dalla mischia politica e mediatica».

Anche in considerazione di ciò, invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento 2.107, di cui è primo firmatario il senatore Ciampolillo, che prevede l'abrogazione, *sic et simpliciter*, del reato di offesa al Presidente della Repubblica. Ritengo che i tempi siano giusti. Fra l'altro, indirettamente, lo stesso Presidente della Repubblica ha reso noto (pur non avendo titolo ad esprimere un parere al riguardo) che ritiene giusto rimettere la questione alla disponibilità del Parlamento.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che ritiro gli emendamenti 2.101 e 2.104. Si tratta infatti di refusi della fase

di esame in Commissione riguardanti la responsabilità per colpa del direttore, considerato che il contenuto degli stessi è già stato compreso in altri emendamenti e, dunque, nel testo.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione dell'Aula sull'emendamento 2.106, che è di particolare importanza: si tratta dell'ipotesi di abolizione del reato di vilipendio al Presidente della Repubblica.

Sappiamo che su questo tema è in corso anche una discussione con riferimento a vicende di attualità che hanno coinvolto alcuni esponenti sottoposti a giudizio proprio per il reato di vilipendio al Capo dello Stato.

Lo stesso Presidente della Repubblica, nel 2009, sollecitato nel corso di una conferenza stampa in occasione di un incontro pubblico ad esprimere una valutazione sulla validità o meno della sussistenza del reato di vilipendio al Capo dello Stato (che richiede poi per la perseguibilità l'autorizzazione del Ministro della giustizia) ebbe a dire che era un tema che avrebbe potuto e dovuto affrontare il Parlamento, ove avesse ritenuto.

Ho presentato da tempo un disegno di legge avente contenuto analogo a quello dell'emendamento, che intende sopprimere questa figura di reato, tenendo conto che le offese e le ingiurie al Capo dello Stato sarebbero comunque sanzionabili con i normali strumenti legislativi, visto che l'abolizione di quel reato non significa certamente far prevalere la possibilità di oltraggio o di offesa: gli strumenti ordinari resterebbero.

L'emendamento che propongo, oltre a connettersi con vicende che sono tutt'ora in discussione nel mondo politico e giornalistico, oltre che con vicende giudiziarie che si trascinano da anni, con rinvii della decisione finale, pone anche un'ulteriore questione, quella di introdurre una sorta di *par condicio*. Assistiamo in effetti tutti i giorni ad offese e polemiche, anche clamorose, di fronte alle quali però i vari Ministri della giustizia, che dovrebbero autorizzare il procedimento, non danno la loro autorizzazione. Non si capisce allora perché, mentre in alcuni casi è stato dato avvio all'*iter* giudiziario, in altri – che si verificano ogni giorno – in mancanza dell'intervento autorizzatorio del Ministro della giustizia, tutto rimane sospeso, e allora davvero c'è l'impunità dell'oltraggio e della diffamazione.

Credo che questa possa essere l'occasione parlamentare perché, attraverso l'approvazione di questo emendamento (ferme restando le garanzie per tutti e quindi anche per le massime cariche dello Stato) si possa eliminare quella che a questo punto appare una bardatura, un *surplus* di misure, che poi peraltro vengono utilizzate con una discrezionalità misteriosa, se si considera che anche in questi giorni tanti fatti meriterebbero forse di essere perseguiti come vilipendio, mentre non abbiamo visto autorizzazioni, né l'avvio di procedure da parte delle autorità competenti.

Come ho detto all'inizio del mio intervento, voglio richiamare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento che, a mio avviso, ha una particolare urgenza ed utilità.

GIOVANARDI (*NCD*). Signor Presidente, ho sottolineato questo aspetto anche in discussione generale: mi sembra che l'emendamento 2.105 contenga una norma di buon senso su cui inviterei il rappresentante del Governo e la relatrice a riflettere.

Può capitare – e oggi purtroppo capita spesso, lo abbiamo sentito anche dalla relatrice – che qualcuno abbia la sfortuna (cittadino qualunque, imprenditore, professionista, parlamentare) di finire nel circuito dei *blog*, che poi quelle informazioni vengano riprese e che, una volta che i buoi sono scappati dalla stalla, sia difficilissimo andare a recuperare situazioni di offesa, di ingiuria, di attribuzione di fatti determinati nella sterminata – ahimè – attuale diffusione di questi strumenti.

Noi proponiamo questo. Oggi i siti sono registrati presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (e quindi è possibile identificare il sito dove queste affermazioni che costituiscono reato sono state espresse), ma in questa marea è il cittadino che deve andare a scoprire se circola qualcosa di calunnioso e offensivo nei suoi confronti e deve segnalare al direttore di quel sito di rimuovere le affermazioni in questione.

Con l'emendamento 2.105 noi chiediamo che, nell'arco di 24 ore (che possono divenire anche 48), se su un sito appaiono affermazioni gravemente lesive, calunniose e che costituiscono reato nei confronti di un cittadino, deve essere il responsabile di quel sito a provvedere a cancellarle. Perché il direttore del sito sa cosa compare sul sito, vede ogni giorno le affermazioni che vanno *on line* e che devono essere rimosse.

Il soggetto, la vittima di questo circuito, come fa invece a venirne in conoscenza in tempo utile, prima che le affermazioni inizino a circolare in tutto il mondo, per poi dovere rincorrere tutti i motori di ricerca tentando disperatamente di cancellare delle affermazioni che, una volta *on line*, rimangono sostanzialmente agli atti e lo perseguiteranno tutta la vita?

Io chiedo pertanto al relatore e al Governo di dare un parere positivo sull'emendamento 2.105 (o eventualmente di rimettersi all'Aula), trattandosi di una questione sulla quale abbiamo avuto tantissime sollecitazioni dalla società civile, proprio per un principio elementare di salvaguardia della possibilità di ognuno di noi di difendersi da queste aggressioni: non soltanto quando ce ne accorgiamo, ma facendo carico alla responsabilità di chi dirige questi siti di essere lui, parte dirigente, entro un tempo ragionevole, a rimuovere queste affermazioni che costituiscono reato.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPIN, *relatrice*. Invito al ritiro degli emendamenti 2.100, 2.2, 2.102 e 2.103, altrimenti il parere è contrario.

Sull'emendamento 2.105, testé illustrato dal senatore Giovanardi, ho già detto in sede di replica che, pur condividendo l'esigenza di porre mano a una disciplina riguardante il mondo di Internet e, particolarmente, il mondo dei *blog*, ritengo che non possa essere questa la sede in cui possiamo affrontare questa disciplina, ma che sia necessaria una riforma o

un intervento organico (che richiedono tempo e meditazione) e che ciò possa avvenire attraverso quel percorso, già individuato alla Camera dei deputati, con l'inizio della discussione sulla cosiddetta *magna charta* di Internet.

Invito al ritiro dell'emendamento 2.106, del senatore Gasparri. Faccio presente, sia al senatore Gasparri che al senatore Ciampolillo, che ha presentato l'emendamento 2.107 di analoga natura e contenuto (riguardante cioè l'abrogazione del reato di vilipendio al Capo dello Stato, previsto dall'articolo 278 del codice penale), che su entrambi i disegni di legge a loro firma è iniziata la discussione in Commissione giustizia. Anzi, la discussione è già finita ed è già stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

La discussione e il voto su una norma così importante, l'abrogazione del reato di vilipendio al Capo dello Stato, deve essere svolta nelle sedi opportune. E questa sede è quella della discussione dei disegni di legge presentati dai senatori Gasparri e Ciampolillo.

Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.109, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16, altrimenti il parere è contrario.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

Aggiungo solo che, per quanto riguarda gli emendamenti 2.106 e 2.107 (su cui il parere è contrario, al pari di quello della relatrice), il reato di offesa al Presidente della Repubblica è già interpretato restrittivamente dalla giurisprudenza e già incontra un limite nel diritto di critica.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.105, su cui è intervenuto anche il senatore Giovanardi, esso, come ha detto la relatrice, pone una questione ragionevole che però (ho preso atto anche del termine modificato dal senatore Giovanardi, dalle 24 alle 48 ore, che è uno dei problemi) presuppone, tra l'altro, oltre a quello che ha detto la senatrice Filippin, anche la modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Infatti, si tratta di persone giuridiche e, quindi, occorre anche intervenire sulla disciplina del decreto legislativo n. 231. Rimangono pertanto questi punti e, per questo, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata)

L'emendamento 2.100 è decaduto per assenza del proponente.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.101 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.104 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore D'Ascola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.106, identico all'emendamento 2.107.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come ha già detto la senatrice Filippin, i disegni di legge in tema di abrogazione del reato di vilipendio al Presidente della Repubblica sono in avanzato corso di trattazione in Commissione giustizia. Si è chiusa la fase della discussione generale e giovedì della prossima settimana, se non ricordo male, si chiuderà la fase della presentazione degli emendamenti. Essendo la materia assolutamente ordinamentale (quindi non necessita dei pareri della Commissione bilancio), si può procedere tranquillamente e velocemente al voto, qualunque esso sia. Ciò è evidente.

Ciò premesso, mi permetto di rappresentare sia al senatore Gasparri che al senatore Ciampolillo l'opportunità di ritirare questi emendamenti. È infatti evidente che, nell'eventualità in cui vi dovesse essere un voto contrario da parte dell'Aula, la Commissione non potrebbe che prenderne atto e – aggiungo ai fini di questa richiesta di rinvio – la stessa relatrice ha manifestato la sua contrarietà nel parere non entrando nel merito, ma affermando, a mio avviso a ragione, che vi è una sorta di estraneità della

materia. Infatti, non vi è dubbio che stiamo trattando del reato di diffamazione – reato contro l'onore – e non di un reato contro la personalità dello Stato. Quindi, per le ragioni che ho detto, mi permetto di invitare sia il senatore Gasparri che il senatore Ciampolillo a ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, senatore Gasparri, accogliete l'invito al ritiro?

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, dall'intervento della relatrice non credo si possano desumere elementi tali da far considerare, in caso di votazione di un emendamento e di un eventuale esito negativo, un effetto così preclusivo in sede di Commissione giustizia. Questo, in base alle stesse argomentazioni usate dalla senatrice Filippin. I motivi del suo parere contrario ci pare non fossero fondati su questo.

La circostanza per cui in Commissione giustizia il lavoro sulle ipotesi abrogative dell'articolo 278 del codice penale è già ad un buon grado di avanzamento non sarebbe pregiudicata – a modesto parere di chi parla – da un eventuale voto contrario sull'emendamento 2.107, che magari potrebbe essere, in astratto, oggetto di perplessità in quanto a coerenza formale con la materia che stiamo trattando.

Vorrei, pertanto, rigettare questo paventato timore del presidente Palma. Il Gruppo Movimento 5 Stelle non ritira l'emendamento 2.107, fermo restando che, a nostro modo di vedere, un eventuale voto negativo dell'Assemblea non avrebbe alcuna conseguenza in Commissione giustizia.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei rispondere in particolare alla sollecitazione del senatore Palma. Non posso non tener conto del fatto vista la delicatezza della materia (parliamo del reato di vilipendio al Capo dello Stato e non ripeto le cose che ho detto prima), che tutti, anche la massima istituzione, hanno affidato la questione alla riflessione al Parlamento.

Questa è una riflessione incidentale: si tratta, infatti, di un emendamento proposto alla legge sulla diffamazione. Porre la questione del vilipendio in un emendamento ad un disegno di legge come questo non è improprio, perché la materia è assolutamente congrua.

Avendo io presentato da tempo un disegno di legge in materia (ce ne sono anche di altri Gruppi), prendo atto che il Presidente della Commissione giustizia e la relatrice hanno ribadito quello che già so, cioè che la discussione sul provvedimento è in avanzata definizione. Poiché voglio che si approvi questa norma, non ho interesse a creare una polemica particolare, vista anche la delicatezza della materia. Pertanto, nel ritirare l'emendamento 2.106, mi auguro – lo dico in Aula in modo che resti agli atti, e mi rivolgo anche alla Presidenza, da cui non dipende questo fatto, ma per una responsabilizzazione collettiva – che poi, nella sede della Commissione, essendo una materia, nella sua delicatezza, molto semplice (non ha problemi di copertura, non ha costi, non dovremo inseguire il se-

natore Azzollini per il parere in linea diretta), il provvedimento possa essere discusso.

Non è una legge *ad personam*. Ho citato una dichiarazione del Capo dello Stato del 2009: è una vicenda generale e antica, che poi coincide anche con qualche vicenda di cronaca.

I colleghi che hanno presentato analoghe proposte non possono dipendere da una mia affermazione; sarebbe, però, logico ritirare entrambi gli emendamenti per poter sollecitare la Commissione a una rapida discussione (ma io ovviamente parlo per me e non posso impegnare gli altri).

Ho voluto fare una considerazione ordinamentale, prendendo atto delle parole del presidente della Commissione giustizia Palma, che ben conosce la materia, e della relatrice, che non ha manifestato un'ostilità specifica nel merito, ma anche confidando in una rapidità della decisione. Accolgo, quindi, l'invito del presidente Palma al ritiro dell'emendamento 2.106 e auspico che questo faciliti una rapida decisione.

La Commissione giustizia è carica di questioni da affrontare: questa materia, pur essendo delicata, è molto semplice nella sua decisione e non richiede discussioni teologiche: si può essere a favore o contro, la questione è abbastanza nota. Mi auguro che questa mia scelta possa essere motivo di esortazione alla Commissione per le valutazioni di sua competenza.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.106 è quindi ritirato, mentre è mantenuto l'emendamento 2.107.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, solo una precisazione, perché credo che le mie parole siano state interpretate in maniera forse non rispondente a quello che volevo dire.

Per quello che mi riguarda, è chiaro che annetto al voto dell'Aula un effetto preclusivo con riferimento all'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, che è cosa ben diversa, essendosi aperta la fase emendativa, rispetto ad una riflessione che la Commissione potrà fare, a mio avviso legittimamente nonostante il voto dell'Aula, con riferimento a delle modifiche della fattispecie ovvero dell'aspetto sanzionatorio della norma. Questo lo dico per chiarezza nei confronti dell'Aula.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, se dovesse essere messo in votazione l'emendamento in esame mi troverei molto a disagio.

Ho sempre ragionato contro le leggi *ad personam*, ma anche contro le leggi *contra personam*.

Molti di voi sanno meglio di me di cosa discutiamo. E quando, da una parte, sento il senatore Gasparri sostenere a spada tratta la necessità di abolizione dei reati di opinione, dall'altra, avverto il disagio di aver partecipato, con alcuni di voi, al centro per la riforma dello Stato per vari anni, discutendo di come abolire i reati di opinione e, primo fra gli altri, il reato di vilipendio. Ha detto il presidente Palma: se oggi dovessimo votare contro la proposta di abolizione, noi andremmo a determinare indirettamente un voto contrario nel voto in Commissione. Mi domando allora se per essere coerenti non sarebbe forse meglio un nostro voto di astensione che sia sì bocciatura dell'emendamento ma motivato dalla necessità di approfondire il tema in Commissione, altrimenti vivo un momento un po' kafkiano: da una parte il senatore Gasparri sostiene l'abolizione del reato di vilipendio insieme al Movimento 5 Stelle e, dall'altra, il Partito Democratico dice che non si fa più; cosa di cui abbiamo discusso per venti-trent'anni.

Chiedo dunque un attimo di resipiscenza da parte di tutti perché la fretta non aiuta. Poc'anzi avevo chiesto di revocare l'autorizzazione solo perché immaginavo ciò che stava per accadere. Mi appello quindi a tutte le persone responsabili affinché vi sia un attimo di riflessione su quello che stiamo facendo. Personalmente voterei ora a favore, perché ricordo sempre quello che il presidente Napolitano ha detto negli anni scorsi, ovvero che se fosse dipeso da lui il reato di vilipendio sarebbe stato già eliminato. Tuttavia, oggi mi domando (ricordando gli insegnamenti di Greco, al Centro per la riforma dello Stato, anche se non devo ricordarvi io): siamo ancora consapevoli della necessità di fare questa battaglia?

Credo che il senatore Buccarella si debba convincere di questo, in modo tale che possiamo votare sul tema al più presto in Commissione, altrimenti, se si deve votare in Aula, credo che un voto di astensione sia la migliore soluzione avendo valenza di voto contrario ma significando, né più, né meno, che è opportuno affrontare il tema in Commissione. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signor Presidente, credo che il senatore Caliando abbia sottolineato l'imbarazzante situazione che si è creata, e per me ancora di più essendo relatore del provvedimento che tratta la materia del vilipendio ed avendo già avuto modo di esprimere la mia opinione al riguardo. Poiché abbiamo derubricato la bestemmia verso la divinità, per chi ci crede, un sistema che depenalizza questo reato e colpisce con il carcere chi fa vilipendio di una persona credo sia piuttosto squilibrato.

Sono assolutamente dell'idea che occorra trovare un equilibrio. In questa situazione, però, ci troviamo in una realtà in cui il voto contrario su questo emendamento (inevitabile, perché, come il Presidente della 2ª Commissione ha detto bene, si affronta con l'accetta un discorso che invece deve essere equilibrato), verrebbe interpretato come un rifiuto del principio di rivedere, nel 2014, in maniera organica e civile una determinata situazione.

Quindi, per quanto ci riguarda, se l'emendamento verrà mantenuto noi ci asterremo, ma l'astensione non vorrà dire affatto un pronunciamento contrario alla necessità di affrontare questo argomento rapidamente in Commissione per trovare una soluzione equilibrata.

Quindi, con queste motivazioni, se l'emendamento verrà mantenuto, il Nuovo Centrodestra annuncia il proprio voto di astensione.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in Commissione giustizia molti sono gli emendamenti che intendono sopprimere il reato di vilipendio. Ovviamente hanno ragione il presidente Palma e il senatore Caliendo, quando affermano che la bocciatura di questo emendamento in questo momento, nell'ambito di questo provvedimento, preclude la possibilità di approvazione in Commissione di quegli emendamenti soppressivi. Ce ne sono poi altri che vanno a modificare le sanzioni e quindi lasciano in vita il reato.

Io suggerirei, signor Presidente, affinché il senatore Buccarella si convinca di questo aspetto squisitamente tecnico e regolamentare, di accantonare questo emendamento, dando al senatore Buccarella la possibilità di fare una riflessione. Egli infatti vuole l'abrogazione del reato di vilipendio, però, lasciando in vita il suo emendamento, rischia di andare contro le decisioni che sono da lui assunte.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, l'ultima parola spetta a lei. Ha bisogno di tempo per riflettere? Ritira o non ritira l'emendamento?

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, mi permetta di illustrare in dieci secondi il motivo per cui ritengo opportuno non ritirare l'emendamento 2.107. In primo luogo, perché il primo firmatario oggi è assente; quindi chi ne può disporre in maniera totale purtroppo oggi non può parlare. Io, in sua vece ed anche in vece degli altri firmatari, nonché dell'intero Gruppo, assisto anche un po' divertito allo zigzag argomentativo dei colleghi di Forza Italia e del centrodestra. Per noi, lungi dall'interessarci delle situazioni contingenti e di chi magari oggi ha a che fare con una sentenza di condanna per quel reato, questa è una richiesta che il Movimento

sostiene da tempo; ed è presente su un certo *blog* a voi tutti molto noto l'opportunità di abrogare quel reato.

Allora, la questione a questo punto è molto semplice. Chi è d'accordo sull'abrogazione di un reato anacronistico, il vilipendio del Presidente della Repubblica, che prevede oggi una sanzione detentiva da uno a cinque anni (cioè di una pesantezza inusitata), oggi ha la possibilità, evitando un laborioso lavoro in Commissione, di votare sì; l'emendamento diventerà così testo di legge, evidentemente. Chi dovesse essere contrario all'abrogazione del reato oggi ha la possibilità di votare no. Non dico nulla di nuovo, è una banalità. Ci tengo a sottolineare che, a mio modestissimo avviso, a livello regolamentare i lavori della Commissione giustizia, che la Presidenza della stessa è saggiamente in grado di ordinare, non possano essere condizionati da un voto dell'Aula, qualunque esso sia, anche se dovesse essere sfavorevole (se i colleghi alla mia sinistra si asterranno, non raggiungeremo forse la maggioranza). Se ne potrà riparlare in Commissione giustizia; non vedo alcuna preclusione regolamentare né – devo dire, a questo punto – politica, nonostante le argomentazioni, apparentemente un po' stiracchiate, da parte dell'altro sottoscrittore, il senatore Gasparri, che ha ritirato il suo emendamento. Penso che in Commissione giustizia ci saranno lo spazio e il tempo per poter analizzare il punto e per vedere come la volontà maggioritaria si realizza con riferimento a questo reato, che ormai sarebbe bene che fosse cancellato dal nostro ordinamento giuridico, a parere di chi parla.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. I discorsi sono abbastanza chiari. Abbiamo appurato che un'eventuale reiezione di questo emendamento non blocca i lavori della Commissione nei termini che poc'anzi mi sono permesso di esprimere. Sicuramente li bloccherebbe con riferimento all'abrogazione *tout court* del reato.

Presidente, so bene che la valutazione sull'ammissibilità o inammissibilità degli emendamenti compete alla Presidenza, ma so anche che queste decisioni non sono definitive, perché, *melius re perpensa*, possono essere oggetto di una nuova valutazione da parte della Presidenza. Volevo quindi sottoporle questo problema: noi stiamo discutendo di un disegno di legge che recita «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47», che è la legge sulla stampa, «al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante»; e andando a vedere il testo del disegno di legge, tutti gli articoli sono concentrati sulla specifica materia. Signor Presidente, mi permetterei di sottoporre alla sua attenzione se un emendamento, che riguarda un reato contro la personalità dello Stato, che seppur per certi profili è simile al vilipen-

dio, possa o meno avere ingresso in questa materia. Ove, per esempio, ciò dovesse essere, vi dovrebbe entrare anche il vilipendio alla bandiera, alla Nazione, alle istituzioni costituzionali, che sono tutti reati contro la personalità dello Stato.

Presidente, penso che se lei avesse la cortesia di dedicare un po' di attenzione all'ammissibilità o meno di questo emendamento, forse con la sua saggezza potremmo uscire da questa *impasse*. Ove ciò non dovesse accadere, si andrà avanti nei termini che poc'anzi abbiamo concordato.

PRESIDENTE. Quindi, lei rivolge un invito alla Presidenza a dichiarare l'inammissibilità di un emendamento già ammesso?

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non mi permetterei mai di rivolgere un invito alla Presidenza. Ho semplicemente segnalato alla Presidenza una mia ipotesi in ragione della quale, per estraneità alla materia, la Presidenza potrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'emendamento.

PRESIDENTE. Stante il mancato ritiro dell'emendamento da parte del senatore Buccarella, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.107, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 2.108 è stato ritirato, mentre l'emendamento 2.109 è decaduto per assenza del proponente.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPIN, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati, nonché sulla proposta di stralcio.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Sulla proposta di stralcio la votazione dev'essere comunque effettuata per alzata di mano.

Metto ai voti la proposta di stralcio S3.100, presentata dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Non è approvata.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, abbiamo presentato gli emendamenti 4.100 e 4.103 in materia di liti di natura civilistica temerarie e di querele temerarie.

Come abbiamo avuto modo di dire più volte in quest'Aula, negli ultimi giorni, nel corso della discussione generale, si tratta di un utilizzo della giustizia e della sua macchina a scopo intimidatorio nei confronti dei giornalisti e, in particolare, di quelli che fanno parte di piccole o medie testate, che si avventurano in indagini, approfondimenti ed accertamenti di fatti di cronaca che spesso hanno a che fare con scandali di alto livello del mondo dell'economia, della finanza e della politica. Vengono usati gli strumenti della lite in sede civile e della querela allo scopo di intimorire ed impedire che il giornalista faccia il proprio mestiere di ricerca di notizie e di informazioni da fornire ai cittadini.

L'emendamento 4.100, in particolare, modifica il regime delle liti temerarie così come impostato nel codice di diritto processuale civile prevedendone, anzitutto, l'applicabilità ai giudizi civili per risarcimento del danno e mutandone, rispetto al testo proposto, la natura: alla sanzione di tipo pubblicistico da devolvere alla cassa delle ammende si aggiunge una misura di carattere riparativo-risarcitorio da liquidarsi in via equitativa al convenuto in misura proporzionale rispetto alla somma che viene richiesta dall'attore.

L'emendamento 4.103 in materia di querele temerarie segue lo stesso percorso, con impostazione analoga.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.102 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, per i motivi che ho già espresso sia in sede di illustrazione della relazione, sia in sede di replica, ritengo che il tema dell'uso a scopo intimidatorio della giustizia, nel caso della diffamazione, sia un tema al quale la politica debba una seppur parziale risposta.

Propongo quindi al presentatore dell'emendamento 4.100, senatore Casson, la seguente riformulazione: «Art. 4. – (*Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile*) – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa"».

In caso di accoglimento, ovviamente il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Nella proposta di riformulazione, la parte finale dell'emendamento viene quindi cassata. Il testo terminerebbe con le parole: «in via equitativa».

FILIPPIN, *relatrice*. Sì, signor Presidente. Le altre modifiche consistono nella sostituzione delle parole «condanna» con le parole «può condannare», e nell'estensione della diffamazione commessa col mezzo della stampa anche al mezzo della radiotelevisione.

PRESIDENTE. Senatore Casson, accoglie la proposta di riformulazione?

CASSON (*PD*). Mi riservo di pronunciarmi in merito.

FILIPPIN, *relatrice*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.101, ritengo che la questione della giustizia a scopo intimidatorio, quindi il problema della querele temeraria, sarebbe, per così dire, risolto dall'approvazione dell'emendamento 4.100.

Chiedo quindi al senatore De Cristofaro e agli altri presentatori di ritirare l'emendamento 4.101 proprio in conseguenza del parere favorevole espresso sull'emendamento 4.100, ove riformulato.

Anche nel caso dell'emendamento 4.103, propongo una riformulazione, analoga a quella precedente, nel senso di modificare l'attuale testo mediante la sostituzione delle parole «il giudice condanna il querelante» con le parole: «il giudice può condannare il querelante» ed eliminando il periodo finale del testo, fermandosi alle parole: «in via equitativa».

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo su questi emendamenti esprime parere conforme a quello della relatrice.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei un chiarimento. Se non ho capito male, è stato dato parere favorevole all'emendamento 4.103, condizionandolo ad una riformulazione nel senso che il testo si fermi alle parole «in via equitativa». Mi permetto però di rappresentarle, signor Presidente, che su questo emendamento si è già formato il deliberato dell'Assemblea, perché all'articolo 3 che è stato approvato dall'Assemblea si dice: «1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende"».

Allora, l'emendamento 4.103 andrebbe sostanzialmente a modificare l'articolo 3 nel testo che è stato appena votato dall'Assemblea. Aggiungo: dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale...

PRESIDENTE. Parliamo dell'articolo 4.

PALMA (*FI-PdL XVII*). L'ho capito che è un emendamento all'articolo 4, però quello che voglio dire io è che, sia pure emendamento all'articolo 4, incide su quanto è stato già votato dall'Assemblea all'articolo 3; quindi, dal mio personale punto di vista, essendosi già formato il deliberato dell'Assemblea, non potrebbe essere votato. In ogni caso, Presidente, tanto credo di avere ragione su questo, perché se vado a leggere i due testi, l'emendamento 4.103 afferma che, nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa: ma nell'articolo 3 trovo analogamente una condanna da 1.000 a 10.000 euro che immagino non si correli esclusivamente alla presentazione della querela ma ad una presentazione della querela che abbia, come dire, delle connotazioni di temerarietà, ragion per cui sostanzialmente andremmo a punire lo stesso fatto, presentazione della querela a ri-

schio, con due diverse condanne di natura pecuniaria. E fermo restando che, dal mio personale punto di vista, all'articolo 427 il comma *3-bis* è stato già inserito con la votazione dell'articolo 3 e dunque non comprendo come possa fare l'Assemblea adesso ad inserire un nuovo comma *3-bis*, dopo il deliberato dell'articolo 3, ovvero inserire un *4-bis* che collide inevitabilmente con il deliberato dell'articolo 3.

Ad ogni modo, per me è completamente indifferente: querele non ne faccio più!

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, devo due risposte, la prima delle quali relativamente all'emendamento 4.100.

Prendo atto delle proposte che vengono formulate dalla relatrice e dal Governo. Ritenevo che, una volta che ci si è avviati sulla strada del riconoscimento della gravità delle liti temerarie e delle querele temerarie, sarebbe stato opportuno anche trarne le dovute conseguenze. Invece, forse perché si prende paura non si sa bene di che cosa – probabilmente della novità – ci si ferma a metà strada, limitando quella che era una richiesta legittima da parte di chi riceve e sopporta un sopruso così pesante, come la temerarietà di una lite o di una querela, che potrebbe incidere pesantemente sull'attività del giornalista, che è tutelata, come ricordiamo tutti, dall'articolo 21 della Costituzione. Comunque sia, se questo piccolo passo può essere utile, non ho problemi ad accogliere l'invito per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento 4.100.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.103, rispondo innanzitutto alle osservazioni del presidente Palma, ricordando che si tratta di due fattispecie diverse, perché la norma che si vuole inserire con l'emendamento 4.100 all'articolo 427 del codice di procedura penale fa riferimento all'impostazione di carattere generale e ad una sanzione di tipo pubblicistico da devolvere alla cassa delle ammende. Qui si tratta di un caso diverso: il comma *3-bis* dell'emendamento 4.103 fa riferimento – lo ripeto, purtroppo, ancora una volta – alla temerarietà, in questo caso di una querela, e quindi viene prevista una sanzione, o misura che dir si voglia, di carattere riparativo-risarcitorio, che si liquida non alla cassa delle ammende ma, in via equitativa, a chi ha subito la querela temeraria. Sono quindi due situazioni diverse che vanno trattate in maniera diversa e che possono stare anche l'una accanto all'altra, proprio perché modificano la natura della sanzione che viene proposta in questo caso. Ad ogni modo, anche per l'emendamento 4.103 accolgo l'invito del relatore e del Governo; ci fermiamo a metà strada ancora una volta: meglio poco che niente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100 (testo 2).

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti, nonché l'articolo 4, essendo l'emendamento 4.100 (testo 2) sostitutivo dell'articolo.

Passiamo all'emendamento 4.0.100, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CAPACCHIONE (*PD*). Signor Presidente, segnalo un'esigenza che ormai credo sia maturata abbondantemente anche in Italia. Se l'Italia è collocata agli ultimi posti nelle statistiche internazionali riguardo alla libertà di stampa lo è, non solo, ma anche per questo fatto: è l'unico Paese dove il segreto professionale viene riconosciuto solo nominalmente.

È previsto nella legge istitutiva dell'ordine, è previsto nel codice di procedura penale ma in quest'ultimo c'è un comma che, in realtà, porta ad escludere l'applicazione totale del segreto professionale solo per questa categoria perché alle altre professioni è invece riconosciuto per intero.

Avendo toccato l'articolo 200 del codice di procedura penale nella versione approvata dalla Camera dei deputati per quello che riguarda l'estensione del mezzo segreto ai pubblicisti, chiedo che venga esteso per intero e che quindi il segreto professionale sia totale, così come previsto per

tutta la categoria negli altri Paesi europei e in tutti i Paesi occidentali, a partire dagli Stati Uniti a cui spesso facciamo riferimento senza però sapere esattamente cosa prevede la legge sulla stampa negli Stati Uniti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Colleghi, dobbiamo fare un passo indietro perché non abbiamo votato gli altri emendamenti e l'articolo 4 nella convinzione che l'emendamento 4.100 (testo 2) fosse sostitutivo dell'articolo. In realtà, a ben vedere, l'emendamento riguarda la modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile, mentre l'emendamento 4.103 (testo 2) riguarda la modifica del comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale. Quindi, non c'è una preclusione.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, ritengo che non vi sia una preclusione, anche perché si tratta di sostituzioni che intervengono su due codici di rito diversi.

PRESIDENTE. Il problema è capire se le soluzioni siano o meno alternative.

CASSON (PD). Mi pare palesemente di no.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Casson, l'emendamento 4.100 (testo 2) prevede una norma sostitutiva dell'articolo 4; ma anche l'emendamento 4.103 prevede una norma sostitutiva dell'articolo 4. Come facciamo a votare due emendamenti di questo tipo? Questo è il problema tecnico che dovevamo superare.

La Presidenza ha ritenuto che, votando l'articolo 4.100 (testo 2), e quindi fatta la scelta di sostituire l'articolo 4 con la formulazione contenente una modifica al codice di procedura civile, l'altra sostituzione prevista dall'emendamento del 4.103, recante un'integrazione del codice di procedura penale, fosse preclusa. Non si può sostituire l'articolo 4 con due emendamenti sostitutivi: questo è il motivo per il quale abbiamo dichiarato precluso sia l'emendamento 4.103, sia la votazione dell'articolo 4, una volta approvata la sostituzione. Non so se sono riuscito a rendere chiaramente l'idea, senatore Casson.

CASSON (PD). È chiaro il passaggio di natura formale, ma è evidente che nella presentazione di emendamenti che si susseguono l'uno all'altro non è dato sapere preventivamente se l'emendamento precedente sarà approvato e quindi diventa preclusivo.

A questo punto la relatrice potrebbe invitarmi a sostituire, all'emendamento 4.103, le parole «sostituire l'articolo con il seguente» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente».

PRESIDENTE. Anche nel caso dell'emendamento 4.101, presentato dal senatore De Cristofaro, ove le parole «sostituire l'articolo con il seguente» fossero cambiate con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente» potremmo procedere alla votazione dell'emendamento. Voteremo così sia l'emendamento 4.101 che l'emendamento 4.103, con queste modifiche, valutando poi se votare l'articolo 4.

Chiedo alla relatrice di pronunciarsi al riguardo.

FILIPPIN, *relatrice*. Signor Presidente, è esattamente la proposta che volevo fare ai presentatori, senatori Casson e De Cristofaro, di cambiare le parole «sostituire l'articolo...» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente...».

PRESIDENTE. Senatore Casson, intende accogliere la proposta della relatrice?

CASSON (*PD*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. E lei, senatore De Cristofaro?

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Casson, dopo aver accettato la modifica dell'emendamento 4.103 che prevede la sostituzione delle parole «sostituire l'articolo...» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente...», accetta anche la riformulazione precedentemente proposta dalla relatrice?

CASSON (*PD*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Votiamo dunque l'emendamento nel testo proposto dalla senatrice Filippin. Scusate, ma si tratta di mettere un po' d'ordine in queste cose.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Mi scusi, Presidente, ma sono neofita e quindi faccio fatica a capire questi passaggi.

PRESIDENTE. Anch'io, guardi.

MONTEVECCHI (*M5S*). Comprendo e infatti le stavo esprimendo la mia solidarietà in modo indiretto.

Mi faccia capire. Noi abbiamo proceduto alla votazione dell'emendamento 4.100, per il quale la relatrice aveva proposto una riformulazione, che è stata accettata; con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento è stato approvato. Noi in questo momento rimettiamo in votazione l'emendamento 4.100 (testo 2)?

PRESIDENTE. No, quello è stato approvato.

MONTEVECCHI (M5S). D'accordo, quindi le modifiche sono extra-votazione, per così dire.

PRESIDENTE. No, le modifiche sono state votate perché l'emendamento è stato votato così come riformulato. L'emendamento 4.100 è stato riformulato e, una volta accettata la riformulazione, è stato votato ed approvato. Adesso ci sono delle modifiche, che prevedono una riformulazione degli emendamenti 4.101 e 4.103; in particolare si tratta di modificare le parole «sostituire l'articolo...» con le parole «inserire, dopo l'articolo, il seguente...», e alcune ulteriori modifiche proposte dalla relatrice all'emendamento 4.103. Spero che siamo riusciti a chiarire.

MONTEVECCHI (M5S). Perfetto, la ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.201 (già em. 4.101), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.200 (già em. 4.103 testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 4.102 è decaduto per assenza del proponente. L'emendamento 4.104 è stato ritirato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPIN, *relatrice*. Invito al ritiro dell'emendamento 5.100 altrimenti il parere è contrario.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Capacchione, accetta l'invito della relatrice a ritirare l'emendamento 5.100?

CAPACCHIONE (PD). Signor Presidente, accetto l'invito al ritiro da parte della relatrice e del Governo, ma con un invito.

Rispetto a quanto ho detto illustrando l'emendamento, circa la necessità di intervenire sul contrasto di legge tra la legge istitutiva dell'ordine e il codice di procedura penale, anche alla luce dell'ordinamento europeo, in previsione di una non impossibile sanzione europea, invito il Governo a rivisitare la materia per quanto riguarda il segreto professionale.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 5.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 5.0.100 e 5.0.101 risultano preclusi.
Passiamo alla votazione finale.

SUSTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, le valutazioni di merito su questo provvedimento le abbiamo già espresse durante la discussione generale.

Voglio solo ribadire quanto ricordava, ancora la relatrice, durante la replica. Questo è un provvedimento che ha una sua natura equilibrata. È un provvedimento che va incontro a una domanda di giustizia, emersa anche negli ultimi tempi e che ci avvicina al meglio delle legislazioni europee. Allo stesso modo, esso raccoglie anche quanto in altri Paesi è stato fatto nel tempo trascorso dall'avvento di tale modifica normativa in Paesi importanti, dove la pena della reclusione per il reato di diffamazione a mezzo stampa è stata superata da forme diverse, soprattutto risarcitorie.

Vorrei ricordare in cosa consiste l'equilibrio sostanziale di questo testo e che spiega la ragione del nostro voto, ma che risponde anche ai critici: da un lato, coloro che ritengono che sia ancora sottoposto a bavaglio l'informazione (o che la si voglia imbavagliare) e, dall'altro, alcune correnti di opinione pubblica più orientate alla tutela dei cittadini che sosten-

gono che, con questo provvedimento, noi non offriamo ai cittadini una vera tutela. Non è vero: il diritto all'oblio, come veniva ricordato; una previsione più puntuale sul diritto di rettifica; l'aumento delle pene pecuniarie; il fatto che sia prevista una pena massima di 50.000 euro quando l'offesa è per l'attribuzione di un fatto specifico e determinato, che risulta con evidenza che è falso: tutto ciò depone a favore di una maggiore tutela del cittadino, anche perché sappiamo quanto spuntata, poi, nei fatti, fosse l'arma della condanna alla reclusione, anche se episodi importanti e che sono stati in qualche modo vissuti anche con fastidio dall'opinione pubblica hanno portato a questo provvedimento.

Dall'altro lato, ci sono norme che tutelano il diritto all'informazione (e che fanno sì che venga punito in maniera più decisa l'utilizzo della denuncia, della querela e della citazione per risarcimento danni a scopo intimidatorio) e che eliminano la pena della reclusione. In questo equilibrio tra le ragioni della tutela del cittadino e le ragioni del diritto all'informazione, estesa anche quando l'offesa avviene attraverso gli strumenti moderni della comunicazione, sta la ragione stessa della legge, ma sta anche la ragione del nostro voto favorevole.

Pertanto, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Scelta Civica richiamando integralmente le motivazioni già adottate e meglio sviluppate in sede di discussione generale sul merito del provvedimento.

D'ANNA (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (GAL). Signor Presidente, sarò brevissimo per accontentare l'uditorio, che è abbastanza stanco.

Non voglio entrare nella parte del critico che è tale per il gusto di criticare, ma, poiché Cicerone diceva che la storia è maestra di vita, noi dobbiamo guardare un passo indietro; trattandosi di materia che riguarda la stampa, chiedo a me stesso se questo tipo di provvedimento (che comunque è edulcorato, modificato e ulteriormente complicato in alcune procedure, che peraltro sono già previste dal codice di procedura penale) non serva, in questo particolare momento storico e politico, a mettere una specie di mordacchia alla stampa. È legittimo, perché se noi avessimo proposto o discusso questo provvedimento, non dieci o venti anni, ma solamente quattro o cinque anni fa, credo che buona parte dei giornalisti che scrivono sui giornali, anche *on line*, sarebbero stati condannati alle pene pecuniarie, che sono salatissime, ogniquale volta aggettivavano al sostantivo «Berlusconi» un'aggettivazione o una considerazione.

Io, che vengo dalla Camera, ho avuto modo di sentire di tutto e di più e di leggere di tutto e di più. Soprattutto in certi *talk show* e in certe televisioni, ove determinati giornalisti, alla pari di determinati magistrati, acquisivano notorietà e successivamente peso politico (perché puntualmente si candidavano), ne dicevano di cotte e di crude. E mi sta bene. Voglio infatti ricordare a me stesso quello che i filosofi liberali si chiedono:

come possiamo organizzare le istituzioni politiche in modo da impedire a uomini cattivi, oppure incompetenti, di creare danni alla società? La risposta è semplice, vale per i giornalisti e per chiunque sia all'interno dell'arena democratica e, quindi, svolga il compito di interessarsi della vita pubblica. Qual è la risposta dei pensatori liberali? Non è importante sapere chi deve comandare (Platone, ricordiamo, immaginava che dovessero essere i filosofi, in quanto più probi, buoni e disinteressati), ma è importante sapere come controllare chi comanda, cioè come assoggettare il potere alla più incessante e stringente critica attraverso l'informazione e la pubblicazione di fatti che altrimenti – mi consentirete di dire – rimarrebbero negli *arcana imperii* del potere, nelle camere chiuse, laddove chi detiene il potere si arrogasse il diritto non solo di decidere, ma anche di non informare l'opinione pubblica. Del resto, i mezzi di comunicazione, attraverso i *social network*, sono aumentati; io stesso sono stato fatto oggetto – come, credo, chiunque in quest'Aula – di ogni sorta di accusa, di ingiuria, di contumelia per il semplice fatto di essere un parlamentare della Repubblica. È bene, quindi, estendere le tutele di coloro che vengono ingiuriati e diffamati, di chiunque svolga una funzione pubblica o di rappresentanza di qualcuno o di qualcosa, anche se questa ingiuria e questa diffamazione avviene a mezzo dei nuovi strumenti che la comunicazione di massa, approfittando delle moderne tecnologie, mette a disposizione del privato cittadino. Però, vedete, sarò un'idealista che ha poca adesione con la realtà nella quale vive, ma ricordo che il liberalismo – lo voglio ricordare ai tanti liberali, che almeno nominalmente si dicono tali in quest'Aula – è sostanzialmente e in maniera sintetica la limitazione del potere e la stampa, laddove il potere può essere consociativo, è l'unico strumento a presidio di libertà che può denunciare all'opinione pubblica quello che il potere stesso, anche annidato all'interno delle istituzioni, ha necessità o intenzione di tacere.

Voi direte che abbiamo edulcorato la vecchia previsione, evitando che i giornalisti fossero incarcerati: certo, è segno di civiltà. Ma vi sembra logico – e non parlo di Piero Ostellino, di Paolo Mieli, di Marco Travaglio, delle penne che godono di prestigio e anche di adeguata remunerazione, ma parlo del *freelance*, del giornalista precario, di colui il quale molto spesso è mandato ad interessarsi di fenomeni che riguardano la società, la politica, le istituzioni – prevedere per la diffamazione la pena della multa fino a 10.000 euro, quando la vecchia legge n. 147 del 1948 puniva la diffamazione con un ammontare massimo delle vecchie 500.000 lire? Non è forse la pena pecuniaria una sanzione più insopportabile della presunta pena detentiva? Dico «presunta» perché mi parrebbe strano che in un Paese dove scontare la pena spesso è impossibile, la dovessero scontare proprio i giornalisti. Voi mi direte che se un fatto è falso c'è l'aggravante sino a 50.000 euro, ed è giusto che venga rettificato. Certamente. Ma noi non siamo sempre in condizione di distinguere il bianco dal nero (ricordo a me stesso che la verità Ponzio Pilato ce l'aveva davanti ma non la seppe riconoscere). Quindi, immagino tutta una serie di capziose interpretazioni per mettere la mordacchia a chi più è impulsivo,

sfrontato e non soggiace all'altro condizionamento cui soggiace la stampa italiana: i grandi potentati economici. Ditemi, tranne «Il Fatto Quotidiano» e qualche altro giornale, se secondo voi le linee politiche ed editoriali della stampa italiana non siano caratterizzate e condizionate dai potentati economici che finanziano i giornali. Avremo allora due mordacchie: quella di aver scomodato il padrone del giornale e il timore che ogni giornalista di piccolo o medio calibro avrebbe nel pagare multe così salate.

Concludo. Ben venga quindi questa legge, ma credo che l'esorietà e l'enormità delle sanzioni ivi previste, non la riparazione postuma, dovuta e sacrosanta, rappresentino una limitazione, per alcuni versi, di quella parte della stampa che non soggiace a logiche di potere o ad altre logiche che con la libertà e il dovere dell'informazione non hanno nulla a che vedere. Diceva Kelsen, un altro filosofo liberale, che la causa della democrazia risulta disperata se si parte dall'idea che sia possibile la verità assoluta. Noi immaginiamo, da statalisti e costruttivisti quali siamo, che attraverso questa legge un magistrato possa stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, ciò che è vero e ciò che non lo è. Consentitemi di chiudere accennando al paradosso che chi lo dovrebbe decidere appartiene ad un ordine professionale che, ancora oggi, al solo parlare di chiedere a chi sbaglia e distrugge la vita di individui, di famiglie, società e imprese, di pagare di tasca propria, come paga il giornalista, ci accuserebbe di voler mettere la mordacchia alla magistratura.

Ma allora bisogna decidersi in questo Paese. Non lo dico perché ho qualcosa contro i magistrati: senza la giustizia non vi è legge e senza legge non vi è libertà. Ma vi pare possibile l'uso di questi due pesi e di queste due misure? Sarebbe stato meglio per Luigi De Magistris – anzi peggio – fare il giornalista: lo avremmo mandato in mezzo ad una strada invece di irrogargli una pena di due anni e mezzo per la serie di *flop* e guai che ha combinato nelle aule dei tribunali.

Quindi nel mio Gruppo, come sapete, all'insegna del liberalismo assoluto – forse dell'anarco-liberalismo – ognuno voterà in coscienza come crede di dover votare. Per quanto mi riguarda, mi asterrò dal votare questo disegno di legge perché ritengo che le sanzioni siano tanto onerose da configurare un'indebita pressione sulla libertà di stampa. (*Applausi dal Gruppo GAL. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, affido alla sua attenzione e alla sua cortesia una richiesta di istituzione di Commissione parlamentare sull'operato delle agenzie di valutazione in merito al credito, cioè le cosiddette agenzie di *rating*. È proprio di qualche ora fa, signor Presidente, la notizia che il gip di Trani ha consentito il rinvio a giudizio per cinque rappresentanti delle maggiori società di *rating* presso il tribunale di Trani. Colgo l'occasione del rinvio a giudizio, signor Presidente, per ricordare che il documento XXII n. 8 dell'8 maggio 2013 oggi si ravviva nel suo contenuto, per la pesantezza di quello che non è più un teorema accusatorio, ma che ha passato il vaglio di un altro giudice, il giudice per le indagini preliminari.

Credo che sia necessario tentare di squarciare il velo di omertà che copre l'attività delle società di *rating*, che hanno prodotto danni incalcolabili all'economia italiana, determinando effetti di ricaduta devastanti. La Corte dei conti del Lazio stima in circa 170 miliardi gli effetti dello *spread* che, nel periodo da giugno a dicembre 2011, provocò danni incalcolabili, ferendo anche la democrazia, se è vero, come è vero, che il 12 novembre di quell'anno l'allora Presidente del Consiglio salì al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Credo che l'ipotesi del complotto, che probabilmente rappresenta una forzatura, forse anche nel linguaggio, meriti di essere emarginata dal dibattito relativo ad un tema assolutamente centrale e prioritario, che potrà avere risposte adeguate soltanto se il Parlamento – e nella fattispecie quest'Aula – vorrà approvare la costituzione di una Commissione di inchiesta che metta in protezione la nostra democrazia e restituisca parole di verità rispetto ad argomenti che oggi disonorano il tricolore. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, oggi mi attivo, così come richiesto a tutti i parlamentari abruzzesi, affinché si sostenga la risoluzione Marcozzi, votata all'unanimità dai consiglieri regionali abruzzesi. Invito pertanto i colleghi, in particolare la senatrice Pelino, il senatore Razzi, la senatrice Chiavaroli, la senatrice Pezzopane, ovviamente la mia collega Blundo ed anche il senatore Quagliariello, seppur napoletano e residente a Roma (ma eletto in Abruzzo), ad attivarsi in azioni urgenti e dirimenti affinché vengano rispettate le prerogative regionali previste dalla Costituzione italiana.

Ricordo a tutti i senatori in quest'Aula che il voto unanime del Consiglio regionale dimostra la volontà unanime dei cittadini abruzzesi. Il Presidente e la Giunta, nonché tutti i consiglieri e, di conseguenza, tutti i cittadini d'Abruzzo, ci chiedono di modificare gli articoli 37 e 38 dello «sfascia Italia» – *pardon* – dello sblocca Italia. Qualora le *lobby* del petrolio avessero più potere di noi parlamentari (e purtroppo ce l'hanno), ci chiedono di impugnare per incostituzionalità la legge di conversione del de-

creto sblocca Italia; in subordine, ci chiedono di attivare la proposta di un *referendum* abrogativo ed infine di intraprendere l'*iter* legislativo della proposta di legge del Consiglio regionale alle Camere, che è finalizzata al divieto di prospezione, coltivazione e ricerca di idrocarburi liquidi, al fine di abbandonare progressivamente le fonti fossili promuovendo al contrario quelle rinnovabili.

Come vede – lo dico all'assessore Mazzocca – il Movimento 5 Stelle c'è e sostiene le istanze unanimi del Consiglio regionale e dei cittadini. Mi auguro che il partito unico da lei rappresentato in Regione faccia lo stesso in Parlamento; ma purtroppo la mia esperienza parlamentare non mi lascia intravedere sviluppi positivi, soprattutto per i nostri figli.

Mi auguro dal profondo del cuore di essere al più breve smentito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PIN *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo oggi per ricordare che Agnesi, lo storico marchio della pasta in Italia, rischia di scomparire. Gli attuali vertici societari hanno annunciato infatti la chiusura dello stabilimento alla fine di quest'anno. Parafrasando il famoso *spot*, adesso il silenzio è piombato ad Imperia. Agnesi non parla più. La decisione di chiudere lo stabilimento è dettata solo dagli interessi complessivi del gruppo Colussi, dal suo disinteresse verso il territorio, dalle dinamiche di un grande gruppo interessato a fare profitto più che a fare industria. Anni di speculazioni e finanza creativa, incoraggiati anche dai Governi precedenti, stanno portando alla dismissione del patrimonio industriale italiano. La situazione che si è creata per i 110 lavoratori di Agnesi deve trovare una risposta urgente da parte del Governo.

So che il tema che è già stato trattato, ma vorrei ribadirlo. Se consideriamo che, solo nel 2014, sono andati perduti altri grandi nomi del *made in Italy*, ci troviamo di fronte alla desertificazione di importanti segmenti industriali italiani. Sappiamo che è aperto un tavolo di trattative presso il Ministero dello sviluppo economico per cercare di trovare una soluzione, però ormai i tavoli aperti sono 160 e coinvolgono più di 155.000 lavoratori. La situazione di crisi di interi comparti industriali non è più abbordabile attraverso questo strumento. Viene da chiedersi quindi: qual è la politica industriale che il Governo ha in mente per l'Italia? Le riforme annunciate, e non ancora approvate, potranno dare delle risposte ai lavoratori che perdono il lavoro e agli imprenditori sempre più in difficoltà?

Il gruppo Colussi giustifica la chiusura (questo è straordinario ma ho visto questi dati nei quotidiani e li ho attualizzati) dicendo che il consumo di pasta è diminuito a causa della crisi; Coldiretti invece afferma che gli italiani, pur di fronte alle ristrettezze economiche, non hanno rinunciato a consumare pasta. L'incremento infatti è stato del 27 per cento. Come si giustifica, quindi? Pur evitando facili strumentalizzazioni, non sarebbe il

caso che si facesse chiarezza e che il Governo, assieme alle parti sociali, trovasse velocemente una soluzione?

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 29 ottobre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (1119) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– CASSON ed altri. – Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione (734).

– CHITI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (845).

– STEFANI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (1067).

– TORRISI. – Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti *on-line* (903).

II. Discussione congiunta dei documenti:

1. Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere sul semestre di presidenza italiana dell'Unione europea e sulla lotta alla criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea (*Doc. XXIII, n. 2*).

2. Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali (*Doc. XXIII, n. 3*).

3. Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (*Doc. XXIII, n. 4*).

III. Discussione dei disegni di legge:

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto (1167).

– RANUCCI ed altri. – Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica (953).

(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

La seduta è tolta (*ore 20,02*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (1119)

ORDINE DEL GIORNO

G100

CRIMI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1119 (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante);

preso atto che:

l'articolo 1 del disegno di legge modifica la legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47) in più punti ed in particolare estende, in via generale, l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche *on line* (registrate, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948, presso le cancellerie dei tribunali e limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni) che alle testate giornalistiche radiotelevisive;

il provvedimento in esame individua, inoltre, una serie di obblighi riferiti ai quotidiani nazionali ed a periodici in caso di diffamazione, ovvero di ingiuria;

l'articolo 5, inoltre, modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale, con l'estensione della disciplina ivi contenuta del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo professionale;

considerato che:

la legge 3 febbraio 1963, n. 69, ha istituito l'ordine dei giornalisti. Le criticità relative al sistema di accesso alla professione, la situazione complessa di quanti pur non essendo giornalisti professionisti svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, la insostenibile situazione di precariato con cui molte migliaia di giornalisti sono costretti a convivere, costituiscono nodi imprescindibili che l'impostazione ordinistica non ha contribuito a sciogliere, laddove non li ha aggravati;

nella consapevolezza della necessità di dover affrontare, con urgenza, un ormai improcrastinabile dibattito sul riassetto organico dell'editoria e del mondo dell'informazione - liberando tale settore essenziale dai gravi conflitti di interesse e dai pesanti intrecci con la politica e con l'economia che ne hanno caratterizzato le dinamiche negli ultimi decenni nonché di procedere ad una revisione più generale dell'impianto ordinistico che caratterizza il comparto di tutte le professioni, pare del tutto opportuna la abrogazione dell'ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, unitamente al relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

del resto, il modello ordinistico italiano - caratterizzato dalla presenza dell'ente associativo di natura pubblica, l'iscrizione al quale è obbligatoria per l'esercizio della professione - non è conosciuto in paesi come la Gran Bretagna, la Germania, la Francia, ed altri in cui l'attività giornalistica tradizionalmente assume una importanza notevolissima e consolidata. Occorre, viceversa, tutelare con strumenti ben diversi e più pregnanti di quanto non sia un sistema ordinistico, la assoluta garanzia al giornalista di poter operare con libertà ed autonomia nei confronti dell'editore e dei poteri pubblici ed economici, data la rilevanza sociale e democratica della attività informativa;

preso atto che:

nella classifica mondiale riferita alla libertà di stampa (*World Press Freedom Index*), redatta da *Reporters Sans Frontières* nel 2014, l'Italia è collocata al 49° posto, dopo la Namibia (al 22°), il Ghana (al 27°) e il Botswana (al 41°);

impegna il Governo a voler provvedere, con idonei strumenti di rango normativo, alla soppressione dell'ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, unitamente al relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETERE UN ARTICOLO
ALL'ARTICOLO 1

01.100

CASSON

Ritirato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione del delitto di diffamazione fermo restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno;

b) prevedere l'abrogazione del delitto di ingiuria fermo restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno;

c) prevedere collegate ed efficienti misure ai fini di una rigida ed adeguata rettifica;

d) introdurre una specifica modalità di esecuzione delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on-line*;

e) prevedere che della stessa procedura di rettifica possa avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale, del periodico o della testata *on-line* o del responsabile della trasmissione radio-tv;

f) prevedere per la determinazione del risarcimento del danno in seguito a diffamazione commessa con il mezzo della stampa o radiotelevisivo, che il giudice debba tener conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per consumare il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica;

g) prevedere disposizioni che tutelino il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti *internet* e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: “Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica *on line* di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «che ha riportato la notizia cui si riferisce» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, purché non siano documentalmente false»;

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;

e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale»;

f) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma», le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato»;

g) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo;

Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza»;

h) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».

3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Risarcimento del danno*). - 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche *on line*, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, an-

che spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».

6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

EMENDAMENTI

1.100

BUEMI

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche alla legge sulla stampa)

1. L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *(Definizione di prodotto editoriale)* - 1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto che soddisfa tutti i seguenti requisiti: è realizzato su supporto cartaceo ovvero su supporto informatico; è destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico o telematico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i prodotti discografici o cinematografici e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, la presente legge non si applica:

- a) al giornale murale a copia unica;
- b) al giornale murale in tutto manoscritto;
- c) ai *blog* in qualunque forma resi disponibili alla consultazione sulla rete pubblica *internet*, comprese le bacheche personali sulle piattaforme sociali ed i relativi commenti;
- d) ai commenti aperti al contributo degli utenti e dei lettori delle testate giornalistiche *on-line*, registrate ai sensi dell'articolo 5."

2. L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Indicazioni obbligatorie*). - 1. Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, indica il luogo e la data della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dell'editore o del *webmaster*. Nel caso di prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo mediante riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, è indicato anche il nome ed il domicilio dello stampatore.

2. Il prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, reca altresì l'indicazione del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, laddove si tratti di prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto. Rientrano nella definizione di cui al primo periodo i giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni, le riviste cartacee, le testate giornalistiche radiotelevisive, le testate giornalistiche *on-line* ed il giornale murale che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto.

3. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano i prodotti editoriali, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari."

3. L'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Direttore responsabile*). - 1. Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, ha un direttore responsabile. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, è nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1 è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.,

3. Il direttore responsabile di cui al comma 1, in relazione alle dimensioni organizzative dell'impresa editoriale e alla diffusione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo

al vicedirettore responsabile ovvero ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui all'articolo 57 del codice penale. L'atto di cui al primo periodo è pubblicato in ogni esemplare del prodotto editoriale, con l'indicazione degli ambiti per materia a cui si applica la delega.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 omettono il controllo, che è loro richiesto ai sensi dell'articolo 57 del codice penale:

a) nei confronti del giornalista che attribuisce a terzi atti o pensieri o affermazioni virtualmente contrarie a verità, se non accertano:

1) l'esistenza almeno di una seconda fonte indipendente che conferma l'attribuzione;

2) se, in assenza di fatti nuovi, non prevengono la metodo logica e ricorrente ripresentazione dell'attribuzione, a scopo di dissacrazione del personaggio pubblico colpito;

b) nei confronti del fotografo o fotoreporter che produce immagini lesive della dignità dei terzi, se non riscontrano il rispetto dei codici deontologici e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;

c) nei confronti del redattore che colloca la notizia nel contesto del prodotto editoriale, se non prevengono accostamenti capziosi o ingiustificati per l'eterogeneità della materia trattata;

d) nei confronti del titoli sta, se non impediscono una titolazione del tutto scollegata dal contenuto della notizia offerta nel prodotto editoriale, o volta ad enfatizzarne solo un aspetto marginale".

4. L'articolo 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Proprietario*). - 1. Il proprietario dell'azienda che pubblica un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.

2. Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti dal legale rappresentante.

3. I requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario dell'azienda.".

5. L'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Registrazione*). - 1. Nessun prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

2. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

a) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

b) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

d) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni dal deposito di cui al comma 2, l'iscrizione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

4. Il registro di cui al comma 3 è pubblico."

6. L'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Dichiarazione dei mutamenti*). - 1. Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, forma oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

2. L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel comma 3 dell'articolo 5.

3. L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario."

7. L'articolo 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (*Decadenza della registrazione*). - 1. L'efficacia della registrazione di cui al comma 5 cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 non sia stato pubblicato o diffuso ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera b), ovvero si sia verificata nella pubblicazione o diffusione una interruzione di oltre un anno".

8. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Risposte e rettifiche*). - 1. Il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, riceve le richieste di dichiarazioni o rettifiche dai soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità.

2. Le rettifiche o dichiarazioni, di cui al comma 1, fanno riferimento allo scritto che le ha determinate e, purché non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, sono pubblicate:

- a) nella loro interezza;
- b) gratuitamente se contenute entro il limite di trenta righe;
- c) con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

3. Per il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 il soggetto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 è responsabile della pubblicazione delle rettifiche o dichiarazioni di cui al comma 2:

a) in ogni caso, senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]";

b) per i quotidiani, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono;

c) per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, nei limiti di cui all'articolo 11 comma 1, non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica;

d) per i periodici, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce;

e) per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinqüies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

4. Per il prodotto editoriale diverso da quello di cui all'articolo 2, comma 2, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche loro richieste ai sensi dei commi 1 e 2. La pubblicazione in rettifica è effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due

giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile; essa avviene nel rispetto del comma 3, in quanto compatibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

5. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 3 e 4, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del comma 7, può chiedere al giudice, ai sensi degli articoli 700 e seguenti del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

6. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) dell'articolo 3, il direttore responsabile o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 informa della richiesta l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, invitandolo a rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in ordine a stati, qualità personali e fatti contestati dal richiedente, di cui egli abbia conoscenza. In caso di rifiuto dell'autore nel termine di 24 ore dalla richiesta, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, ne dà conto in sede di pubblicazione della rettifica e, se questa è effettuata secondo le prescrizioni dei commi 1, 2 e 3, va esente da qualunque responsabilità in ordine all'attribuzione oggetto della richiesta, né trova applicazione nei suoi confronti l'articolo 58-bis, comma 2 del codice penale. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 pubblica la dichiarazione di cui al primo periodo a seguire dopo la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

7. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da euro 8.000 a euro 16.000. Al giudizio si procede a querela di parte, col rito direttissimo in tribunale. La sentenza di condanna è pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia; essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata. In sede cautelare, il querelante può rivolgersi al giudice affinché, in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, provveda al sequestro del prodotto editoriale oggetto della richiesta disattesa".

9. L'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). - 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice ordina in ogni caso, a norma dell'articolo 536 del codice di procedura penale, la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel prodotto editoriale stesso. Il direttore responsabile esegue gratuitamente la pubblicazione.".

10. L'articolo 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Giornali murali*) - 1. Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

2. Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza del primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

3. I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale."

11. L'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Commenti di utenti di spazi fisici o virtuali aperti al pubblico*). - 1. Le testate giornalistiche *on-line*, registrate ai sensi dell'articolo 5, sono assoggettate alla presente legge limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi nella rete informatica pubblica dalle rispettive redazioni.

2. I seguenti soggetti non incorrono in alcuna responsabilità penale ai sensi della presente legge, neppure a titolo di concorso nei reati di cui agli articoli 612, 612-bis, 659 e 660 del codice penale, se aderiscono a modelli contrattuali di cui al comma 3:

a) l'azienda che genera il prodotto editoriale di cui alla presente legge;

b) l'operatore che fornisce piattaforme sociali sulla rete pubblica *Internet*;

c) il fornitore di contenuti o di servizi *User Generated Content* e *social network*.

3. Per dare luogo all'applicazione del comma 2, il contratto stipulato con l'utente finale prevede:

a) in riferimento ai commenti di lettori o utenti degli spazi fisici o virtuali di cui all'articolo 1, comma 3, a richiesta di chiunque comunichi, anche per via telematica, la sua doglianza in ordine al contenuto offensivo, la sua rimozione eventualmente anche previo oscuramento cautelare temporaneo dello spazio informatico messo a disposizione dell'utente. Nel caso di contenuti denigratori lesivi dell'immagine e della reputazione di un proprio coetaneo, in violazione del diritto del minore ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico di cui alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, i modelli contrattuali devono altresì prevedere:

1) che la vittima abbia a disposizione sistemi semplici e diretti di segnalazione adeguatamente visibili all'interno della pagina visualizzata, in modo da consentirle l'immediata sottoposizione all'azienda di situazioni a rischio e di pericolo a proprio danno;

2) meccanismi di risposta alle segnalazioni, operativi in termini di rimozione in tempi non superiori alle 2 ore dall'avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni lesive si ripetano e si protraggano nel tempo;

3) campagne di formazione sull'uso consapevole della rete *Internet* e di informazione della sua utenza sulla possibilità, per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l'intento di colpire o danneggiare l'immagine e la reputazione di un minore, di essere scoperto e per le vittime sulla concreta possibilità di difesa ai sensi dei numeri 1) e 2);

b) una moderazione preventiva dei contenuti dei commenti, volti ad evitare la ricorrente condivisione di contenuti già oggetto della rimozione di cui alle lettere *a)* e *b)* in veste anonima;

c) la possibilità di validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto oggetto delle misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;

d) nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, la promozione ed attuazione di apposite politiche aziendali che consentano alle Autorità giudiziarie competenti di risalire all'identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti lesivi dell'immagine e della reputazione altrui;

e) un deposito cautelare, pari a dieci volte il valore del capitale nominale della società o dell'ente collettivo di cui al comma 2, a garanzia delle condanne che dovessero essere inflitte dal giudice civile per inadempimento delle condizioni contrattuali di cui al presente comma.

4. A tutela del diritto all'oblio delle persone, i cui dati siano memorizzati a seguito delle attività svolte dai soggetti di cui ai commi 1 e 2, l'azienda che produce il servizio di motore di ricerca applica, alla conservazione dei dati personali raccolti, le seguenti misure:

a) offre un'adeguata informativa agli utenti, specificando il soggetto titolare del trattamento, la natura dei dati raccolti e gli scopi del trattamento;

b) richiede il previo il consenso degli utenti per l'attività di profilazione o comunque per raffronti con altre informazioni in possesso del motore di ricerca stesso;

c) effettua la cancellazione o l'anonimizzazione dei dati non più necessari per le specifiche finalità per le quali sono stati raccolti, con conseguente divieto di conservazione oltre i 6 mesi dal venir meno delle predette finalità;

d) evita che permangano in rete *Internet* informazioni superate e garantisce agli interessati l'esercizio effettivo dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione.

5. A richiesta di chiunque gli notifichi, anche per via telematica, la sua denuncia per il reato di cui all'articolo 660 c.p. contro iniziative mo-

leste compulsive e reiterate di divulgazione alla stessa persona dei contenuti di cui al comma 1, sotto forma di spedizioni di posta elettronica o di condivisioni sulla piattaforma sociale presso la quale è iscritto, il fornitore di servizi *on-line*, ovvero l'operatore che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica, dispone l'oscuramento cautelare temporaneo della casella postale in uscita o del profilo personale autore della condivisione".

12. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Risarcimento del danno*). - 1. Per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati ingiustamente con il mezzo di un prodotto editoriale, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

2. Nella determinazione del danno di cui al comma 1, se il mezzo è un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione."

13. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). -1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue:

a) la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, anche la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;

c) in ogni caso, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ai sensi dell'articolo 29 primo comma del codice di procedura penale.

3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 7, le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al soggetto di cui all'articolo 8 comma 1 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. Resta applicabile, per il solo autore, l'articolo 12 in ordine alla sua sola responsabilità civile.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596, 596-bis e 597 del codice penale.

8. Non dà luogo a responsabilità di alcun tipo la pubblicazione dei documenti parlamentari previsti dagli articoli 30 e 31 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, né si applica ad essi il sequestro previsto dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561."

14. L'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (*Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza*). - 1. Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche ai prodotti editoriali destinati ai fanciulli ed agli adolescenti o ad essi accessibili, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque contrari al buon costume. Le pene in tali casi sono aumentate."

15. L'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (*Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante*). - 1. Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche nel caso di prodotti editoriali i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale".

16. L'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Stampa clandestina*). - 1. Chiunque intraprende la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'articolo 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a centomila euro. La stessa pena si applica a chiunque pubblica, un prodotto editoriale diverso da quelli di cui al primo periodo, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero."

17. L'articolo 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (*Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati*). - 1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 16, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con l'ammenda sino ad euro diecimila."

18. L'articolo 18 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6*). - 1. Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'articolo 6, o continua la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2 comma 2 dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con l'ammenda fino ad euro venticinquemila."

19. L'articolo 19 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (*False dichiarazioni nella registrazione di prodotti editoriali*). - 1. Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'articolo 483 del codice penale."

20. L'articolo 20 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati o prodotti editoriali su supporto cartaceo*). - 1. Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei prodotti editoriali di cui all'articolo 2, comma 2, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita. Per i reati suddetti si procede per direttissima."

21. L'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - (*Competenza e forme del giudizio*). - 1. La cognizione dei reati commessi col mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Al giudizio si procede col rito direttissimo. È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un

mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia. È fatto obbligo:

a) al tribunale di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.

2. I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel comma 1 costituisce infrazione disciplinare.

4. Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.".

22. La rubrica della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni sulla stampa e sui prodotti editoriali destinati alla pubblicazione"».

1.101

MALAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le seguenti: «e ai siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le seguenti: «o nel sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le seguenti: «e per i siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».

Al comma 2, lettera g) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le seguenti: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 5, capovererso «Art. 13» comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5» inserire le seguenti: «o al possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

Al comma 5, capoverso «Art. 13» comma 4, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5 della presente legge» inserire le seguenti: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».

1.4

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

(Indicazioni obbligatorie)

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente.

I giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina:

- 1) il luogo e l'anno della pubblicazione;
- 2) il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore;
- 3) il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
- 4) il nome del referente responsabile di prendere in carico le richieste di rettifica.

L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata.

Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui la testata giornalistica destinataria della richiesta di rettifica ritenga che non ricorrano le condizioni per la pubblicazione o per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima"».

1.102

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 2*» **a:** «commento,» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo».

1.6

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e senza commento».

1.103

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177» con le seguenti: «secondo i modi e i tempi, e al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 32-quinquies del decreto legislativo n. 177 del 2005».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 32-quinquies del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo le parole: «ha diritto», inserire le seguenti: «entro 10 giorni dalla trasmissione radiofonica o televisiva».

1.104

GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI

Respinto

Al comma 2, lettera e), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le dichiarazioni che riportano letteralmente e in modo riconoscibile le parole di tali soggetti».

1.13

GIARRUSSO, BUCCARELLA, FUCKSIA, AIROLA, CAPPELLETTI

Respinto

Al comma 2, lettera e), secondo periodo sostituire le parole: «entro due giorni dalla richiesta», con le seguenti: «entro sette giorni dalla richiesta».

1.105

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E in caso di mancata o incompleta pubblicazione della rettifica ai sensi dell'articolo 8, vi provvede d'ufficio con la sentenza di condanna».

1.106

MALAN

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al presente articolo, il giudice ordina nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta raddoppiata"».

1.18

MALAN

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Esso non può comunque essere inferiore al doppio del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa e al quintuplo nel caso non sia stata pubblicata la rettifica secondo le modalità di cui all'articolo 8».

1.19

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «Al comma 3» a: «30.000 euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«1-bis. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno».

1.107

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro».

1.108

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 3, capoverso «articolo 11-bis», al comma 2, sostituire la parola: «due» con la parola: «tre».

1.109

CASSON

Ritirato

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. All'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 le parole: ", oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione" sono sostituite dalle seguenti: "il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale"».

1.21

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Approvato

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole: «Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa», inserire le seguenti: «, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5».

1.25

MALAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 1, sostituire le parole: «la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,» con le seguenti: «la cui diffusione sia avvenuta senza concreti e specifici elementi che lo facessero ritenere vero», e aggiungere in fine le seguenti parole: «; la pena è aumentata di un terzo se la diffusione è avvenuta con la consapevolezza della falsità del fatto attribuito.».

1.110

CAPACCHIONE

Ritirato

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 1, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «fino a 30.000 euro».

1.28

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

V. testo 2

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sopprimere le parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».

1.28 (testo 2)

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Approvato

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sostituire le parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del me-

desimo codice» con le seguenti: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma».

1.111

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

V. testo 2

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sopprimere le seguenti parole: « e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.».

1.111 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Id. em. 1.28 (testo 2)

Al comma 5, capoverso «Art. 13» al comma 2, sostituire le parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice» con le seguenti: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma».

1.30

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 3, in fine, aggiungere, il seguente periodo: «Il rifiuto di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8 da parte del direttore o del vicedirettore responsabile comporta per l'autore del reato la riduzione della pena di cui al comma 1 della metà».

1.112

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.113

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 13», al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «4-bis. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore dell'offesa non è punibile:

a) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8;

b) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o; per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche ai sensi dell'articolo 8;

c) se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.

3-ter. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la dichiarazione o la rettifica di cui al comma 3, lettere a) e b), sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.

3-quater. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata».

1.33

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'editore non può rivalersi sul collaboratore non assunto, in caso di condanna a risarcimento pecuniario. L'editore, accettando di acquistare e pubblicare un reportage di un giornalista esterno, si fa carico anche degli oneri eventualmente derivanti da una condanna in sede civile».

1.114

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa», con le seguenti: «Per il delitto di diffamazione, nonché per il delitto previsto e punito dall'articolo 13, commesso anche mediante comunicazione telematica, è sempre competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

1.600/1

FALANGA, BONFRISCO, ZIN (*)

Respinto

All'emendamento 1.600, aggiungere in fine le seguenti parole: «o, alternativamente, il giudice del luogo di residenza della persona offesa.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.600

LA RELATRICE

Ritirato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione).* - Fatta salva la re-

sponsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.

Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (*Ingiuria*). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

EMENDAMENTI

2.100

BUEMI

Decaduto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo di un prodotto editoriale destinato alla pubblicazione o divulgazione o diffusione*). - Fatta salva la responsabilità dell'autore, e fuori dei casi di concorso, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni, il quale omette di esercitare, sul contenuto del prodotto editoriale da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che siano commessi reati col mezzo della pubblicazione, divulgazione o diffusione, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso e se è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto del prodotto, con la pena stabilita per tale reato, ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista"».

2.2

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, primo periodo, dopo le parole: «autore della pubblicazione», inserire le seguenti: « , quando esso sia noto o identificabile, ».

2.101

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57» primo comma, dopo le parole: «della violazione dei doveri di vigilanza», inserire le seguenti: «e controllo».

2.102

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 57», primo comma, sostituire le parole: «La pena è in ogni caso ridotta di un terzo», con le seguenti: «La pena è in ogni caso ridotta della metà».

2.103

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Al comma 1, capo verso «Art. 57», primo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «a uno o più giornalisti professionisti idonei», con le seguenti: «al vice direttore o, nei casi ove non esista tale figura, al capo redattore».

2.104

CASSON

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, dopo le parole: «o televisiva», inserire le seguenti: «o della testata giornalistica on line» e dopo le parole: «della stampa», inserire le seguenti: «o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione».

2.105

D'ASCOLA, GIOVANARDI, TORRISI, COMPAGNA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, infine, il seguente comma:

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete *internet* per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato, di cui al primo comma, anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

2.106

GASPARRI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 278 del codice penale è abrogato».

Conseguentemente, al medesimo codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 290-bis, la parola: «278,» è soppressa;
 - b) all'articolo 301, primo comma, la parola: «278,» è soppressa;
 - c) all'articolo 313, primo comma, la parola: «278,» è soppressa.
-

2.107

CIAMPOLILLO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 278 del codice penale è abrogato».

Conseguentemente, al medesimo codice, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 290-bis, la parola: «278,» è soppressa;
 - b) all'articolo 301, primo comma, la parola: «278,» è soppressa;
 - c) all'articolo 313, primo comma, la parola: «278,» è soppressa.
-

2.108

BUEMI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 594. - (*Ingiuria*). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone"».

2.109

BUEMI

Decaduto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà"».

2.11

MALAN

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Non sono punibili i giudizi che si limitino all'espressione di valutazioni di tipo politico, ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati».

2.12

MALAN

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».

2.13

MALAN

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Qualora il colpevole, nei quindici anni precedenti, sia stato condannato tre volte per un reato della stessa indole, ovvero per una volta nei confronti della stessa persona per la quale viene condannato, la pena è raddoppiata. Per ogni ulteriore condanna la pena è ulteriormente, ogni volta, raddoppiata. Ai fini di cui al presente comma non concorrono le condanne dopo la prima riferite al medesimo episodio».

2.14

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 596. - (*Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione*). - Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo"».

2.15

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 596 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "non" è soppressa;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione"».

2.16

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 596-bis. del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 596-bis. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

PROPOSTA DI STRALCIO

S3.100

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinta*Stralciare l'articolo.*

EMENDAMENTI

3.100

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

3.101

STEFANI, CENTINAIO

Respinto*Al comma 3, sopprimere le parole: «o dal convivente».*

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Non posto in votazione (*)*(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

(*) Approvato l'emendamento 4.100 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

4.100

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

V. testo 2*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile) -

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore"».

4.100 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Approvato*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile) -

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa."».

4.101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

V. em. 4.0.201

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.

3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro in favore delle casse delle ammende"».

4.103

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante"».

4.103 (testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

V. em. 4.0.200

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa"».

4.102

BUEMI

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale).
- 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-bis. Quando si tratta del reato di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, in sede di condanna al pagamento delle spese del procedimento, non può effettuare compensazioni a favore del querelante, laddove costui abbia avanzato richieste risarcitorie sproporzionate al reale valore della causa. In tal caso, oltre alle spese anticipate dallo Stato, egli è tenuto a rifondere le spese sostenute dal querelato nonché al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende"».

4.104

CAPACCHIONE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-bis» sostituire le parole: «da 1.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 20.000 euro».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4****4.0.100**DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS**Respinto**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Giurì per la correttezza dell'informazione).

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 65-bis. - (*Giurì per la correttezza dell'informazione*). - 1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "Giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti tra gli iscritti all'albo dei professionisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

4.0.201 (già em. 4.101)

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale).

«1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.

3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro in favore delle casse delle ammende"».

4.0.200 (già em. 4.103 testo 2)

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

«Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa."».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

EMENDAMENTO

5.100

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3» sopprimere le seguenti parole: «Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5**5.0.100**DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS**Precluso**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 96-bis. Nei procedimenti per fatti illeciti, connessi alla violazione dell'onore o della reputazione, il giudice nel rigettare - anche parzialmente - la domanda, condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice non provvede ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della domanda faccia seguito all'accertamento di questioni di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentata"».

5.0.101

CAPPELLETTI

Precluso

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 96-bis. - *(Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione)*. - Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche ,parzialmente, la domanda risarcitoria condanna l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati».

Allegato B**Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente
sul testo dei disegni di legge nn. 1119, 734, 845, 903 e 1067
e sui relativi emendamenti**

La 1ª Commissione permanente, esaminati il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.0.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1119. ODG G100, Crimi e altri	230	228	007	039	182	115	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.101, Malan	240	239	005	062	172	120	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.4, Fucksia e altri	237	236	010	094	132	119	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.102 (prima parte), De Cristofaro e altri	242	241	004	051	186	121	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.103, Caliendo e altri	242	241	001	117	123	121	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.104, Giarrusso e altri	242	241	015	055	171	121	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.13, Giarrusso e altri	241	240	010	040	190	121	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.105, Stefani e Centinaio	241	240	001	102	137	121	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.18, Malan	241	240	014	053	173	121	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.19 (prima parte), De Cristofaro e altri	244	243	011	104	128	122	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.108, Stefani e Centinaio	244	243	001	070	172	122	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.21, Fucksia e altri	243	242	000	240	002	122	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0340

del 28/10/2014 15.28.00

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.25, Malan	244	243	041	069	133	122	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1119. Emm. 1.28 (testo 2) e 1.111 (testo 2), Buccarella e altri; Casson e altri	243	242	003	238	001	122	APPR.
015	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.30, Stefani e Centinaio	241	240	038	019	183	121	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.112, De Cristofaro e altri	240	239	000	016	223	120	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.113, De Cristofaro e altri	242	241	004	018	219	121	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.33, Fucksia e altri	243	242	014	047	181	122	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.114, Stefani e Centinaio	244	243	003	107	133	122	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1119. Em. 1.600/1, Falanga e altri	241	240	012	114	114	121	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1119. Articolo 1	236	235	005	178	052	118	APPR.
022	Nom.	DDL n. 1119. Em. 2.2, Buccarella e altri	228	227	002	052	173	114	RESP.
023	Nom.	DDL n. 1119. Em. 2.102, Stefani e Centinaio	232	231	001	050	180	116	RESP.
024	Nom.	DDL n. 1119. Em. 2.103, De Cristofaro e altri	232	231	001	015	215	116	RESP.
025	Nom.	DDL n. 1119. Em. 2.105, D'Ascola e altri	235	234	000	073	161	118	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3

Seduta N. 0340

del 28/10/2014 15.28.00

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 1119. Em. 2.107, Ciampolillo e altri	234	233	071	049	113	117	RESP.
027	Nom.	DDL n. 1119. Em. 2.11, Malan	233	232	011	051	170	117	RESP.
028	Nom.	DDL n. 1119. Em. 2.12, Malan	235	234	037	058	139	118	RESP.
029	Nom.	DDL n. 1119. Em. 2.13, Malan	233	232	001	062	169	117	RESP.
030	Nom.	DDL n. 1119. Em. 2.14, De Cristofaro e altri	232	231	000	015	216	116	RESP.
031	Nom.	DDL n. 1119. Em. 2.15, De Cristofaro e altri	229	228	001	012	215	115	RESP.
032	Nom.	DDL n. 1119. Em. 2.16, De Cristofaro e altri	230	229	011	016	202	115	RESP.
033	Nom.	DDL n. 1119. Articolo 2	236	235	005	177	053	118	APPR.
034	Nom.	DDL n. 1119. Em. 3.100, Buccarella e altri	231	229	004	079	146	115	RESP.
035	Nom.	DDL n. 1119. Em. 3.101, Stefani e Centinaio	234	233	003	057	173	117	RESP.
036	Nom.	DDL n. 1119. Articolo 3	234	233	040	158	035	117	APPR.
037	Nom.	DDL n. 1119. Em. 4.100 (testo 2), Casson e altri	225	224	000	171	053	113	APPR.
038	Nom.	DDL n. 1119. Em. 4.0.100, De Cristofaro e altri	227	226	046	016	164	114	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4

Seduta N. 0340

del 28/10/2014 15.28.00

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
039	Nom.	DDL n. 1119. Em. 4.0.201, De Cristofaro e altri	219	218	000	047	171	110	RESP.
040	Nom.	DDL n. 1119. Em. 4.0.200, Casson e altri	224	223	001	167	055	112	APPR.
041	Nom.	DDL n. 1119. Articolo 5	227	226	006	172	048	114	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 2

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BULGARELLI ELISA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	C	F	F	C	F	A	C	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A	F	F
CALEO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
CALIENDO GIACOMO	C	C	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
CAMPANELLA FRANCESCO	F	C	A	F	F	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	C		F	F	F
CANDIANI STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CANTINI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
CAPELLETTI ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARDIELLO FRANCO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
CARDINALI VALERIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CARRARO FRANCO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
CASALETTO MONICA	A	A	A	F	F	A	F	C	C	F	F	F	A	F	A	C	C	A	F	F
CASINI PIER FERDINANDO																				
CASSANO MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSON FELICE	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
CASTALDI GIANLUCA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
CATALFO NUNZIA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
CATTANEO ELENA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTINAIO GIAN MARCO	C	F	C	C	F	A	C	F	A	A	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F
CERONI REMIGIO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
CERVELLINI MASSIMO	A	C	A	F	F	F	A	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	A
CHITI VANNINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIOFFI ANDREA	F	C	F	F	F	F	F	F		F	C	F	A	F	A		C	F	F	F
CIRINNA' MONICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
COLLINA STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
COLUCCI FRANCESCO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	F	C	C	F	A	C	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	A	F	F
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	F	F	A	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	C	F	C	C	F	A	C	F	A	A	F	C	F	F	F	C	F	A	F	F
CONTE FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	A
CONTI RICCARDO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
CORSINI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
COTTI ROBERTO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CROSIO JONNY	C	F	C	C	F	A	C	F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
CUOMO VINCENZO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	A	F	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 3

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C		C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F		C	C	C	C	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
D'ANNA VINCENZO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DAVICO MICHELINO																				
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
DE CRISTOFARO PEPPE	A	C	A	F	F	F	A	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	F
DE PETRIS LOREDANA	C	C	A	F	F	F	A	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	C	F
DE PIETRO CRISTINA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PIN PAOLA	F	C	A	F	F	A	F	C	A	F	A	F	A	A	A		A	A	F	F
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO	C																			
DEL BARBA MAURO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI BIAGIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
DI GIORGI ROSA MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI MAGGIO SALVATORE TITO	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
DIRINDIN NERINA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DIVINA SERGIO	C	F	C	C	F	A	C	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F
D'ONGHIA ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DONNO DANIELA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
ENDRIZZI GIOVANNI		C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
FALANGA CIRO	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
FASANO ENZO																				
FASIOLO LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
FATTORI ELENA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F		C	C	F	F	F
FATTORINI EMMA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO		F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
FEDELI VALERIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
FERRARA ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO																				
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
FISSORE ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
FLORIS EMILIO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 4

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FORMIGONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
FUCKSIA SERENELLA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
GAETTI LUIGI	F																			
GALIMBERTI PAOLO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
GAMBARO ADELE		A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	A	F	F	A	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'																				
GIACOBBE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIBIINO VINCENZO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
GINETTI NADIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	A
GIRO FRANCESCO MARIA	C	F	F	C	F	C	C	F	A	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
GIROTTA GIANNI PIETRO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A		C	F	F	F
GOTOR MIGUEL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLO MANUELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
GRASSO PIETRO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
GUALDANI MARCELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
GUERRA MARIA CECILIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO																				
ICHINO PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
IDEM JOSEFA	C				C	C	C			C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
IURLARO PIETRO																				
LAI BACHISIO SILVIO		C	C	C				C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
LANGELLA PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	A
LANIECE ALBERT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
LANZILLOTTA LINDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
LATORRE NICOLA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LEPRI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
LEZZI BARBARA																				
LIUZZI PIETRO		F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
LO MORO DORIS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
LONGO EVA	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LUCHERINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
LUCIDI STEFANO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
MALAN LUCIO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 5

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
MANCONI LUIGI	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
MANCUSO BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	A
MANDELLI ANDREA	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
MANGILI GIOVANNA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
MARAN ALESSANDRO	C	C	C	C				C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C
MARCUCCI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
MARIN MARCO	C	F	F	C	F	C		F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	A
MARINO LUIGI																				
MARINO MAURO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARTELLI CARLO	F	C	F	A	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
MARTINI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
MARTON BRUNO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASTRANGELI MARINO GERMANO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
MATTEOLI ALTERO	C																			
MATTESINI DONELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
MAURO GIOVANNI	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
MAURO MARIO		F	F		F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
MAZZONI RICCARDO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
MERLONI MARIA PAOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
MESSINA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
MILO ANTONIO		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
MINEO CORRADINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
MINNITI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MINZOLINI AUGUSTO	C	F	F	C	F	C	C			F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
MIRABELLI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MOLINARI FRANCESCO	F		F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	
MONTEVECCHI MICHELA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORONESE VILMA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	A	C	C	F	F	F
MORRA NICOLA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	F	F	F	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
MUCCHETTI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
MUNERATO EMANUELA	C	F	F	C	F	A	C	F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	A	F	F
MUSSINI MARIA	A	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	F
NACCARATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
NENCINI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NUGNES PAOLA	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 6

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
OLIVERO ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORELLANA LUIS ALBERTO	C	A	C	C	F	F	A	F	C	C	C	F	F	F	A	F	F	F	F	A
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
PADUA VENERA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
PAGANO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	A
PAGLIARI GIORGIO		C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
PAGLINI SARA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C		F	F	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
PALERMO FRANCESCO		C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	A	F	A	C	C	C	A	C
PALMA NITTO FRANCESCO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
PANIZZA FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
PARENTE ANNAMARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
PEGORER CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
PELINO PAOLA	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
PEPE BARTOLOMEO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERRONE LUIGI	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
PETRAGLIA ALESSIA	C	C	A	F	F	F	A	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	F		F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
PEZZOPANE STEFANIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO																				
PICCOLI GIOVANNI																				
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
PUGLIA SERGIO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
PUGLISI FRANCESCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
PUPPATO LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
RAZZI ANTONIO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
REPETTI MANUELA	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F		C	C	C	F	F
RICCHIUTI LUCREZIA																				
RIZZOTTI MARIA		F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
ROMANI MAURIZIO	A	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	F
ROMANI PAOLO																				
ROMANO LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
ROSSI GIANLUCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
ROSSI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	A
ROSSI MARIAROSARIA																				
ROSSI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
RUBBIA CARLO	C																			
RUSSO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
RUTA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 7

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
RUVOLO GIUSEPPE	C	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	A	C	C	C	C	F	
SACCONI MAURIZIO																				
SAGGESE ANGELICA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
SANGALI GIAN CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
SANTANGELO VINCENZO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
SANTINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
SCIBONA MARCO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
SCILIPOTI DOMENICO	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
SCOMA FRANCESCO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
SERRA MANUELA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
SILVESTRO ANNALISA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
SIMEONI IVANA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
SOLLO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
SONEGO LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
SPILABOTTE MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
SPOSETTI UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
STEFANI ERIKA	C	F	C	C	F	A	C	F	A	A	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F
STEFANO DARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
TAVERNA PAOLA	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
TOCCI WALTER	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
TORRISI SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TOSATO PAOLO	C	F	C	C	F	A	C	F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	A	F	F
TREMONTI GIULIO																				
TRONTI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	C	C	A	F	F	F	A	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	C	F
VACCARI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
VACCIANO GIUSEPPE	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	A	F	A	C	C	F	F	F
VALDINOSI MARA	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
VALENTINI DANIELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
VATTUONE VITO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 8

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
VILLARI RICCARDO																				
VOLPI RAFFAELE																				
ZANDA LUIGI		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C		C	C
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
ZELLER KARL		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
ZIN CLAUDIO	C	A	F	A	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	A	F
ZIZZA VITTORIO	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F
ZUFFADA SANTE	C	C	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 10

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
BULGARELLI ELISA	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C		A	F	C	F	F	C	A	C	C
CALEO MASSIMO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C		F	F	C	C		
CAMPANELLA FRANCESCO	C	C	C	F	C	A	C	C	C	F	F	F	C	A	A	C	F	F	F	F
CANDIANI STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CANTINI LAURA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CAPACCHIONE ROSARIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	A	C	F
CAPELLETTI ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARDIELLO FRANCO																				
CARDINALI VALERIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CARIDI ANTONIO STEFANO		C	C	C	C														C	C
CARRARO FRANCO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C
CASALETTO MONICA	A	F	C	F	C	A	C	A	C	C	C	F	A	A	C	A	F	F	F	F
CASINI PIER FERDINANDO																				
CASSANO MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSON FELICE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
CATALFO NUNZIA	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
CATTANEO ELENA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTINAIO GIAN MARCO	F	F	F	C	F	F	A	C	F	C	C	A	F	C	F	F	C	A	C	C
CERONI REMIGIO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
CERVELLINI MASSIMO	C	C	C	F	C	A	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CHITI VANNINO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIOFFI ANDREA		F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
CIRINNA' MONICA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
COLLINA STEFANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
COLUCCI FRANCESCO	F					C		C	F		C	C	F	C	C	F	F	C		
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C	C	A	F	C	F	F	C	A	C	C
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNONE GIUSEPPE	F	C	F	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C	C	C	F	C	F	F	C	A	C	C
CONTE FRANCO	F	C	C	C	F	A	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C
CORSINI PAOLO	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
COTTI ROBERTO	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CROSIO JONNY	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C	C	A	F	C	F	F	C	A	C	C
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
CUOMO VINCENZO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 11

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D'ADDA ERICA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C		C	F	F	C	C	C		C
DALLA TOR MARIO	F	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C		C	C	F	C	F				
D'ANNA VINCENZO	A	F	F		F		F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	C	C
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DAVICO MICHELINO						C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
DE CRISTOFARO PEPPE	C	C	C	F	C	A	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA	C		C	F	C	A	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F
DE PIETRO CRISTINA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PIN PAOLA	A	C	C	F	C	A	C	C	C	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO																				
DEL BARBA MAURO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI BIAGIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
DI GIACOMO ULISSE	F	C	C	C	F	A	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
DI GIORGI ROSA MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI MAGGIO SALVATORE TITO	F						C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
DIRINDIN NERINA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DIVINA SERGIO	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C		A	F	C	F	F	C	A	C	C
D'ONGHIA ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DONNO DANIELA	F					F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A		F
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ESPOSITO STEFANO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
FABBRI CAMILLA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FALANGA CIRO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C
FASANO ENZO																				
FASIOLO LAURA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FATTORI ELENA	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
FATTORINI EMMA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FAVERO NICOLETTA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	F															
FEDELI VALERIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FERRARA ELENA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FERRARA MARIO																				
FILIPPI MARCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FILIPPIN ROSANNA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FINOCCHIARO ANNA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FISSORE ELENA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FLORIS EMILIO	C	F	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C		C

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 12

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
FORMIGONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORNARO FEDERICO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FRAVEZZI VITTORIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
FUCKSIA SERENELLA	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
GAETTI LUIGI																				
GALIMBERTI PAOLO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	
GAMBARO ADELE	F	F	F	A	C	A	C	A	A	C	C	F	F	F	A	A	F	A	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	F	A	F	C							F		C	C	C	C
GATTI MARIA GRAZIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C		F
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'																				
GIACOBBE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIBIINO VINCENZO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GINETTI NADIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	F	C	C	C	F	A	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F		C	C	C
GIRO FRANCESCO MARIA	F	A	C	C	C															
GIROTTI GIANNI PIETRO	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
GOTOR MIGUEL	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
GRANAIOLA MANUELA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
GRASSO PIETRO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
GUALDANI MARCELLO	F																			
GUERRA MARIA CECILIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO																	F	C	C	F
ICHINO PIETRO	F																			
IDEM JOSEFA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
IURLARO PIETRO																				
LAI BACHISIO SILVIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
LANGELLA PIETRO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
LANIECE ALBERT	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
LANZILLOTTA LINDA	F	C	C	C	C															
LATORRE NICOLA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F				F
LEPRI STEFANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
LEZZI BARBARA																				
LIUZZI PIETRO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C
LO GIUDICE SERGIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
LO MORO DORIS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
LONGO EVA	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C
LONGO FAUSTO GUILHERME	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LUCHERINI CARLO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
LUCIDI STEFANO	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
LUMIA GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
MALAN LUCIO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 13

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
MANASSERO PATRIZIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
MANCONI LUIGI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F		F
MANCUSO BRUNO	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C
MANDELLI ANDREA	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	R	C	A	F	A	F	F
MARAN ALESSANDRO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
MARCUCCI ANDREA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
MARGIOTTA SALVATORE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F				
MARIN MARCO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	F	C	C	C	F	A	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
MARINO LUIGI																				
MARINO MAURO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARTELLI CARLO	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
MARTINI CLAUDIO	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
MARTON BRUNO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASTRANGELI MARINO GERMANO	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	F	F	C	C	F
MATURANI GIUSEPPINA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
MAURO GIOVANNI	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MAURO MARIO	F																			
MAZZONI RICCARDO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C
MERLONI MARIA PAOLA	F	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
MESSINA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MICHELONI CLAUDIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
MILO ANTONIO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C
MINEO CORRADINO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
MINNITI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MINZOLINI AUGUSTO	C	C		C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C
MIRABELLI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MOLINARI FRANCESCO	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORONESE VILMA	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
MORRA NICOLA	F	F	F	C	C	F	C	A	C	F	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
MUCCHETTI MASSIMO	F	C	C	C	C															
MUNERATO EMANUELA	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C	C	A	F	C	F	F	C	A	C	C
MUSSINI MARIA	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F
NACCARATO PAOLO	F	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	A	C	F
NENCINI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NUGNES PAOLA	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 14

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
OLIVERO ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	C	A	F	C	A	C	A	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
PADUA VENERA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
PAGANO GIUSEPPE	F	C	C	C	F	A	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
PAGLIARI GIORGIO	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
PAGLINI SARA	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C
PALERMO FRANCESCO	F	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C		
PANIZZA FRANCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
PARENTE ANNAMARIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
PEGORER CARLO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
PELINO PAOLA	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C
PEPE BARTOLOMEO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERRONE LUIGI	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C
PETRAGLIA ALESSIA	C	C	C	F	C	A	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
PEZZOPANE STEFANIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO																				
PICCOLI GIOVANNI																				
PIGNEDOLI LEANA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
PUGLIA SERGIO	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
PUGLISI FRANCESCA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
PUPPATO LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
RAZZI ANTONIO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C
REPETTI MANUELA	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C
RICCHIUTI LUCREZIA																				
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C
ROMANI MAURIZIO	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	F	F	F	A	C	A	F	F	F	F
ROMANI PAOLO		C	C	C	F	F	F	F	F		C		C	F	F	C	C		C	C
ROMANO LUCIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
ROSSI GIANLUCA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
ROSSI LUCIANO	F	C	C	C	F	A	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
ROSSI MARIAROSARIA																				
ROSSI MAURIZIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
RUBBIA CARLO		C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	F	C	C	F				
RUSSO FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
RUTA ROBERTO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 15

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	F															
SACCONI MAURIZIO																				
SAGGESE ANGELICA	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
SANGALI GIAN CARLO	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
SANTANGELO VINCENZO	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
SANTINI GIORGIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
SCALIA FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	C	C	C	C		F	F	C	C	F
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	C		C	C	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	A
SCIBONA MARCO	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
SCILIPOTI DOMENICO	C	C		C	F	F	F	F	F	F	F	C	A							
SCOMA FRANCESCO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C		C	C	C	F	C	C	C	C	C
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C
SERRA MANUELA	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C		
SILVESTRO ANNALISA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	F	F	C	C	F
SIMEONI IVANA	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
SOLLO PASQUALE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
SONEGO LODOVICO	F	C	C	C									C	F	C	C	F	F	C	F
SPILABOTTE MARIA	F	C	C	C	C	C	C	C		C		C	F	C	C	F	F	C	C	F
SPOSETTI UGO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
STEFANI ERIKA	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C	C	A	F	C	F	F	C	A	C	C
STEFANO DARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C
TAVERNA PAOLA	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
TOCCI WALTER	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
TOMASELLI SALVATORE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
TONINI GIORGIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
TORRISI SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TOSATO PAOLO	F	F	F	C	F	F	A	C	F	C	C	A	F	C	F	F	C	A	C	C
TREMONTI GIULIO	F	F		C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F				
TRONTI MARIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F				
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	C	C	C	F	C	A	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F
VACCARI STEFANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	F	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	F	C	A	F	A	F	F
VALDINOSI MARA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
VALENTINI DANIELA	F				C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
VATTUONE VITO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	F								C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 16

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	F					C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C		C
VILLARI RICCARDO																				
VOLPI RAFFAELE																				
ZANDA LUIGI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F		C	C	F
ZANONI MAGDA ANGELA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
ZAVOLI SERGIO	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
ZELLER KARL	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
ZIN CLAUDIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F
ZIZZA VITTORIO	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C
ZUFFADA SANTE	C	C	C	C	F	A	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 17

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000041	
		041
AIELLO PIERO	M	
AIROLA ALBERTO	F	
ALBANO DONATELLA	F	
ALBERTINI GABRIELE	F	
ALICATA BRUNO	C	
AMATI SILVANA	F	
AMIDEI BARTOLOMEO	C	
AMORUSO FRANCESCO MARIA		
ANGIONI IGNAZIO	F	
ANITORI FABIOLA	M	
ARACRI FRANCESCO	C	
ARRIGONI PAOLO	M	
ASTORRE BRUNO	F	
AUGELLO ANDREA		
AURICCHIO DOMENICO		
AZZOLLINI ANTONIO		
BARANI LUCIO	C	
BAROZZINO GIOVANNI	C	
BATTISTA LORENZO	F	
BELLOT RAFFAELA	F	
BENCINI ALESSANDRA	F	
BERGER HANS	F	
BERNINI ANNA MARIA	C	
BERTACCO STEFANO	C	
BERTOROTTA ORNELLA	F	
BERTUZZI MARIA TERESA	F	
BIANCO AMEDEO	F	
BIANCONI LAURA	F	
BIGNAMI LAURA	M	
BILARDI GIOVANNI EMANUELE		
BISINELLA PATRIZIA	F	
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	
BOCCA BERNABO'		
BOCCHINO FABRIZIO	A	
BONAIUTI PAOLO	F	
BONDI SANDRO		
BONFRISCO ANNA CINZIA		
BORIOLE DANIELE GAETANO	F	
BOTTICI LAURA	F	
BROGLIA CLAUDIO	F	
BRUNI FRANCESCO		
BRUNO DONATO	C	
BUBBICO FILIPPO	M	
BUCCARELLA MAURIZIO	F	
BUEMI ENRICO	M	

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 18

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000041	
		041
BULGARELLI ELISA	F	
CALDEROLI ROBERTO	F	
CALEO MASSIMO	F	
CALIENDO GIACOMO	C	
CAMPANELLA FRANCESCO	A	
CANDIANI STEFANO	M	
CANTINI LAURA	F	
CAPACCHIONE ROSARIA	F	
CAPELLETTI ENRICO	M	
CARDIELLO FRANCO		
CARDINALI VALERIA	F	
CARIDI ANTONIO STEFANO	F	
CARRARO FRANCO	C	
CASALETTO MONICA	A	
CASINI PIER FERDINANDO		
CASSANO MASSIMO	M	
CASSON FELICE	F	
CASTALDI GIANLUCA	F	
CATALFO NUNZIA	F	
CATTANEO ELENA	M	
CENTINAIO GIAN MARCO	F	
CERONI REMIGIO	C	
CERVELLINI MASSIMO	C	
CHIAVAROLI FEDERICA	F	
CHITI VANNINO	F	
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	
CIAMPOLILLO ALFONSO	M	
CIOFFI ANDREA	F	
CIRINNA' MONICA	F	
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	
COLLINA STEFANO	F	
COLUCCI FRANCESCO		
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	
COMPAGNA LUIGI	M	
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	
CONTE FRANCO	F	
CONTI RICCARDO	C	
CORSINI PAOLO	F	
COTTI ROBERTO	F	
CRIMI VITO CLAUDIO	M	
CROSIO JONNY	F	
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	
CUOMO VINCENZO	F	

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 19

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000041	
		041
D'ADDA ERICA	F	
D'ALI' ANTONIO	C	
DALLA TOR MARIO	F	
DALLA ZUANNA GIANPIERO	F	
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI		
D'ANNA VINCENZO	A	
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	M	
DAVICO MICHELINO	F	
DE BIASI EMILIA GRAZIA	F	
DE CRISTOFARO PEPPE	C	
DE PETRIS LOREDANA	C	
DE PIETRO CRISTINA	M	
DE PIN PAOLA	A	
DE POLI ANTONIO	M	
DE SIANO DOMENICO		
DEL BARBA MAURO	F	
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	
DI BIAGIO ALDO	F	
DI GIACOMO ULISSE	F	
DI GIORGI ROSA MARIA	M	
DI MAGGIO SALVATORE TITO	F	
DIRINDIN NERINA	M	
DIVINA SERGIO	F	
D'ONGHIA ANGELA	M	
DONNO DANIELA	F	
ENDRIZZI GIOVANNI	F	
ESPOSITO GIUSEPPE	M	
ESPOSITO STEFANO	F	
FABBRI CAMILLA	F	
FALANGA CIRO	C	
FASANO ENZO		
FASIOLO LAURA	F	
FATTORI ELENA	F	
FATTORINI EMMA	F	
FAVERO NICOLETTA	F	
FAZZONE CLAUDIO		
FEDELI VALERIA	F	
FERRARA ELENA	F	
FERRARA MARIO		
FILIPPI MARCO	F	
FILIPPIN ROSANNA	F	
FINOCCHIARO ANNA	F	
FISSORE ELENA	F	
FLORIS EMILIO	C	

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 20

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000041	
		041
FORMIGONI ROBERTO	M	
FORNARO FEDERICO	F	
FRAVEZZI VITTORIO	F	
FUCKSIA SERENELLA	F	
GAETTI LUIGI		
GALIMBERTI PAOLO	C	
GAMBARO ADELE	A	
GASPARRI MAURIZIO	C	
GATTI MARIA GRAZIA	F	
GENTILE ANTONIO	M	
GHEDINI NICCOLO'		
GIACOBBE FRANCESCO	M	
GIANNINI STEFANIA	M	
GIARRUSSO MARIO MICHELE	M	
GIBIINO VINCENZO	C	
GINETTI NADIA	F	
GIOVANARDI CARLO	F	
GIRO FRANCESCO MARIA		
GIROTTI GIANNI PIETRO	F	
GOTOR MIGUEL	F	
GRANAIOLA MANUELA	F	
GRASSO PIETRO	P	
GUALDANI MARCELLO		
GUERRA MARIA CECILIA	F	
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	
ICHINO PIETRO		
IDEM JOSEFA	F	
IURLARO PIETRO		
LAI BACHISIO SILVIO	F	
LANGELLA PIETRO	F	
LANIECE ALBERT	F	
LANZILLOTTA LINDA		
LATORRE NICOLA	F	
LEPRI STEFANO		
LEZZI BARBARA		
LIUZZI PIETRO	C	
LO GIUDICE SERGIO	F	
LO MORO DORIS	F	
LONGO EVA	C	
LONGO FAUSTO GUILHERME	M	
LUCHERINI CARLO	F	
LUCIDI STEFANO	F	
LUMIA GIUSEPPE	F	
MALAN LUCIO	C	

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 21

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000041	
	041	
MANASSERO PATRIZIA	F	
MANCONI LUIGI	F	
MANCUSO BRUNO	F	
MANDELLI ANDREA	C	
MANGILI GIOVANNA	F	
MARAN ALESSANDRO	F	
MARCUCCI ANDREA	F	
MARGIOTTA SALVATORE		
MARIN MARCO	C	
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	F	
MARINO LUIGI		
MARINO MAURO MARIA	M	
MARTELLI CARLO	F	
MARTINI CLAUDIO	F	
MARTON BRUNO	M	
MASTRANGELI MARINO GERMANO	F	
MATTEOLI ALTERO		
MATTESINI DONELLA	F	
MATURANI GIUSEPPINA	F	
MAURO GIOVANNI	C	
MAURO MARIO		
MAZZONI RICCARDO	C	
MERLONI MARIA PAOLA	F	
MESSINA ALFREDO	M	
MICHELONI CLAUDIO	F	
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F	
MILO ANTONIO	C	
MINEO CORRADINO	F	
MINNITI MARCO	M	
MINZOLINI AUGUSTO	C	
MIRABELLI FRANCO	M	
MOLINARI FRANCESCO	F	
MONTEVECCHI MICHELA	F	
MONTI MARIO	M	
MORGONI MARIO	M	
MORONESE VILMA	F	
MORRA NICOLA	F	
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	
MUCCHETTI MASSIMO		
MUNERATO EMANUELA	F	
MUSSINI MARIA	F	
NACCARATO PAOLO	F	
NENCINI RICCARDO	M	
NUGNES PAOLA	F	

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 22

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000041	
		041
OLIVERO ANDREA	M	
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	
PADUA VENERA	F	
PAGANO GIUSEPPE	F	
PAGLIARI GIORGIO	F	
PAGLINI SARA	F	
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	C	
PALERMO FRANCESCO	F	
PALMA NITTO FRANCESCO	C	
PANIZZA FRANCO	F	
PARENTE ANNAMARIA	F	
PEGORER CARLO	F	
PELINO PAOLA	C	
PEPE BARTOLOMEO	M	
PERRONE LUIGI	C	
PETRAGLIA ALESSIA	C	
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	
PEZZOPANE STEFANIA	F	
PIANO RENZO	M	
PICCINELLI ENRICO		
PICCOLI GIOVANNI		
PIGNEDOLI LEANA	F	
PINOTTI ROBERTA	M	
PIZZETTI LUCIANO	F	
PUGLIA SERGIO	F	
PUGLISI FRANCESCA	F	
PUPPATO LAURA	M	
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	
RANUCCI RAFFAELE	F	
RAZZI ANTONIO	C	
REPETTI MANUELA	C	
RICCHIUTI LUCREZIA		
RIZZOTTI MARIA	C	
ROMANI MAURIZIO	F	
ROMANI PAOLO	C	
ROMANO LUCIO	F	
ROSSI GIANLUCA	F	
ROSSI LUCIANO	F	
ROSSI MARIAROSARIA		
ROSSI MAURIZIO	F	
RUBBIA CARLO		
RUSSO FRANCESCO	F	
RUTA ROBERTO	F	

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 23

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000041	
		041
RUVOLO GIUSEPPE		
SACCONI MAURIZIO		
SAGGESE ANGELICA	F	
SANGALI GIAN CARLO	F	
SANTANGELO VINCENZO	F	
SANTINI GIORGIO	F	
SCALIA FRANCESCO	F	
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	
SCHIFANI RENATO		
SCIASCIA SALVATORE	C	
SCIBONA MARCO	F	
SCILIPOTI DOMENICO		
SCOMA FRANCESCO	C	
SERAFINI GIANCARLO	C	
SERRA MANUELA	F	
SIBILIA COSIMO		
SILVESTRO ANNALISA	F	
SIMEONI IVANA	F	
SOLLO PASQUALE	F	
SONEGO LODOVICO	F	
SPILABOTTE MARIA	F	
SPOSETTI UGO	F	
STEFANI ERIKA	F	
STEFANO DARIO	M	
STUCCHI GIACOMO	M	
SUSTA GIANLUCA	F	
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	
TAVERNA PAOLA	F	
TOCCI WALTER	F	
TOMASELLI SALVATORE	F	
TONINI GIORGIO	F	
TORRISI SALVATORE	M	
TOSATO PAOLO	F	
TREMONTI GIULIO		
TRONTI MARIO		
TURANO RENATO GUERINO	M	
URAS LUCIANO	C	
VACCARI STEFANO	F	
VACCIANO GIUSEPPE	F	
VALDINOSI MARA	F	
VALENTINI DANIELA	F	
VATTUONE VITO	F	
VERDINI DENIS		
VERDUCCI FRANCESCO	F	

Seduta N. 0340 del 28/10/2014 Pagina 24

Totale votazioni 41

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000041	
		041
VICARI SIMONA	M	
VICECONTE GUIDO	F	
VILLARI RICCARDO		
VOLPI RAFFAELE		
ZANDA LUIGI	F	
ZANONI MAGDA ANGELA	F	
ZAVOLI SERGIO	F	
ZELLER KARL	F	
ZIN CLAUDIO	F	
ZIZZA VITTORIO	C	
ZUFFADA SANTE	C	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bignami, Broglia, Bubbico, Candiani, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Ciampolillo, Compagna, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Mancini, Marino Mauro Maria, Messina, Minniti, Monti, Morgoni, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Stefano, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Pepe e Puppato, per attività della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Buemi, Giarrusso, Lumia, Mirabelli e Torrisi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra, con lettera in data 24 ottobre 2014, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6^a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Bonaiuti, cessa di farne parte il senatore Gentile;

7^a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Bonaiuti;

8^a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Gentile;

11^a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Mancuso in qualità di sostituto del Sottosegretario Vicari.

Conseguentemente il senatore D'Alì cessa di far parte della 11^a Commissione permanente in qualità di sostituto del Sottosegretario Vicari.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 27 ottobre 2014, ha comunicato che la senatrice Guerra entra a far parte della 14^a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 24 ottobre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),

approvata nella seduta del 21 ottobre 2014 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulle proposte:

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM (2013) 26 definitivo) (Atto comunitario n. 8);

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 definitivo) (Atto comunitario n. 9);

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 definitivo) (Atto comunitario n. 10);

di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell’infrastruttura ferroviaria (COM (2013) 29 definitivo) (Atto comunitario n. 11);

di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (COM (2013) 30 definitivo) (Atto comunitario n. 12);

di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM (2013) 31 definitivo) (Atto comunitario n. 13) (Doc. XVIII, n. 75).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 23 ottobre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 22 ottobre 2014 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sul nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e abroga e sostituisce la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (COM (2014) 465 definitivo) (Doc. XVIII, n. 76).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 23 ottobre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am-

bientali), approvata nella seduta del 22 ottobre 2014 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La dimensione urbana delle politiche dell’UE – Elementi fondanti di una agenda urbana UE (COM (2014) 490 definitivo) (Atto comunitario n. 45) (Doc. XVIII, n. 77).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

**Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,
trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 23 ottobre 2014, ha inviato – ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 19 luglio 2013, n. 87 – la relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, approvata all’unanimità dalla Commissione stessa nella seduta del 21 ottobre 2014 (*Doc. XXIII, n. 4*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri

Ministro beni e att. cult.

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (1649)

(presentato in data 28/10/2014);

C.2127 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Fasiolo Laura

Riconoscimento della Sarcoidosi come malattia cronica e invalidante (1646)

(presentato in data 23/10/2014);

senatori Chiavaroli Federica, Bianconi Laura, Conte Franco

Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio per la gestione delle istituzioni culturali da parte di privati, imprese e organizzazioni no profit (1647)

(presentato in data 23/10/2014);

senatore Romano Lucio

Norme per la tutela della salute e per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica (1648)

(presentato in data 27/10/2014).

Disegni di legge, richieste di parere

In data 28 ottobre 2014, la 4^a Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge «Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana » (1544), già deferito in sede referente alla 10^a Commissione permanente.

Camera dei deputati, trasmissione di atti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 21 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il seguente documento approvato dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) di quella Assemblea, nella seduta dell'8 ottobre 2014, concernente:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM (2013) 26 final);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 final);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 final);

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (COM (2013) 29 final);

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM (2013) 30 final);

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM (2013) 31 final);

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul «Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee» (COM (2013) 25 final) (Atto n. 391).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Government, transmission of documents and assignment

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 ottobre 2014, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso alla 5^a Commissione permanente.

Government, transmission of acts and documents

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 16 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione previsionale sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3^a Commissione permanente (Atto n. 390).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 23 ottobre 2014, ha inviato due documenti che espongono il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati secondo le regole di contabilità nazionale «Sec 95», aggiornati ai mesi di aprile 2014 (Atto n. 393) e di maggio 2014 (Atto n. 394).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente.

Con lettere in data 18 ottobre 2014 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Casamassima (Bari), Isola del Gran Sasso (Teramo), San Mango sul Calore (Avellino).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2013 dalla SIMEST SpA, quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XXXV-bis*, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato, ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, riferita al secondo semestre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8^a Commissione permanente (*Doc. LXXI-bis*, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 luglio 1993, n. 238, la relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA, riferita al contratto di programma 2007-2011, aggiornata al 31 dicembre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8^a Commissione permanente (*Doc. CXCIX*, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al giugno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. CLXXXIII*, n. 2).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20 ottobre 2014, ha inviato – ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni – le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Mariano Grillo e Renato Grimaldi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale e al dottor Francesco La Camera il conferimento di reggenza di funzione dirigenziale nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

al dottor Ugo Soragni, il conferimento di reggenza di funzione dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ai dottori Oreste Gerini e Roberto Tomasello, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

ai dottori Carlo Monticelli, Francesco Parlato e Alessandro Rivera, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 ottobre 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), per gli esercizi dal 2009 al 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 188).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 22 ottobre 2014, ha inviato la deliberazione n. 11/2014/G – Relazione concernente «Effetti del Protocollo di intesa del 4 agosto 2010 tra Ministero del lavoro, INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate in materia di attività ispettiva».

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª, alla 6ª e alla 11ª Commissione permanente (Atto n. 392).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Buemi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01261 della senatrice Ricchiuti.

La senatrice Favero ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01329 della senatrice Padua ed altri.

La senatrice Albano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01339 della senatrice Elena Ferrara ed altri.

Il senatore Gaetti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01346 della senatrice Bertorotta ed altri.

Interrogazioni

RICCHIUTI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cosiddetto «Destinazione Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 dispone, all'articolo 6, la concessione alle micro, piccole e medie imprese di *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, nonché per sostenere tutte le spese relative alla connettività a banda larga e ultralarga;

ai sensi del comma 2 articolo 6 del citato decreto-legge, l'ammontare dell'intervento è stabilito nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro a valere sulla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, nell'ambito dell'apposito programma operativo nazionale ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione e dal fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

nei giorni scorsi è stata diffusa a mezzo stampa una bozza firmata dal Ministro dello sviluppo economico del decreto interministeriale di attuazione del suddetto articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto interministeriale, i soggetti beneficiari per presentare domanda per la concessione del *voucher* dovranno inviare la richiesta esclusivamente per via telematica attraverso un'apposita piattaforma che dovrà essere resa disponibile sul sito *internet* del Ministero; la modalità di richiesta, gestione ed erogazione di tali fondi, ovvero l'intera esecuzione del decreto, dovranno essere definite da un ulteriore decreto del Ministero dello sviluppo economico;

secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 e dalla sua allegata relazione illustrativa, il Ministero dello sviluppo economico potrà erogare il contributo secondo le modalità prevista dalla convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana (convenzione del 12 febbraio 2014). Secondo tale disposizione le micro, piccole e medie imprese dovranno prima acquistare i beni senza pagare i fornitori e successivamente inserire, all'interno del portale messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico, gli identificativi delle fatture non quietanzate, la copia elettronica di

queste ultime, l'elenco dei fornitori corredato dalle loro coordinate bancarie ed infine l'estratto del conto corrente vincolato attestante la presenza sullo stesso di una disponibilità finanziaria pari alla somma del 50 per cento del valore dei beni/servizi oggetto della richiesta e dell'IVA relativa agli stessi;

appare evidente a chiunque come tale procedura, così come strutturata, sia estremamente farraginoso e complessa da espletare sia per le micro, piccole e medie imprese richiedenti il contributo che per le aziende fornitrici di beni e servizi, che dovrebbero fronteggiare il rischio di lunghi tempi di attesa per la ricezione dei pagamenti. Inoltre la necessità di bloccare prima ancora di ricevere il contributo una somma a copertura dello stanziamento fino alla fine della concessione del contributo mette un filtro pesantissimo sui potenziali beneficiari che vedono nei fatti annullarsi l'incentivo dall'obbligo di anticipazione di fondi che molto spesso queste *start-up* non hanno;

la gestione di finanziamenti a fondo perduto da parte delle pubbliche amministrazioni è già avvenuta, in altri casi, attraverso il ricorso a organismi intermedi autorizzati all'erogazione di *voucher* prepagati per le imprese limitati al solo utilizzo di beni e servizi predeterminati e rimborsati dall'organismo al prestatore del servizio in modo diretto. Tale modalità di gestione dei finanziamenti è risultata essere efficace tanto per le aziende richiedenti, non oberate dall'espletamento di procedure lunghe e complesse, che per le aziende fornitrici, immediatamente e direttamente liquidate dall'organismo intermedio. In tal senso le esperienze degli altri paesi UE che hanno adottato simili sistemi (Belgio, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca tra le altre) o anche Regioni italiane dimostrano maggiore semplicità organizzativa e minori tempi per l'erogazione dei contributi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e quale sia la loro valutazione in merito;

se non ritengano che le misure, così come concepite, determinino una sostanziale improduttività degli stanziamenti, sia a causa di una procedura eccessivamente farraginoso e complessa per le aziende richiedenti sia per i tempi di liquidazione dei fornitori che potrebbero essere estremamente lunghi;

se non ritengano opportuno utilizzare i fondi della programmazione 2007-2013 anziché quelli previsti nel futuro accordo 2014-2020, tra l'altro non ancora sottoscritto;

quali urgenti misure di competenza il Ministro dello sviluppo economico intenda adottare al fine di semplificare le procedure previste nel decreto-legge n. 145 del 2013.

(3-01349)

AMATI, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FEDELI, GIACOBBE, GRANAIOLA, IDEM, LO GIUDICE, LUCHERINI, MATTESINI, MORGONI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, PUP-

PATO, SCALIA, SOLLO, VALENTINI, FASIOLO. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in base ai dati aggiornati al 30 settembre 2014, forniti dal rapporto pubblicato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, i minori stranieri non accompagnati (MSNA) arrivati in Italia sono 12.164, un terzo dei quali, 3.163, risulta irreperibile;

sono scomparsi 2.961 maschi e 247 femmine dai 7 ai 17 anni di età, provenienti prevalentemente da Eritrea, Egitto, Somalia, Afghanistan, Siria, Marocco e Bosnia-Herzegovina;

quasi la metà dei 9.000 MSNA presenti (e reperibili) in Italia è affidata a strutture di accoglienza nella regione Sicilia, seguita dalla Puglia che ne accoglie 1.000, 800 la Lombardia, 626 la Calabria e da tutte le altre regioni in numero minore;

sono 1.784 i MSNA irreperibili in Sicilia, 348 in Puglia, 309 in Calabria e il fenomeno è presente in tutte le regioni; già lo scorso 18 settembre 2013 era stato segnalata ai Ministri competenti, in seguito alla nota prot. 340 del 13 settembre 2013 del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Calabria, la scomparsa di circa 20 minori dal CARA (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto (Crotone);

gli oltre 3.000 MSNA ad oggi irreperibili sono particolarmente vulnerabili al rischio di cadere vittime di varie forme di sfruttamento, come quello sessuale, lavorativo o l'accattonaggio forzato;

nel corso dell'audizione nella Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato dello scorso 17 luglio 2014, il sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali Franca Biondelli ha riferito che la concentrazione territoriale dei flussi e l'incremento numerico ha portato alla collocazione di un significativo numero di MSNA in strutture di accoglienza non accreditate/autorizzate, circostanza che aumenta le criticità nell'identificazione dei minori e, conseguentemente, nelle procedure di segnalazione della presenza e dell'irreperibilità;

rispetto a questo problema, il sottosegretario ha aggiunto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è attivato per richiedere l'incremento ad 80 milioni di euro della dotazione per il 2014 del fondo per i MSNA, istituito con decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, inizialmente fissata a 40 milioni di euro, giudicati insufficienti per garantire la copertura degli effettivi costi relativi ai programmi di accoglienza e protezione dei MSNA;

l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMFF), l'Associazione Agevolando, il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA), il Coordinamento nazionale comunità minori (CNCM), il Cismai, la Terra dei Piccoli onlus, la Consulta diocesana di Genova, Sos Villaggi dei Bambini onlus, il Coordinamento regionale comunità per minori Emilia-Romagna, il Coordinamento regionale comunità per minori delle Marche e Libera ci hanno manifestato la loro preoccupazione in merito alla sorte dei MSNA irreperibili, ed alcune delle

organizzazioni attive nel settore segnalano la situazione critica della gestione dei MSNA in Italia a fronte di un incremento strutturale dei flussi migratori;

Save the Children, nel *dossier* «Piccoli schiavi invisibili», pubblicato ad agosto 2014 e frutto del contributo di diverse Ong attive nel settore, ha evidenziato che: «Tanto i minori eritrei quanto i minori afgani in Italia sono ad altissimo rischio di sfruttamento, anche sessuale, quando questo diventa l'unico modo per ottenere il denaro necessario a proseguire verso la loro meta finale» o ancora «I minori vengono sfruttati soprattutto in piccole attività commerciali e, a Roma, nei mercati generali o negli autolavaggi, dove lavorano anche per 12 ore continuative, ricevendo paghe irrisorie. Spesso il lavoro è così pesante da generare dolore fisico che i minori cercano di alleviare con l'assunzione di farmaci oppiacei antidolorifici»;

il «Guardian», in un'inchiesta del giornalista Luca Muzi, pubblicata lo scorso 17 ottobre 2014 e ripresa da «il Post» il 18 ottobre, segnala, sulla base di interviste a diverse Ong che operano in Sicilia, carenze strutturali dei centri di accoglienza per i minori e l'impossibilità di assorbire adeguatamente i flussi in arrivo;

il «Guardian» riporta anche quanto affermato da Mariella Chiaramonte, capo della stazione di polizia di Tivoli, in riferimento allo sfruttamento del lavoro di MSNA nel mercato di Guidonia (Roma) dove, fino a poco tempo fa, il lavoro di portierato del mercato era svolto da bambini egiziani, per pochi centesimi: «Crediamo che ci sia un legame tra chi porta illegalmente i bambini in Italia e chi li sfrutta nei mercati, stiamo pianificando un'indagine per identificare questi legami»;

Elvira Iovino, direttrice del Centro Astalli (un centro di accoglienza per gli immigrati a Catania) afferma: «Molti bambini eritrei si rifiutano di essere identificati dalle autorità al loro arrivo nel paese, perché la Convenzione di Dublino non permette loro di chiedere asilo in altri paesi una volta che si sono registrati in Italia. Mentre dormono alla stazione dei treni, vengono intercettati da reti di trafficanti che promettono loro un rifugio e un lavoro. Ma poi vengono chiusi nelle case, e se le famiglie non pagano per la loro liberazione vengono fatti lavorare vendendo droga, oppure prostituendosi o lavorando nei campi. Sono tutte attività molto redditizie per queste reti criminali»;

considerato che:

la Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176, prevede precise garanzie per i diritti del fanciullo;

la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, che l'Italia ha provveduto a ratificare e rendere esecutiva con la legge 20 marzo 2003, n. 77;

il codice penale, che contempla la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), la tratta di persone (art. 601), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (art. 602), l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-bis), aggravata dalla minore età del soggetto;

la direttiva del 7 dicembre 2006, emanata dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della giustizia, che rafforza la presa in carico da parte delle istituzioni dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, stabilendo, all'articolo 1, che all'arrivo siano subito date al minore tutte le informazioni necessarie sui suoi diritti e le opportunità legali esistenti e che, dopo la presa in carico del giudice tutelare, il minore deve essere immediatamente affidato al Sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo;

la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, che all'articolo 2 (Reati relativi alla tratta di esseri umani) prevede: 1) gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento; 2) per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima; 3) lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi; 4) il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1; 5) la condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1; 6) ai fini della presente direttiva per «minore» si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni;

l'apparato normativo nazionale in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, rafforzato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI»;

viste anche:

la legge n. 146 del 2006 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001»;

la legge n. 108 del 2010 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

la legge n. 172 del 2012 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

considerato che:

tutte le disposizioni devono essere applicate secondo il principio guida del «superiore interesse del minore» e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente protezione internazionale (decreto legislativo n. 140 del 2005);

peculiari misure di accoglienza sono previste per i MSNA che, in considerazione di particolari vulnerabilità, necessitano di addizionali protezioni (richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta);

ritenuto che:

i fatti riportati configurano un inaccettabile contesto di violazione dei diritti dei MSNA;

l'attuale contesto genera una seconda vittimizzazione dei MSNA, particolarmente vulnerabili ed esposti al rischio di essere sfruttati da individui senza scrupoli e reti criminali;

alcuni importanti interventi per superare il problema della gestione «emergenziale» di un flusso ormai strutturale sono inclusi nella proposta di legge C 1658 «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati», approvata dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera il 14 ottobre 2014,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per garantire la piena realizzazione dei diritti dei MSNA stabiliti dalla normativa nazionale, rafforzata dal recepimento delle convenzioni internazionali in materia e dagli obblighi in capo all'Italia come Stato membro dell'Unione europea;

quali misure siano state previste per monitorare l'adeguatezza del modello di integrazione attualmente esistente, nonché delle strutture di accoglienza per i MSNA, in particolare per quanto riguarda l'effettiva capacità di assorbire l'aumento strutturale dei flussi in arrivo e l'appropriatezza dei servizi rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale;

se siano stati previsti corsi di formazione specifici per il personale degli ispettorati del lavoro e per gli operatori che nello svolgimento del proprio lavoro possono entrare in contatto con MSNA vittime di sfruttamento per facilitare la tempestiva identificazione del minore, l'inserimento in programmi di protezione e assistenza;

se sia stato previsto un meccanismo di coordinamento e *partnership* fra ispettorati del lavoro, operatori delle Ong attive nel settore su base territoriale, forze dell'ordine e autorità giudiziarie per la tempestiva segnalazione di sospetti casi di sfruttamento del lavoro, sessuale, accattonaggio forzato, in particolare per quanto riguarda casi di vittime particolarmente vulnerabili e titolari di particolari diritti, come i MSNA;

se siano disponibili dati relativi al numero di procedimenti penali avviati su casi di sfruttamento di MSNA e al numero di sentenze comminate agli autori di questi odiosi reati;

se siano disponibili dati relativi al numero di MNSA irreperibili eventualmente ricondotti all'interno del Sistema nazionale di protezione;

quali misure di coordinamento e interventi siano stati elaborati dal Tavolo dedicato al tema dei MSNA convocato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui partecipano le amministrazioni competenti in materia;

se sia conclusa e con quali esiti la fase di sperimentazione del sistema informativo *on line* (SIM) che permette il monitoraggio del MSNA dal suo arrivo in Italia fino al raggiungimento della maggiore età;

se la richiesta di incremento della dotazione per il 2014 del fondo per i MSNA ad 80 milioni di euro abbia avuto esito positivo e se il Governo abbia dato seguito all'impegno di incrementare stabilmente la dotazione per garantire la piena copertura degli interventi;

se sia stato dato seguito all'impegno del Ministero dell'Interno ad aumentare in maniera congrua la capienza dei posti della rete SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) specificamente dedicati all'accoglienza dei MSNA;

quale sia lo stato di implementazione del piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, con particolare riferimento all'individuazione di strutture di accoglienza temporanea dove trasferire in maniera tempestiva i MSNA, garantendone il collocamento in un luogo sicuro.

(3-01350)

AMATI, D'ADDA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FASIOLO, FEDIELI, GIACOBBE, GRANAIOLA, IDEM, LO GIUDICE, LUCHERINI, MATTESINI, MORGONI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, PUPPATO, SCALIA, SOLLO, VALENTINI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

la tratta di esseri umani non solo costituisce una seria violazione dei diritti fondamentali, ma è anche una delle attività più lucrose delle reti della criminalità organizzata transnazionale;

dalle indagini emerge che l'attività criminale ha inizio nel Paese di origine delle vittime, che vengono minacciate o indotte con l'inganno a seguire i trafficanti, e sottoposte a violenze fisiche e psichiche, per essere poi trasferite attraverso diversi Paesi prima di giungere al luogo di destinazione, dove subiscono diverse forme di sfruttamento, ivi inclusi lo sfruttamento sessuale, del lavoro, accattonaggio forzato;

le reti criminali dei trafficanti nei Paesi d'origine o di transito sono strettamente collegate con quelle che esercitano lo sfruttamento sul territorio d'arrivo;

il quadro legislativo italiano è caratterizzato da una progressiva stratificazione normativa nell'ambito della quale rilevano: il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni con-

cernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone», che estende alla tratta di esseri umani l'intera legislazione antimafia, bilancia l'aspetto repressivo con quello sociale e di protezione delle vittime, individua e penalizza diverse attività attraverso le quali la tratta può avere inizio e svilupparsi e attribuisce alle Direzioni distrettuali antimafia la competenza delle indagini, trattandosi di fatti commessi dalla criminalità organizzata; la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001»; la legge 2 luglio 2010, n. 108, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; il codice penale che contempla diverse fattispecie di reato, quali: la tratta di donne e minori commessa all'estero (art. 537), la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), la tratta di persone (art. 601), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (art. 602), l'ipotesi del fatto commesso all'estero (art. 604); il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI», che rafforza e arricchisce il già esistente sistema nazionale antitratta e novella gli articoli 600 e 601 del codice penale in un'ottica di rafforzamento dello strumento di repressione del crimine;

considerato che:

la Direttiva 2011/36/UE adotta un approccio integrato, basato sulla protezione delle vittime, l'azione penale contro i trafficanti, nonché la prevenzione del fenomeno;

la comunicazione del 19 giugno 2012 al Parlamento europeo e al Consiglio «Strategia dell'Unione europea per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012 – 2016)» include fra le priorità l'intensificazione dell'azione di repressione degli autori dei reati di tratta e delle misure di prevenzione del fenomeno;

il 17 ottobre 2014 la commissaria europea agli affari interni Cecilia Malmstrom ha presentato i nuovi documenti redatti dalla Commissione sul tema, fra cui il secondo rapporto Eurostat sulla tratta degli esseri umani, basato sui dati ricevuti dalle autorità dei 28 Stati membri;

per quanto riguarda, invece, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, ratificata nel 2010, lo scorso 18 settembre 2014 è stato pubblicato il primo rapporto sulla situazione relativa alla tratta di esseri umani in Italia, redatto dal GRETA, il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani, cui è affidato il monitoraggio delle misure implementate a livello nazionale per attuare le disposizioni della convenzione;

rilevato che:

dai dati forniti dall'Italia e pubblicati nei rapporti Eurostat del 2013 e del 2014 sulla tratta degli esseri umani relativi, rispettivamente, agli anni 2008-2010 e 2010-2012, si apprende che:

le vittime di tratta identificate dalle autorità italiane sono state 1.624 nel 2008, 2.421 nel 2009, 2.381 nel 2010, 1.560 nel 2011 e 2.631 nel 2012. In particolare, per il 2012 è disponibile anche il dato dei minori di 18 anni, 193 sul totale di 2.631 vittime;

sulla base di quanto comunicato ad Eurostat dalle autorità italiane, come specificato nel rapporto 2014, i dati forniti sono inferiori al numero reale, riportando solo le vittime di tratta che hanno già ottenuto il riconoscimento ufficiale del proprio *status*;

sulla base dei dati forniti ad Eurostat dalla Direzione centrale della Polizia criminale presso il Ministero dell'interno, i sospetti autori dei reati di tratta (di cui all'art. 601 del codice penale) sono stati: 541 nel 2008, 360 nel 2009, 151 nel 2010, 75 nel 2011 e 152 nel 2012, e non sono stati forniti dati disaggregati rispetto alla forma di sfruttamento;

il numero di sospetti autori di reati di tratta perseguiti è stato di: 156 nel 2008, 49 nel 2009, 209 nel 2010, 159 nel 2011 e non è stato fornito alcun dato per il 2012;

sulla base dei dati del casellario giudiziale del Ministero della giustizia forniti ad Eurostat, il numero di individui condannati per reati di tratta è stato di: 4 nel 2008, 17 nel 2009, 0 nel 2010, 0 nel 2011 e nessun dato è stato fornito per il 2012;

per quanto riguarda il monitoraggio relativo alla Convenzione del Consiglio d'Europa, nel rapporto sull'Italia pubblicato il 18 settembre 2014, sulla base dei dati forniti dalle autorità italiane il GRETA esprime preoccupazione per lo scarso numero di sentenze comminate sulla base del reato di tratta di persone e raccomanda all'Italia di rafforzare gli sforzi per garantire che i crimini di tratta di esseri umani per tutte le forme di sfruttamento siano oggetto di indagini proattive e perseguiti in maniera tempestiva ed efficace;

è interessante sottolineare che, confrontando i dati del rapporto Eurostat 2014 e quelli del rapporto del GRETA, forniti in entrambi casi dalle autorità italiane, emerge una difformità per quanto riguarda il numero di individui condannati per reati di tratta negli anni 2010 e 2011: nessuna condanna sulla base dei dati forniti dall'Eurostat e, rispettivamente, 14 e 9 condanne sulla base dei dati forniti dal GRETA;

il rapporto sulla missione in Italia della *special rapporteur* delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, pubblicato il 1° aprile 2014 e relativo alla missione svolta nel periodo 12-20 settembre 2013, evidenziava che: «La legge contempla pene severe per reati connessi alla tratta. Ciononostante, le sentenze di colpevolezza sono scarse (...). Il basso numero di individui cui è stata comminata una sentenza di colpevolezza, rispetto al numero di procedimenti avviati, è sintomo delle difficoltà che emergono durante lo svolgimento dei processi»;

già nel 2010, il sostituto procuratore nazionale antimafia *pro tempore* Giusto Sciacchitano segnalava che, «per aggredire le organizzazioni criminali vanno sviluppati contemporaneamente i due volet: quello della repressione contro i trafficanti e quello della prevenzione e della tutela della vittime; ognuno da solo non è sufficiente. (...). A fronte del fenomeno che appare sempre più dilagante, i procedimenti ex art. 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta), 602 (l'acquisto e l'alienazione di schiavi) del codice penale sono relativamente pochi (...). Tra i reati specifici è contestato quasi esclusivamente l'art. 600 c.p. pochissimo l'art. 601 e quasi per nulla l'art. 602 c.p.»;

come evidenziato nel rapporto sulla missione in Italia dello *special rapporteur* nel rapporto del GRETA e sulla base dell'evidenza dei dati forniti dall'Eurostat, il numero di condanne per reati di tratta continui ad essere incredibilmente esiguo a fronte del numero di procedimenti avviati, del numero di sospetti autori di questi reati e a fronte del numero di vittime identificate segnalato dalle autorità italiane;

l'efficacia dell'azione penale e dell'attività investigativa e giudiziaria costituisce uno degli strumenti fondamentali per la repressione e la prevenzione del fenomeno, nonché per garantire alle vittime un giusto risarcimento;

un quadro normativo formalmente adeguato ma inefficace ostacola, di fatto, la realizzazione dei diritti delle vittime di tratta degli esseri umani, oltre a creare un contesto di relativa impunità per gli autori di questa violazione dei diritti fondamentali,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito ai fatti esposti e, in particolare, se non ritengano che i dati siano un indicatore preoccupante di scarsa efficacia dell'azione penale di repressione della tratta di esseri umani;

quale sia la causa della difformità tra i dati relativi alle condanne sulla base del reato di tratta (di cui all'art. 601 del codice penale) forniti dall'Eurostat e quelli forniti dal GRETA e quali siano i dati confermati;

se non ritengano opportuno, come suggerito dallo *special rapporteur* e dal rapporto GRETA e come stabilito dalla direttiva 2011/36/UE, adoperarsi per l'avvio di corsi di formazione specifica per il personale giudiziario e delle forze dell'ordine che si trova ad affrontare presunti casi di tratta degli esseri umani;

se non ritengano altresì opportuno adoperarsi, per quanto di competenza, al fine di promuovere un approccio multidisciplinare nelle indagini relative a presunti casi di tratta degli esseri umani, coinvolgendo il maggior numero di professionalità e operatori con competenze specifiche, ivi incluse le organizzazioni non governative attive nel settore o gli ispettori del lavoro;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere, anche alla luce della natura transnazionale del fenomeno, al fine di rafforzare la collaborazione con le autorità di altri Paesi nel corso di indagini in relazione ai casi di tratta degli esseri umani;

se ritengano opportuno promuovere indagini finanziarie collegate a casi di tratta degli esseri umani, come sollecitato dalla strategia UE per eradicare la tratta di esseri umani e ribadito in numerose occasioni dall'EU anti-trafficking coordinator.

(3-01352)

BLUNDO, SANTANGELO, BERTOROTTA, CIOFFI, COTTI, FUCKSIA, LEZZI, MONTEVECCHI, PAGLINI, PUGLIA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti il 17 settembre 2014 si è svolta su base regionale la prova del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica di medicina generale. Durante la prova sono state denunciate in tutta Italia gravi irregolarità. Tra le sedi maggiormente «incriminate» si registra quella dell'*hotel* Ergife di Roma, dove molti partecipanti hanno riscontrato la presenza di aule troppo grandi, candidati collocati a distanza ravvicinata, sorveglianza blanda o addirittura inesistente, tempi dilatati nell'espletamento delle procedure di riconoscimento dei candidati, sfioramento dei tempi per la consegna delle prove a *quiz*, concessione del permesso di uscire e rientrare durante lo svolgimento delle prove. L'insufficienza dei controlli ha fatto sì, inoltre, che iniziasse da parte di alcuni candidati una comunicazione reciproca, alla quale la commissione vigilante non è riuscita a porre freno. Durante la prova si è fatto anche uso di cellulari ed apparecchi telefonici, espressamente vietati durante lo svolgimento delle prove concorsuali;

considerato che:

a seguito delle presunte irregolarità indicate in premessa il Segretariato italiano giovani medici (S.I.G.M.) ha indirizzato a Ministro della salute, presidenti delle Regioni e assessori regionali competenti una richiesta di «congelamento delle correzioni delle prove e della pubblicazione delle graduatorie relative alle selezioni per l'accesso ai corsi regionali di formazione specifica di medicina generale». Tale iniziativa scaturisce dalle continue segnalazioni pervenute al medesimo organismo in merito a disservizi e presunte irregolarità nello svolgimento delle selezioni. Tali criticità risultano essere direttamente collegabili a gravi carenze organizzative e gestionali;

il Ministro in indirizzo, secondo quanto riportato da articoli di stampa (si veda su «la Repubblica» *on line* del 20 settembre 2014) avrebbe richiesto agli ordini dei medici regionali di inviare tutte le segnalazioni in loro possesso, sulla scia delle notizie allarmanti richiamate e delle gravissime segnalazioni giunte all'*account* «*twitter*» e all'indirizzo di posta elettronica dello stesso Ministro, promettendo di mettere in atto tutte le iniziative necessarie a fare chiarezza e a verificare il corretto svolgimento delle prove concorsuali;

considerato inoltre che interventi *ad hoc* finalizzati all'annullamento del concorso e alla sua ripetizione sono stati immediatamente richiesti anche da Federspecializzandi e dall'Associazione nazionale dei medici specializzandi, per la quale «è inaccettabile che l'accesso alla formazione in medicina generale, anziché basarsi sui principi della traspa-

renza e della meritocrazia si sia invece svolto in un clima che rischia di favorire i furbetti invece dei preparati» e dal Sindacato dei medici italiani (Smi) che ha annunciato un'azione giudiziaria collettiva,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere, al fine di dare concretamente seguito all'esigenza di chiarezza e trasparenza manifestata dallo stesso Ministro il 20 settembre in merito al concorso per medico di medicina generale, garantendo di fatto che la selezione dei candidati risponda solo ed esclusivamente a criteri meritocratici.

(3-01353)

BLUNDO, SANTANGELO, COTTI, BERTOROTTA, LEZZI, MONTEVECCHI, PAGLINI, PUGLIA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che con decreto ministeriale n. 39/1998 e successive integrazioni e modificazioni è stata esclusa l'ammissione dei laureati in Scienze politiche *post* anno accademico 2000/2001, anche vecchio ordinamento, alle classi concorsuali «19 /A – Discipline Giuridiche ed Economiche» e «36/A – Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione». Sulla base di questa disposizione, pertanto, i laureati in Scienze politiche non hanno accesso a nessuna classe concorsuale per l'insegnamento;

considerato che l'esclusione appare agli interroganti del tutto priva di logica, visto che ad altre lauree perfettamente equipollenti a quella in Scienze politiche è consentito l'accesso alle citate classi di concorso. Tale situazione rappresenta una palese discriminazione per i laureati in Scienze politiche, che vedono fortemente limitato il loro diritto di accedere a concorsi pubblici e di far valere i loro titoli;

considerato inoltre che recentemente il TAR di Bolzano ha accolto il ricorso di una giovane laureata, alla quale non era consentito l'accesso alle richiamate classi concorsuali, accettando la sua domanda di inserimento nelle graduatorie riferite ad un istituto di Bolzano. Nelle motivazioni della sentenza si legge che «l'apposizione del termine dell'anno accademico 2000/01 quale limite temporale di validità del titolo di studio di laurea in Scienze Politiche ai fini dell'accesso alla classe di concorso 19/A ad opera del Decreto Ministeriale n. 39/1998 è del tutto arbitraria, discriminante ed in violazione del principio di uguaglianza (...) Inoltre – continua la sentenza – l'articolo 168 del TU 1592/33 recita che la laurea in Scienze Politiche è equipollente a quella in Giurisprudenza per l'ammissione a tutti i concorsi per le Amministrazioni Governative, salvo che per la carriera giudiziaria e che non si intuisce per quale ragione i laureati in Scienze Politiche vecchio ordinamento successivi al 2000/01 dovrebbero essere esclusi dalla classe di concorso 19/A, mentre i laureati in Scienze Politiche vecchio ordinamento entro il 2000/01 dovrebbero poter essere ammessi»;

si chiede di sapere quali iniziative e provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere, al fine di includere le lauree in Scienze politiche, di vecchio e nuovo ordinamento, conseguite successivamente al-

l'anno accademico 2000/2001, tra i titoli che danno accesso alle classi concorsuali 19/A e 36/A, alla luce anche dell'importante sentenza pronunciata dal TAR bolzanese.

(3-01354)

MARTON, SANTANGELO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti, l'avvocato Maria Costa in data 1° ottobre 2014 ha inviato una missiva al Ministro della difesa e allo Stato maggiore della Marina militare in cui si legge: «il 27 luglio u.s., alle ore 4,20 circa, il sig. Parrò Giuseppe usciva dalla sua abitazione estiva di Simeri Mare» nella frazione del comune di Simeri Crichi in provincia di Catanzaro, «per una battuta di pesca, insieme al sig. Tavano Angelo e il sig. Rania Francesco. Purtroppo i tre non facevano ritorno a casa, tanto che le famiglie allertavano la Guardia costiera. Intorno alle 14,30 iniziavano le ricerche in mare che si protraevano per diversi giorni senza alcun esito. Il sig. Parrò aveva con sé il cellulare e dai rilievi effettuati dalla Procura risultava localizzato a tre miglia dalla costa di Simeri, all'altezza dell'ex base militare americana, tra Simeri Crichi e Sellia Marina. (...) Il 18 agosto lo scrivente avvocato chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ed alla locale Guardia costiera che fosse effettuato un accertamento con mezzi subacquei, sommozzatori o altro, al fine di accertare se i corpi fossero ancora sul fondale del luogo del sinistro. In riscontro gli ufficiali della Guardia costiera di zona comunicavano verbalmente che tale operazione, oltre ad essere difficile per la profondità del mare, era impossibile con gli strumenti in dotazione. Veniva comunque rassicurata una risposta scritta all'istanza, a tutt'oggi non pervenuta. Il 25 agosto un peschereccio della zona, facendo pesca a strascico, prendeva nella rete la barca, ad una profondità di 150 metri poco più a nord rispetto al punto in cui era stato localizzato il cellulare, tra Sellia Marina e Cropani (...) Se è vero che l'operazione richiesta comporta l'impiego di molto personale e di mezzi costosi è altresì vero che il recupero dei corpi, oltre ad essere importante per l'indagine penale in corso, è indispensabile a dare pace ai familiari che finalmente potranno dare degna sepoltura ai loro cari», si chiede di sapere quali urgenti iniziative siano state attivate dal Ministro in indirizzo e quali intenda adottare per recuperare i corpi nonché per agevolare, nell'ambito delle proprie competenze, la conclusione dell'indagine penale.

(3-01355)

PEZZOPANE, AMATI, CUCCA, CUOMO, IDEM, MANCONI, PUPPATO, SOLLO, VALENTINI. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che il direttore regionale dei beni culturali d'Abruzzo, dottor Fabrizio Magani, ha lasciato il suo incarico il 16 aprile 2014, proprio in un momento in cui la ricostruzione de L'Aquila e della zona del cratere richiedeva una forte ed autorevole presenza, per proseguire il lavoro portato avanti nel precedente biennio;

considerato che:

l'11 settembre 2014, dopo ben 5 mesi di vuoto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha provveduto a nominare un nuovo direttore regionale, il dottor Francesco Scoppola, nomina che per lungaggini burocratiche è divenuta effettiva solo agli inizi di ottobre 2014, all'indomani della necessaria ratifica della Corte dei conti;

dalla nomina del nuovo direttore generale fino agli inizi del mese di ottobre non è stata firmata alcuna delle pratiche relative ai progetti necessari alla ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto, né tanto meno per liquidare i lavori già ultimati, con grave danno sia per le ditte che hanno effettuato i lavori sia per molti dei Comuni del cratere, che si sono visti bloccare molti dei progetti di ricostruzione presentati;

considerato che la nomina del neo direttore, che ricopre anche ad *interim* la Direzione dell'Umbria, scadrà il prossimo 30 novembre e, pertanto, a breve, il Ministero dovrà procedere o alla riconferma dello stesso dottor Scoppola o provvedere alla nomina di un nuovo direttore regionale;

considerato, inoltre, che anche l'incarico di soprintendente dei beni archeologici non è affidato da circa 2 anni, con notevoli disagi e disguidi, si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo circa la nomina ormai prossima del direttore regionale dei beni culturali d'Abruzzo;

se nel formulare tale nomina non ritenga opportuno tener conto dei gravi ritardi e dei molteplici disguidi che si sono registrati negli ultimi mesi, per evitare il ripetersi di una situazione di stallo nell'esecuzione dei progetti necessari alla ricostruzione post-terremoto.

(3-01356)

MARTON, SANTANGELO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il sito *web* «forzearmate» in data 16 maggio 2014 ha pubblicato un articolo dal titolo «L'Istituto dell'aggregazione in caserma non è applicato ai delegati del Co.Ce.R. (usufruiscono ancora di ristorante e albergo pagato o in alternativa della »forfettaria« da 110 euro nette al giorno esente da tassazione)»;

nel testo si legge: «Il personale delle amministrazioni statali che per motivi di servizio sia comandato in missione fuori della sede ordinaria di impiego, all'interno del territorio nazionale, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili. Questo ha stabilito l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e rimarcato dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti con la direttiva di prot. n. M'D GSGDDNA n. 0009832 del 15.2.2012. Tutto risolto con questa norma di legge? Pare proprio di no! La condotta dei dicasteri era stata stigmatizzata già la scorsa legislatura dall'on. Maurizio Turco (primo firmatario) nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-04614, nella seduta n. 234 della Camera dei deputati, datata 19.10.2009. Nella risposta il Ministro della difesa, Giampaolo Di Paola, infatti, riportava che "La problema-

tica del trattamento economico di missione per i delegati della rappresentanza militare (...) è stata anche oggetto dei lavori di uno specifico tavolo tecnico interforze, al termine del quale è emerso che qualsiasi iniziativa volta a modificare, anche parzialmente, l'attuale sistema potrebbe suscitare sensibilità da parte dei componenti del CoCeR (...) si è ritenuto di non far ricorso all'istituto dell'aggregazione (e quindi alle strutture logistiche della Difesa) esclusivamente per il personale delegato CoCeR e limitatamente ai periodi di missione per impegni consiliari nella capitale; ciò in considerazione della tipologia delle attività normalmente svolte, nonché delle peculiari caratteristiche della città di Roma, ivi compresa la dispersione e la diversità di disponibilità sul territorio di strutture militari idonee per l'accasermamento. Tale trattamento differenziato rispetto al restante personale, ivi compreso quello dei consigli di base ed intermedi di rappresentanza, si è reso necessario anche in ragione delle particolari caratteristiche degli impegni consiliari con i diversi organismi dello Stato e per le peculiari attività istituzionali del Consiglio centrale stesso, intense, continuative e protratte nel tempo, nonché per garantire la necessaria omogeneità di trattamento tra i membri del CoCeR interforze; tanto che, in caso di missione per riunioni svolte in località nazionali diverse da Roma, e sempreché vi sia la disponibilità d'idonee strutture logistiche della Difesa, anche per i delegati CoCeR si fa ricorso all'aggregazione»;

continua l'articolo: «In questa legislatura il sen. Bruno Marton (primo firmatario), nell'ambito delle procedure informative, stigmatizza nuovamente la condotta dei dicasteri, con l'interrogazione a risposta orale in Commissione difesa n. 3-00904, nella seduta 231 del 16.4.2014, alla luce anche della sopravvenuta norma citata (...) Il Sottosegretario della Difesa, on. Domenico Rossi, al fine di fornire riscontro alla legittima richiesta di informazioni del sen. Bruno Marton, riepiloga gli oneri di missione dei delegati della rappresentanza per l'anno 2012 e non come richiesto per l'anno 2013 – a similitudine di quanto avvenuto con l'atto di sindacato ispettivo del deputato Maurizio Turco per l'anno 2011 – nelle more della chiusura della contabilità per l'esercizio finanziario 2013 stimata entro il prossimo mese di giugno (...) Dal confronto dei prospetti riepilogativi emerge chiaramente che l'istituto giuridico dell'aggregazione obbligatoria sia clamorosamente disatteso quasi esclusivamente per i delegati del CoCeR. È forse il caso di citare la locuzione di Giovanni Giolitti: "per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano"?»,

si chiede di sapere:

quale sia stata la spesa erariale complessiva, in occasione delle missioni nazionali nel 2013, per singola forza di polizia ad ordinamento militare e per singola forza armata relativamente ai delegati dei consigli di rappresentanza, suddivisa per i livelli di base, intermedio e centrale, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il cosiddetto trattamento di accasermamento (fruizione del vitto e dell'alloggio in apposite strutture dell'amministrazione), ma anche nel caso in cui sia stato disposto il trattamento ordinario di missione o alternativo;

quale sia stato il trattamento di missione applicato ai delegati del CoCeR (Consiglio centrale di rappresentanza) in vigenza della norma di legge richiamata nell'articolo;

quante siano le strutture militari ricettive nella sede di Roma e quale sia la disponibilità di accoglienza.

(3-01357)

BLUNDO, SANTANGELO, BERTOROTTA, CIOFFI, COTTI, LEZZI, MONTEVECCHI, PAGLINI, PUGLIA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

sulla base della Convenzione di Lisbona del 1997, promossa dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco, e del Processo di Bologna del 1999 è stata stabilita la creazione di uno spazio «europeo» dell'istruzione superiore, al fine di creare una omologazione valoriale dei titoli accademici tra i vari Stati membri, e di un centro nazionale di informazione, appositamente previsto in ogni Stato membro, al fine di facilitare il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero. Conseguentemente a questi 2 importanti eventi, a differenza di quanto accadeva precedentemente, la laurea italiana vecchio ordinamento di durata quadriennale è stata riconosciuta nell'Unione europea come laurea triennale;

i citati centri nazionali di informazione sono collegati attraverso 2 reti principali: Naric (National academic recognition information centre) ed Enic (European network of information centres on academic recognition and mobility). La prima, istituita nel 1984 su iniziativa della Commissione europea, ha l'obiettivo, appunto, di facilitare il processo di riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio all'interno degli Stati membri e opera all'interno dei programmi finalizzati alla promozione della mobilità degli studenti e degli insegnanti negli istituti di istruzione superiore. L'Enic, invece, pur avendo lo stesso obiettivo, è stata voluta dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco;

considerato che sulla base di quanto esposto, in Europa la laurea triennale ha un significato e un valore diverso rispetto a quello che possiede nel nostro Paese. Infatti la laurea italiana vecchio ordinamento equivale a livello europeo ad una laurea triennale (cosiddetto *bachelor degree*), contando 180 crediti formativi, derivanti appunto dalla laurea triennale, più i 60 crediti che si aggiungono per l'ulteriore anno, per un totale di 240 crediti. Seguendo tale ragionamento e meccanismo di calcolo si giunge a 300 crediti e quindi ad un *master degree*, cioè alla nostra laurea magistrale 3 anni più 2, mancando 60 crediti;

considerato inoltre che esiste una non trascurabile sfasatura tra l'unità di misura utilizzata in Europa e quella impiegata in Italia nel sistema di valutazione dei titoli universitari. La laurea quadriennale vecchio ordinamento è una «creazione» tutta italiana che non coincide né corrisponde a livello europeo ad un *master degree*, bensì solo ed esclusivamente ad un *bachelor degree* che, a sua volta, pur avendo valore in Europa, corrisponde ad una mera laurea triennale, che nel nostro Paese significa poco o nulla,

si chiede di sapere quali iniziative e provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre urgentemente in essere per risolvere la problematica, che produce oggettive situazioni di disparità nella valutazione dei titoli accademici tra il nostro Paese e gli altri Paesi europei, limitando di fatto le opportunità di accesso al mondo del lavoro di coloro che con impegno e sacrificio hanno conseguito un titolo accademico.

(3-01359)

SERRA, CASTALDI, MORONESE, CAPPELLETTI, GIROTTO, LEZZI, MORRA, FUCKSIA, SANTANGELO, DONNO, MONTEVECCHI, PAGLINI. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

il museo Aquilegia, situato a Cagliari, è considerato il più importante in Sardegna nel campo della storia naturale. Istituito nel 1998, ha raccolto oltre 10.000 reperti, grazie al lavoro di appassionati e a molte donazioni, senza utilizzare denaro pubblico;

le collezioni esposte nel polo museale sono composte da un ricchissimo numero di fossili, minerali, conchiglie, insetti e aracnidi. È esposta inoltre una collezione di rapaci, uccelli acquatici e mammiferi della Sardegna. Le attrazioni principali sono costituite da uno scheletro di allosauro, dinosauro del Giurassico, della lunghezza di quasi 8 metri per 2,5 di altezza e da uno pterodattilo, rettile volante del Cretaceo, con apertura alare di circa 3 metri. Sono stati ricostruiti anche diorami tematici, sulla vita nei boschi e nelle zone umide costiere, e altre ricostruzioni ambientali che riguardano i fondali tropicali e mediterranei;

le esposizioni permanenti del museo sono state visitate da migliaia di cittadini, in particolare nel 2007 vi è stata allestita una mostra che ha raggiunto i 10.000 visitatori. L'Aquilegia ha ospitato laboratori didattici per scuole e per gruppi di tutte le età, conferenze di divulgazione scientifica e svolge attività di ricerca, producendo pubblicazioni scientifiche di livello internazionale e libri divulgativi di alta qualità editoriale;

considerato che:

il museo, ospitato dal 2000 in locali di proprietà del Comune di Cagliari dopo aver cambiato 3 sedi, è ora sotto sfratto e sta per essere trasferito in nuovi locali non idonei. Quelli in cui era alloggiato hanno subito una modifica della destinazione d'uso da parte della Giunta comunale, che, secondo il comitato di gestione del museo, ha ignorato gli impegni contrattuali presi e non ha tenuto minimamente conto della presenza, pienamente operativa, del museo;

l'Aquilegia deve effettuare adesso il suo quarto trasloco all'interno della città, progressivamente verso sedi di minore importanza. Il trasferimento delle collezioni richiede estrema attenzione, per la fragilità altissima di certi minerali, per imballare centinaia di esemplari dell'avifauna sarda, dal piccolo martin pescatore al fenicottero, per smontare e rimontare adeguatamente lo scheletro del gran *Allosaurus fragilis* (8 metri);

le amministrazioni avevano ipotizzato varie soluzioni quali quella di inserire l'Aquilegia in un nuovo polo museale universitario, mai realiz-

zato, o di trasferire il museo dal capoluogo al comune del suo *hinterland* Assemini, ma la relativa delibera fu bloccata per problemi burocratici;

considerato che la cancellazione del museo Aquilegia comporterebbe una grande perdita per il patrimonio culturale sardo e per i cittadini cagliaritani e sardi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali misure, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare con riguardo alla situazione descritta.

(3-01360)

FATTORI, SIMEONI, MORONESE, PAGLINI, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, DONNO, AIROLA, BLUNDO, BULGARELLI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GAETTI, MORRA, SCIBONA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che l'articolo 32 della Costituzione sancisce che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

considerato che:

è in atto un'epidemia del *virus* Ebola che attualmente coinvolge 3 continenti: Africa, America ed Europa;

il ceppo principale del *virus* è lo Zaire (ZABOV), considerato il più pericoloso dei 5 riconosciuti dall'International committee on taxonomy of viruses (ICTV); esso fa parte della stessa famiglia del *virus* che ha determinato la grande epidemia di febbre emorragica (Ebola) nel Sudan e nello Zaire nel 1976. Il tasso di mortalità è altissimo, tra il 50 per cento e il 90 per cento dei casi infetti;

il *virus* Ebola non è contagioso per via aerea, lo diventa nel caso di contatto con le gocce di Flügge, inoltre è contagioso in caso di contatto con liquidi organici umani e animali, anche se i soggetti sono deceduti;

il serbatoio naturale del *virus* è la scimmia e il pipistrello, anche se quest'ultimo non manifesta i sintomi della malattia;

per gli altri ceppi che non siano il ZABOV, è certo il contagio per via aerea;

l'ultimo rapporto dell'ECDC (European centre for disease prevention and control) ha evidenziato come anche il contatto con i fluidi ematici e gli organi risulti infettivo;

si ha certezza del contagio per via sessuale attraverso il liquido seminale, anche trascorse 5 settimane dalla guarigione;

i casi di contagio lasciano presupporre che il *virus* sia attivo anche laddove il portatore non abbia ancora sviluppato i sintomi della malattia;

ancora non è noto se il *virus* sia contagioso anche nella fase di incubazione (calcolata da 2 a 21 giorni), ma non vi è certezza che durante lo stesso periodo non esistano rischi di contagio;

i cordoni sanitari, organizzati per i voli che arrivano nel nostro Paese, sono previsti solo per quelli provenienti dai territori dove l'epide-

mia è già in atto, mentre non sono contemplati per i voli interni alla Ue, che fanno spesso scalo nei Paesi africani;

nei Paesi africani il periodo delle piogge sta terminando, con un aumento previsto della migrazione delle popolazioni e un aumento potenziale di contagio;

relativamente all'epidemia, il capo della missione ONU per l'emergenza Ebola (UNMEER – UN Mission for Ebola Emergency Response) ha rilasciato ai mezzi di informazione la seguente dichiarazione: «Il mondo non ha mai visto niente di simile, il tempo è nostro nemico e il virus ci precede» («Il Tempo» del 12 ottobre 2014);

militari statunitensi, di ritorno dalla Liberia, sono stati messi in quarantena per 21 giorni nel Comune di Vicenza,

si chiede di sapere:

quali misure di sicurezza, alla luce del rapporto ECDC sulla trasmissibilità del *virus*, il Ministro in indirizzo abbia adottato per la tutela della salute dei cittadini;

quali iniziative intenda assumere a protezione del personale sanitario, alla luce dei nuovi elementi sulla trasmissibilità del *virus* evidenziati dall'ECDC;

se intenda avviare una campagna informativa per la tutela degli operatori, compresi dentisti e tatuatori, oltre che delle categorie le quali, per la loro professione, sono a contatto con le sostanze potenzialmente infettive.

(3-01361)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

sul sito *internet* dell'Agenzia del demanio sono stati pubblicati il 22 ottobre 2014 i bandi per la vendita all'asta di 12 lotti di terreni agricoli di proprietà dello Stato, quale prima attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2014;

i bandi prevedono l'aggiudicazione con asta al massimo rialzo e eventuale diritto di prelazione, solo a parità di prezzo offerto, a favore di giovani imprenditori agricoli. Sempre esclusivamente a parità di prezzo offerto si può far valere il diritto di prelazione a favore di eventuali agricoltori che già svolgono la loro attività su dette aree;

l'art. 66 citato prevede, per effetto di un emendamento approvato in sede parlamentare, la riserva di una quota minima di almeno il 20 per cento dei terreni individuati da riservare all'affitto per i giovani imprenditori agricoli (comma 1);

nell'art. 2 del decreto ministeriale attuativo si introduce, a giudizio dell'interrogante in forma illegittima, un criterio ulteriore non presente nella normativa approvata dal Parlamento, vale a dire che «In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle prioritarie esigenze di finanza pubblica, i terreni individuati negli elenchi allegati al presente decreto sono prioritariamente destinati all'alienazione»;

ne consegue che nel decreto ministeriale e nei successivi bandi disposti dall'Agenzia del demanio non sussiste alcun elenco di terreni che saranno riservati e offerti in affitto ai giovani imprenditori agricoli, ma solo la generica indicazione che potranno essere offerti in tale forma i lotti rimasti eventualmente invenduti;

l'attuale contingenza economica e le evidenti difficoltà che il settore agricolo attraversa difficilmente consentono a un giovane imprenditore già operante, o che intende avviare l'attività, di disporre delle risorse finanziarie per concorrere all'acquisto dei terreni, fra l'altro offerti solo in asta al massimo rialzo;

ne consegue che un'iniziativa nata per favorire il riutilizzo a fini agricoli dei terreni pubblici dismessi e il ricambio generazionale in agricoltura rischia di trasformarsi nel suo contrario, vale a dire nell'acquisizione di beni pubblici da parte di soggetti estranei al mondo agricolo e nello sfratto dei coltivatori diretti eventualmente già operanti nei terreni stessi, qualora non siano in grado di accedere alle cifre maturate in sede di asta;

a giudizio dell'interrogante appare pertanto del tutto fuorviante l'operazione propagandistica promossa dal Ministro e denominata «Terrevive», quando anzi sono stati atti dello stesso Ministero, di dubbia legittimità, a orientare tale iniziativa in tutt'altra direzione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente intervenire nel procedimento attuativo in corso dell'iniziativa «Terrevive» per definire fin d'ora l'elenco dei terreni demaniali che saranno offerti in affitto, nel rispetto delle indicazioni vincolanti contenute nell'art. 66 del decreto-legge n. 1 del 2012;

se non ritengano penalizzante e di difficile accesso per i giovani imprenditori agricoli la vendita con asta al massimo rialzo e quali interventi intendano conseguentemente assumere per impedire che costoro siano di fatto estromessi dall'operazione;

se non ritengano opportuno e urgente attivare adeguate forme di controllo sugli acquirenti dei terreni demaniali per prevenire che si verifichino forme di infiltrazione della criminalità organizzata che, in alcune regioni, come risulta agli atti della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, pratica sistematicamente l'acquisto di aziende e immobili agricoli come una delle forme privilegiate di riciclaggio dei proventi illeciti.

(3-01351)

BORIOLI, FORNARO, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FAVERO, Elena FERRARA, MANASSERO, CHITI, ZANONI. – *Al Presidente*

del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

la recente alluvione che ha colpito Genova e altre località della Liguria ha interessato anche numerosi comuni (85) della provincia di Alessandria, investiti, come ha rilevato al stessa ARPA Piemonte, dall'identico fenomeno meteorologico;

una parte preponderante dei comuni dell'alessandrino colpiti fa parte, infatti, dello stesso sistema idrografico della Liguria, con la presenza di numerosi torrenti che nascono in territorio ligure e sviluppano il loro corso in Piemonte, sino a confluire nei fiumi che percorrono la parte piemontese della Pianura Padana;

considerato che:

nei giorni scorsi è stato pubblicato l'elenco dei comuni colpiti dall'alluvione per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto il differimento dei termini per il pagamento dei tributi statali;

a fronte della gravità dell'evento calamitoso, degli 85 comuni alluvionati in provincia di Alessandria segnalati dalla comunicazione definitiva e ufficiale inviata il 17 ottobre 2014 dalla Regione Piemonte al Dipartimento della protezione civile alla Presidenza del Consiglio dei ministri e allo stesso Ministero dell'economia, solo 38 sono stati ricompresi nell'elenco citato del Ministero;

analoga situazione si è verificata per i comuni alluvionati della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dove su 10 comuni alluvionati segnalati nella Regione Piemonte solo uno è stato ricompreso nell'elenco ministeriale,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni dell'incongruenza tra l'elenco ufficiale e definitivo inviato dalla Regione Piemonte e l'elenco dei comuni piemontesi ricompresi dal Ministero dell'economia e delle finanze nel provvedimento di differimento dei termini per il versamento dei tributi statali;

se non si ritenga di dover intervenire con la massima urgenza per superare tale grave disguido, integrando l'elenco con i Comuni piemontesi al momento esclusi;

in quale modo il Governo intenda garantire che i successivi provvedimenti collegati alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza avanzato dalla Regione si applichino a tutti i Comuni indicati nell'elenco ufficiale e definitivo inviato dalla stessa Regione.

(3-01358)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEPE. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

appaiono sui giornali in questi giorni notizie allarmanti riguardo 20.000 esuberanti nella società Poste italiane SpA e un prossimo piano industriale «lacrime e sangue»; fonti interne all'azienda confermerebbero al

quotidiano «il fattoquotidiano» che nel piano industriale del gruppo, ancora in fase di elaborazione, c'è una riduzione importante del numero di dipendenti e un'ondata di demansionamenti finalizzati a contenere i costi in vista della quotazione in borsa del gruppo pubblico;

Poste italiane SpA è un'azienda di totale proprietà dello Stato tenuta a garantire il servizio universale fino al 2026 attraverso la sua rete di uffici distribuiti su tutto il territorio nazionale;

la direttiva europea 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 riconosce che le reti postali anche se in zone rurali e scarsamente popolate soddisfano interessi pubblici rilevanti e consentono l'integrazione degli operatori economici con l'economia globale ed anzi, per il loro contributo alla coesione sociale, sono più necessari proprio in quelle aree;

considerato che:

risulta all'interrogante che già nel luglio del 2012 Poste italiane SpA annunciava la chiusura di 1.156 uffici postali in tutta Italia con ovvie ricadute occupazionali e, stando alle ultime audizioni del 14 ottobre 2014 dell'amministratore delegato, Francesco Caio, in IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) alla Camera dei deputati, emergono serissimi dubbi sulla capacità del gruppo di riuscire a mantenere degli *standard* minimi di qualità per il servizio universale e di mantenimento dei livelli occupazionali di tutto il personale, già operante in condizioni difficili e di forte *stress*, trovandosi davanti a cittadini esasperati dai lunghi tempi di attesa e dal fatto che le postazioni sono spesso visibilmente vuote;

i portalettere sono continuamente chiamati ad effettuare prestazioni straordinarie per sostituire il personale mancante;

numerosi disservizi sono stati denunciati negli ultimi mesi,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, possano attivarsi per fare chiarezza su eventuali esuberi e soluzioni;

se intendano attuare politiche per il mantenimento degli *standard* minimi di qualità del servizio universale;

se reputino necessario intervenire, nei limiti di propria competenza, affinché la società attui strategie per rendere più sostenibile l'attività dei lavoratori;

se intendano assumere iniziative al fine di promuovere un rasserenamento del clima di lavoro nell'azienda, perché la salute dei lavoratori non ne risenta.

(4-02902)

CONSIGLIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal Governo Monti con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, con la soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e

degli uffici dei giudici di pace, in un contesto di grave crisi del settore giustizia ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema;

a giudizio dell'interrogante, infatti, «facendo cassa» solo nell'immediato per importi modesti (senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali) e producendo nel breve periodo delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macrostrutture di sedi degli uffici del giudice di pace che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, la revisione causerà la conseguenza per cui molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;

va rilevato che le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni permanenti Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che avevano rilevato come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011 fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria deriva da scelte, ad avviso dell'interrogante difficilmente apprezzabili, se non quello di non assicurare più neanche una giustizia di prossimità come quella degli uffici del giudice di pace, noti per la loro efficienza ed efficacia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di adottare un atto normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati durante la XVI Legislatura, e precisamente dalla II Commissione (Giustizia) della Camera il 31 luglio e il 1° agosto 2012 e dalla 2ª Commissione (Giustizia) del Senato il 31 luglio 2012, e conseguentemente di pervenire alla reviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità dai citati pareri, ovvero se intenda attivarsi al fine di adottare con urgenza un'iniziativa normativa che sospenda ogni effetto relativo alla chiusura delle sedi degli uffici dei giudici di pace e proroghi, per un periodo non inferiore a 2 anni, l'operatività delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

(4-02903)

MARCUCCI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in data 25 luglio 2014 l'Ufficio reclutamento dell'università del Salento ha pubblicato un bando per la ricerca di 16 posti di professore universitario di seconda fascia;

in tale bando alla docenza di Archeologia vengono assegnati 20 punti per attività svolta in Italia e 4 per attività svolta all'estero; alla docenza di Progettazione industriale 13 punti per attività svolta in Italia e 10 all'estero; per Meccanica applicata 30 punti per attività svolta in Italia e 10 all'estero; per Psicologia clinica 20 punti per attività svolta in Italia e 4 all'estero; per Storia delle dottrine politiche 20 punti per attività svolta in Italia e 4 all'estero; per Fisica sperimentale 20 punti per attività svolta in Italia e 7 all'estero; per Chimica analitica 25 punti per attività svolta in Italia e 3 all'estero;

complessivamente in tutte le 16 docenze individuate l'esperienza pregressa in Italia vale sempre molto di più di quella svolta nelle università internazionali;

considerato che:

tra i criteri di classificazione delle università nel mondo un peso considerevole è dato alla presenza di studenti e docenti internazionali, oltre al numero di articoli scientifici pubblicati;

il ritardo delle università italiane nelle classifiche internazionali è prevalentemente determinato proprio dall'insufficiente presenza di studenti e docenti esteri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per conoscere i motivi che hanno portato l'ateneo del Salento a formulare i punteggi descritti.

(4-02904)

PAGLINI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SANTANGELO, MORONESE, SERRA, CATALFO, MARTELLI, MONTEVECCHI, MANGILI, NUGNES, GIARRUSSO, DONNO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie.* – Premesso che:

nel periodo tra il 9 e il 10 ottobre 2014 un violento nubifragio ha investito la Liguria, ed in particolare la città di Genova, con precipitazioni superiori alla media, di intensità tale da causare l'esondazione dei corsi d'acqua Bisagno, Fereggiano, Sturla e rio Torbella, con conseguenti allagamenti che hanno causato interruzioni della circolazione stradale, blocchi dei servizi idrici, *black out* elettrici nonché gravi allagamenti di edifici pubblici, abitazioni private e locali commerciali;

risulta agli interroganti che ad oggi non sia presente, con forze consistenti e mezzi idonei, l'Esercito italiano nelle aree comprese tra via Tolemaide, via Casaregis, via Cecchi e via Brigate partigiane. Tale situazione, come segnalato da diversi cittadini, è facilmente verificabile attraverso un'ispezione nelle aree colpite dall'alluvione;

considerato che:

una stima prudenziale dei danni al patrimonio pubblico, secondo il presidente della Giunta regionale della Liguria, Claudio Burlando, raggiunge la cifra di circa 200 milioni di euro, al netto dei danni ai privati e alle aziende;

anche nella mattina del 22 ottobre 2014, sia nell'area compresa tra via Tolemaide, via Casaregis, via Cecchi e via Brigate partigiane, sia presso l'area di Corte Lambruschini e al di sotto del Teatro Stabile di Genova risultano ancora in azione mezzi privati atti ad opere di spurgo;

gran parte del lavoro di ripristino della viabilità e dello sgombero di cantine e depositi pubblici e privati è stato possibile grazie al volontariato e all'iniziativa di privati cittadini, che hanno sopperito alla carenza di personale e mezzi, messi a disposizione dalle istituzioni competenti in misura insufficiente;

tuttavia, come verificatosi anche nelle precedenti alluvioni che hanno colpito il capoluogo ligure, nonostante l'indefessa opera di azione civile compiuta dai cittadini genovesi, che si sono sostituiti alle inadempienze e all'assenza di un congruo intervento pubblico, l'impegno economico che gli enti regionali e comunali dovranno ancora sostenere appare ingentissimo;

l'Esercito italiano può disporre di mezzi e forze idonee ad affrontare simili emergenze,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda fornire una stima di quali e quante siano le forze militari e della protezione civile destinate per le operazioni di prima emergenza a Genova;

su chi, e con quale modalità, andrà a gravare l'onere economico a sostegno del gran dispiego di mezzi privati per le operazioni di prima emergenza tuttora in atto;

se risulti che le forze operative dell'Esercito siano stanziare, con i relativi mezzi operativi, presso il comando Carabinieri stazione Genova Forte San Giuliano, ma attualmente non impiegate;

quali siano le ragioni che comportano l'impedimento dell'impiego, in maniera consistente, di mezzi e uomini dell'Esercito italiano;

quali misure straordinarie e urgenti il Governo intenda adottare per ultimare gli interventi di prima emergenza senza gravare sulle esauste casse del Comune di Genova;

se intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per attivare gli opportuni provvedimenti nei confronti delle Autorità che avrebbero dovuto vigilare sull'assetto idrogeologico del territorio, e che nonostante le ripetute alluvioni che si sono verificate nella città di Genova non hanno ancora attuato efficaci piani di pulizia degli alvei dei torrenti e di manutenzione degli argini nelle aree soggette ad esondazione, nonché predisposto adeguati piani di risanamento delle aree cementificate.

(4-02905)

PAGLINI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SANTANGELO, MORONESE, SERRA, CATALFO, MARTELLI, MONTEVECCHI, MANGILI, NUGNES, GIARRUSSO, DONNO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

nel periodo tra il 9 e il 10 ottobre 2014 un violento nubifragio ha investito la Liguria, ed in particolare la città di Genova, con precipitazioni superiori alla media, di intensità tale da causare l'esondazione dei corsi d'acqua Bisagno, Fereggiano, Sturla e rio Torbella, con conseguenti allagamenti che hanno causato interruzioni della circolazione stradale, blocchi dei servizi idrici, *black out* elettrici nonché gravi allagamenti di edifici pubblici, abitazioni private e locali commerciali;

risulta agli interroganti che ad oggi non sia presente, con forze consistenti e mezzi idonei, l'Esercito italiano nelle aree comprese tra via Tolemaide, via Casaregis, via Cecchi e via Brigate Partigiane. Tale situazione, come segnalato da diversi cittadini, è facilmente verificabile attraverso un'ispezione nelle aree colpite dall'alluvione;

considerato che:

una stima prudenziale dei danni al patrimonio pubblico, secondo il presidente della Giunta regionale della Liguria, Claudio Burlando, raggiunge la cifra di circa 200 milioni di euro, al netto dei danni ai privati e alle aziende;

anche nella mattina del 22 ottobre 2014, sia nell'area compresa tra via Tolemaide, via Casaregis, via Cecchi e via Brigate partigiane, sia presso l'area di Corte Lambruschini e al di sotto del teatro Stabile di Genova risultano ancora in azione mezzi privati atti ad opere di spurgo;

gran parte del lavoro di ripristino della viabilità e dello sgombero di cantine e depositi pubblici e privati è stato possibile grazie al volontariato e all'iniziativa di privati cittadini, che hanno sopperito alla carenza di personale e mezzi messi a disposizione dalle istituzioni competenti in misura insufficiente;

tuttavia, come verificatosi anche nelle precedenti alluvioni che hanno colpito il capoluogo ligure, nonostante l'inflessa opera di azione civile compiuta dai cittadini genovesi, che si sono sostituiti alle inadempienze e all'assenza di un congruo intervento pubblico, l'impegno economico che gli enti regionali e comunali dovranno ancora sostenere appare ingentissimo;

l'Esercito italiano può disporre di mezzi e forze idonee ad affrontare simili emergenze,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia previsto, in considerazione dello stato d'emergenza di Genova, l'utilizzo di adeguato personale militare a sostegno della popolazione e perché tali forze non siano attualmente operative, in misura adeguata, sul teatro del disastro;

se risulti che forze operative dell'Esercito siano stanziato con i relativi mezzi operativi presso il comando Carabinieri stazione Genova Forte San Giuliano, ma attualmente non impiegate;

quali siano i motivi che ostacolano l'impiego consistente di mezzi e uomini dell'Esercito italiano al fine di permettere di ridurre i tempi di ripristino delle zone della città colpite dall'evento alluvionale.

(4-02906)

PEZZOPANE, AMATI, CUCCA, CUOMO, DI GIORGI, IDEM, LAI, MANCONI, PUPPATO, SOLLO, VALENTINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

a seguito del sisma del 6 aprile 2009 che ha causato ingenti danni al comune de L'Aquila e a 56 comuni del cratere abruzzese, sono stati realizzati in 19 aree dell'aquilano 185 edifici, del progetto C.A.S.E., ovvero appartamenti antisismici ed ecosostenibili, per un totale di 4.500 abitazioni, per ospitare la popolazione terremotata;

per soddisfare ulteriormente la richiesta di abitazioni provvisorie rese necessarie dopo il sisma, in numerose frazioni del comune de L'Aquila sono stati realizzati, oltre alle 19 «*new town*», anche 1.273 moduli abitativi provvisori (MAP);

considerato che:

a soli 3 anni di distanza numerosi appartamenti del progetto C.A.S.E. hanno iniziato a mostrare carenze e fragilità strutturali, più volte denunciate;

nell'aprile 2013, a seguito di un'inchiesta della Procura de L'Aquila, denominata «Mappopoli» è stato sequestrato un centinaio di MAP realizzati nelle frazioni di Cansatessa, Tempera, San Vittorino e Assergi, perché costruiti con materiali scadenti, con il conseguente trasferimento di 103 famiglie nel progetto C.A.S.E.;

considerato, inoltre, che, a quanto risulta agli interroganti:

nei primi giorni del mese di settembre 2014 è crollato un balcone di un'abitazione C.A.S.E. di Preturo; grazie all'assenza in quel frangente degli inquilini nell'appartamento sottostante, il crollo non ha provocato vittime;

a seguito di tale evento, il Comune de L'Aquila ha prontamente attivato i controlli su circa 500 alloggi, vietando comunque l'utilizzo delle terrazze;

sulla questione la magistratura ha aperto un'indagine che ha condotto al sequestro di ben 800 balconi in 500 alloggi del progetto CASE nelle zone di Cese di Preturo, Arischia, Coppito 2, Collebrincioni e Sassa;

le ipotesi di reato, per ora contro ignoti, sono di crollo colposo e frode in pubbliche forniture; dalle indagini finora condotte risulterebbe che per la realizzazione di tali strutture sarebbe stato utilizzato del legno incollato e non bullonato fornito da un'azienda piacentina, poi dichiarata fallita, come accaduto per altre ditte impegnate nella realizzazione dei progetti C.A.S.E. e MAP;

considerato, inoltre, che:

il sindaco de L'Aquila con l'ordinanza 11 ottobre 2014 n. 99 ha dichiarato l'inagibilità totale dell'intera «piastra 19» del progetto C.A.S.E. di Cese di Preturo, in via Gianmaria Volontè, una delle piastre

già interessate dal sequestro dei balconi, con il conseguente trasferimento di 24 famiglie da altrettanti appartamenti;

la stazione appaltante delle 19 *new town* costruite all'indomani del terremoto del 6 aprile è il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre il Comune gestisce il costoso patrimonio immobiliare,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno promuovere un tavolo di confronto con il Dipartimento della protezione civile e gli enti locali, per affrontare nella sua interezza la questione dei progetti C.A.S.E. e MAP;

inoltre, se non si ritenga necessario avviare un'indagine interna allo scopo giungere in tempi rapidi all'individuazione di tutte le responsabilità.

(4-02907)

CAMPANELLA. – *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

la realizzazione di impianti artificiali di eucalipti è stata negli anni '50-'60 la principale attività forestale svolta in Sicilia, modificando ed arricchendo il paesaggio agricolo e forestale;

la politica forestale regionale favorì interventi di diffusione degli eucalipti per l'elevata capacità delle specie ad adattarsi a differenti condizioni pedoclimatiche e per la rapidità di accrescimento delle stesse;

tale attività ha permesso la nascita di nuove aree boscate in zone poco alberate dell'entroterra siciliano, in particolare in provincia di Caltanissetta, che rappresentano sicuramente qualcosa da apprezzare e salvaguardare;

da settimane ettari di boschi della «Valle dei Platani», tra i territori di Mussomeli, Serradifalco, San Cataldo e Milena (tutte in provincia di Caltanissetta) vengono abbattuti da parte di una multinazionale tedesca, la Sper SpA, proprietaria di una centrale di biomassa per la produzione di energia elettrica a Dittaino, nella zona industriale di Enna, ma ciò ha generato polemiche sulle scelte effettuate, sulle ripercussioni ambientali e sulle eventuali violazioni della normativa regionale in ambito forestale;

da un articolo del «Giornale di Sicilia» del 15 ottobre 2014, si legge che «Gli alberi utilizzati sarebbero degli eucalipti, molti di questi piantati negli anni '60 proprio al fine di uno sfruttamento industriale, con l'intento di essere utilizzati per la produzione di cellulosa da vendere alla mega cartiera di Fiumefreddo, fabbrica fallita ben prima che gli alberi venissero tagliati. Secondo gli accordi, tra i territori di Caltanissetta ed Enna dovrebbero essere ben 10 mila gli ettari di eucalipti che verranno sottoposti a quello che in termini tecnici si definisce ceduzione. L'impatto ambientale – spiegano gli esperti della Regione – sarebbe comunque bassissimo, e comunque temporaneo. Entro un anno, la porzione di terreno privato dalla presenza boschiva si rigenererà completamente. In soli sei mesi la crescita di ogni fusto può raggiungere i due metri di altezza»;

considerato che:

a parere degli interroganti, i tagli andrebbero in contrasto con quanto disposto dagli articoli 7, 8 ed 11 delle «Prescrizioni di massima e di polizia forestale» emanate dalla Regione Siciliana, relative alla provincia di Caltanissetta, in quanto l'estensione delle singole tagliate in contrada Fanzirota-Cannitello e in contrada Cugno del Principe superano ognuna abbondantemente i 2 ettari ammessi dalle prescrizioni; da fotografie del Sistema informativo forestale della Regione, in contrada Cugno del Principe si riscontrano addirittura superfici tagliate in continuità di oltre 8 ettari;

le aree tagliate ricadono in area a vincolo idrogeologico, come riscontrato dalla mappa riportata nel sistema informativo forestale;

il sistema di lavoro adottato per l'esbosco del legname tende a «muovere» la parte superficiale di suolo forestale e a danneggiare lo strato erbaceo ed arbustivo presente (*Ampelodesmos Mauritanicus*, *Lygeum Spartum*, *Asparagus* sp. eccetera);

secondo studi approfonditi, i tagli così effettuati determinano la scopertura improvvisa di una notevole superficie costituita da un suolo particolarmente sciolto e ricco di sostanza organica; la mancata intercettazione della pioggia da parte delle chiome, ormai assenti, provocherebbe un violento impatto della goccia sulla superficie, con il relativo distacco di particelle di suolo, rese libere e facilmente trasportabili, grazie anche all'elevata pendenza dei versanti interessati al taglio ed alla sostenuta lunghezza del percorso di ruscellamento, provocando probabilmente alle prime piogge non trascurabili fenomeni erosivi superficiali con notevole perdita di suolo;

in uno studio condotto nelle suddette aree da Ecologia mediterranea 2002, viene documentata la nidificazione e la diffusione del picchio rosso maggiore (*Picoides major* L.) generando un processo di rinaturalizzazione che precorre una probabile diversificazione dell'*habitat*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se intenda attivarsi presso l'amministrazione regionale al fine di chiarire i termini della convenzione stipulata in tempi passati tra la Regione Siciliana e la società Sper SpA, oltre a verificare tempi e modalità degli interventi;

quali iniziative intenda adottare, nel limite delle proprie competenze, al fine di verificare: se gli interventi rispettino le prescrizioni di massima e di polizia forestale relative al luogo in cui si sta operando; se tra i metodi di esbosco esistenti, quello adottato risulti essere il più razionale in termini di impatto ambientale o solo il meno oneroso; se nella scelta delle aree destinate al taglio siano state considerate alcune particolarità faunistiche descritte in letteratura; se siano stati previsti interventi post-utilizzazione al fine di assecondare l'evoluzione nei prossimi anni; se siano stati redatti dei piani di assestamento forestale per una corretta gestione razionale del bosco; se siano stati valutati eventuali effetti negativi al suolo dovuti al taglio raso di interi boschi;

quali iniziative intenda adottare, nel limite delle proprie competenze, al fine di salvaguardare l'assetto idrogeologico del territorio della valle dei Platani, la cui condizione di sicurezza ambientale e della salute dei suoi abitanti è già messa a dura prova dalla presenza di rifiuti tossici e nocivi nei pressi delle miniere dismesse.

(4-02908)

CENTINAIO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il rettore Alberto Tesi ha stabilito che all'università di Firenze si farà un censimento dei crocefissi presenti, dopo la presentazione, da parte degli studenti di sinistra, di una mozione, in Senato accademico, finalizzata a far rimuovere i simboli religiosi dagli spazi dell'ateneo;

Tesi ha precisato che è stato preso atto della richiesta e adesso sarà svolta l'istruttoria in quanto, a decidere in merito all'accoglimento della proposta di rimozione dei crocefissi, sarà il preposto Senato accademico;

per tutta risposta, alcuni militanti di «Azione Universitaria Firenze», per protesta, hanno attaccato nelle aule del Polo di Novoli alcuni crocefissi di cartone;

considerato che:

la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza definitiva del 18 marzo 2011, ha dichiarato che la presenza in classe del crocefisso non lede né il diritto dei genitori a educare i figli secondo le proprie convinzioni, né il diritto degli alunni alla libertà di pensiero, di coscienza o di religione;

la stessa scrittrice e parlamentare comunista, di origine ebraica, Natalia Ginzburg, ha scritto il libro dal titolo «Quella Croce rappresenta tutti», a difesa della croce nelle aule scolastiche; ella sottolineava che «il crocefisso non genera nessuna discriminazione, in quanto rappresenta l'immagine della rivoluzione cristiana, che ha sparso per il mondo l'idea dell'uguaglianza fra gli uomini fino allora assente». È un simbolo che unisce e rappresenta i principi su cui poggia la cultura europea;

si ritiene che il Senato accademico abbia ben altri i problemi di cui occuparsi: strutture che cadono a pezzi, aule non adeguate per il numero di studenti presenti, aule che potrebbero essere adibite alla didattica e che vengono concesse a gruppi di collettivi che imbrattano i muri con scritte di ogni tipo;

a giudizio dell'interrogante questo sembra l'ennesimo episodio di un'ennesima campagna ideologica inutile, abilmente orchestrata, che si auspica che il Ministro in indirizzo, avvalendosi anche dei suoi poteri ispettivi, oltre che persuasivi, faccia cessare al più presto,

si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito alla vicenda narrata in premessa e quali iniziative nei limiti delle proprie competenze intenda eventualmente adottare.

(4-02909)

SANTANGELO, PAGLINI, SERRA, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, MARTON, PUGLIA, MORONESE, DONNO, CASTALDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 13 gennaio 2012 la nave da crociera Costa «Concordia» urtò lo scoglio delle Scole tentando di eseguire, a poche centinaia di metri dalla riva, la pratica dell'«inchino» per rendere omaggio all'isola del Giglio;

l'urto ha causato l'apertura di una falla lunga circa 70 metri sul lato sinistro dell'opera viva. L'impatto ha provocato la brusca interruzione della crociera, un forte sbandamento e il conseguente arenamento sullo scoglio roccioso del basso fondale prospiciente punta Gabbianara, a nord di Giglio porto;

la collisione è avvenuta intorno alle ore 21, mentre i passeggeri stavano cenando e la *band* dei Dee Dee Smith suonava;

il giovane musicista Giuseppe Girolamo lavorava sulla Concordia come batterista del gruppo Dee Dee Smith;

come nel tragico naufragio del Titanic, la Concordia è affondata mentre il suo comandante abbandonava la nave prima dei passeggeri. Il musicista Giuseppe Girolamo, al contrario, ha ceduto il suo posto in scialuppa ad un bambino, poiché la maggior parte delle barche di salvataggio non era utilizzabile in quanto situate nella parte della nave piegatasi per prima;

nel naufragio sono morte 32 persone, tra le quali Giuseppe Girolamo. Il suo corpo è stato recuperato il 22 marzo, 2 mesi dopo il naufragio;

considerato che la legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante «Norme per la concessione di ricompense al valore civile», prevede che «Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore» (art. 1) e che «Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compiono gli atti di cui all'articolo 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori; pel progresso della scienza od in genere pel bene dell'umanità; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria» (art. 3);

considerato infine che a parere degli interroganti Giuseppe Girolamo nel sacrificare la propria vita ha compiuto un atto di grande eroismo che testimonia valori positivi quali la solidarietà, l'altruismo, la fraternità e un alto e profondo senso civico,

si chiede di sapere se il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga di dover conferire l'onorificenza di cui alla legge citata a Giuseppe Girolamo che, con il suo atto di eccezionale coraggio quale segnale di un profondo senso civico, ha esposto la sua vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo, con-

tribuendo a ridurre il danno di un grave disastro «privato» quale sarebbe la stata la morte di un bambino.

(4-02910)

Mariarosaria ROSSI, RIZZOTTI. – *Ai Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno.* – Premesso che:

le agenzie di stampa e gli organi di informazione hanno riportato la notizia che oggi un bambino di soli 4 anni si è punto con una siringa usata, mentre si trovava nel cortile della scuola «Ranocchio Scarabocchio» dell'VIII Municipio di Roma;

il bambino risulta essere ricoverato presso l'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma dove sono in corso gli accertamenti del caso, volti a definire se abbia contratto una qualche forma di infezione;

da un primo sopralluogo svolto dalle autorità di pubblica sicurezza risulterebbe che nel giardino siano state rinvenute 3 siringhe usate;

l'istituto è una scuola pubblica la cui cura e manutenzione sono affidate al Comune di Roma, che si avvale di una società comunale per l'esplicitamento del servizio;

l'episodio ha giustamente provocato forte indignazione e ha suscitato un grande allarme presso i genitori dei bambini che frequentano l'istituto scolastico;

gli esponenti di Forza Italia di Roma, Davide Bordoni (capogruppo in Consiglio Comunale) e Simone Foglio (Consigliere presso l'VIII Municipio e coordinatore dei club «Forza Silvio») hanno denunciato la carenza di manutenzione e cura dei plessi scolastici attuata dal sindaco Marino e dalla sua Giunta, che provoca una situazione di grave disagio e insicurezza presso la popolazione scolastica e le famiglie,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di garantire un adeguato livello di cura, pulizia e manutenzione dei plessi scolastici, tali da renderli sicuri per i bambini che li frequentano ed evitare gravissimi episodi come quello denunciato;

se siano a conoscenza di quali iniziative di prevenzione e sicurezza vengano adottate nella città di Roma per consentire che almeno le scuole siano considerate dei luoghi dove poter far trascorrere delle ore serene alle migliaia di bambini che le frequentano;

se risulti quali azioni specifiche siano state intraprese per la prevenzione dei fenomeni di tossicodipendenza;

se risulti quali e quante risorse siano state messe a disposizione da parte della Giunta municipale per garantire un adeguato livello di cura, pulizia e manutenzione dei plessi scolastici;

se risulti quali e quante risorse di quelle più volte promesse dal Presidente del Consiglio dei ministri relative alla sicurezza delle scuole siano state realmente messe a disposizione del Comune di Roma.

(4-02911)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-01352, della senatrice Amati ed altri, sull'azione penale di repressione della tratta di esseri umani;

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-01355 e 3-01357, dei senatori Marton e Santangelo, rispettivamente sul recupero delle salme di tre pescatori al largo delle coste catanzaresi e sul trattamento economico di missione per i delegati della rappresentanza militare nel 2013;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01354, della senatrice Blundo ed altri, sull'esclusione dei laureati in Scienze politiche da alcune classi di concorso per l'insegnamento;

3-01356, della senatrice Pezzopane ed altri, sulla nomina del direttore regionale dei beni culturali d'Abruzzo;

3-01359, della senatrice Blundo ed altri, sull'equipollenza dei titoli accademici nell'Unione europea;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01349, della senatrice Ricchiuti, sugli incentivi alla connettività e alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01350, della senatrice Amati ed altri, sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA);

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01353, della senatrice Blundo ed altri, sulle presunte irregolarità nello svolgimento delle prove del concorso per medici di medicina generale.

